



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 79

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 novembre 2008

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	48
2 ^a - Giustizia	»	55
4 ^a - Difesa	»	67
5 ^a - Bilancio	»	81
6 ^a - Finanze e tesoro	»	92
7 ^a - Istruzione	»	120
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	125
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	143
11 ^a - Lavoro	»	147
12 ^a - Igiene e sanità	»	150
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	154

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag.	6
2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	»	8
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	»	37

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	5
Regolamento (*)		

(*) *Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 79° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 novembre 2008.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag.	155
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	163
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	165
Per la semplificazione della legislazione	»	219

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	224
--	------	-----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	225
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	229

CONVOCAZIONI	Pag.	230
------------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 18 novembre 2008

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 11,15.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Francesco Cossiga, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Francesco Cossiga, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore COSSIGA (*UDC-SVP-Aut*).

Gli pongono domande i senatori SANNA (*PD*) e LI GOTTI (*IdV*).

Congedato il senatore Cossiga, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 11,50.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 18 novembre 2008

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

indi del Presidente della 5^a Commissione
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice direttore generale della Banca d'Italia Ignazio Visco, accompagnato dal dottor Daniele Franco e dalla dottoressa Alessandra Staderini.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare, anche sul canale satellitare del Senato e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà redatto il resoconto stenografico, disponibile a breve termine.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sui disegni di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale: audizione della Banca d'Italia**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 novembre.

Il presidente VIZZINI introduce l'audizione del vice direttore generale della Banca d'Italia, Ignazio Visco, annunciando che la sua esposizione corrisponde a un documento, già consegnato, che viene reso disponibile per la pubblica consultazione.

Ha quindi la parola il dottor Ignazio Visco, che svolge considerazioni sul tema dell'audizione.

Seguono gli interventi dei senatori VITALI (*PD*), GIARETTA (*PD*), LANNUTTI (*IdV*), Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), SANNA (*PD*), D'UBALDO (*PD*), MORANDO (*PD*) e STRADIOTTO (*PD*) e del presidente AZZOLLINI (*PdL*).

Risponde agli interventi il dottor Ignazio Visco, che si riserva una integrazione in forma scritta, da inviare in un momento successivo.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia i convenuti in audizione e li congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI ORARIO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA

Il presidente AZZOLLINI annuncia che la seduta già convocata per giovedì 20 novembre alle ore 15, avrà inizio alle ore 14, per consentire lo svolgimento della relazione introduttiva sui disegni di legge n. 1117 e 316, in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e l'inizio della discussione generale, a partire da un intervento del senatore Vitali, preannunciato alla Presidenza per le vie brevi e al quale sarà assicurato un tempo congruo, anche superiore a quello stabilito di norma dal Regolamento, secondo la richiesta dello stesso senatore. Dopo l'intervento del senatore Vitali, si riuniranno gli Uffici di Presidenza delle Commissioni integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per programmare il seguito dell'esame dei disegni di legge.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

Martedì 18 novembre 2008

3^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

(586) LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(955) COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA

(956) VALDITARA. – *Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall’indagato od imputato o da soggetti terzi*

(960) RUTELLI e ZANDA. – *Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale*

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 17 settembre scorso.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, informa sugli esiti del lavoro compiuto dal Comitato ristretto il quale è riuscito a convergere all’unanimità su un testo unificato da sottoporre alle Commissioni riunite in sede plenaria. Dà quindi lettura della relazione, che si allega al resoconto della seduta odierna.

Il presidente BERSELLI fissa per lunedì 15 dicembre 2008, alle ore 18, il termine per la fissazione degli emendamenti al Testo unificato allegato, anche esso al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(816) CASSON ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*

(848) LI GOTTI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento.*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore BALBONI (*PdL*), nel riferire sui disegni di legge in titolo di analogo contenuto, si sofferma sulle disposizioni che interessano profili di rilievo per la Commissione giustizia.

Illustra dapprima l'articolo 3, il quale modifica l'articolo 322-*bis* del codice penale prevedendo la punibilità per il corruttore o l'istigatore che offra denaro o altra utilità a funzionari di organismi internazionali al precipuo fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria. Tale modifica risponde all'esigenza di adeguamento della normativa sostanziale alle previsioni dei titoli II e III della Convenzione.

Riferisce quindi sull'articolo 4, il quale, in attuazione dell'articolo 26 della Convenzione, adegua la vigente normativa in tema di responsabilità da fatto-reato delle persone giuridiche al catalogo di reati previsto dall'intera convenzione. Più precisamente la disposizione integra il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo, nel caso di commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, l'irrogazione alla persona giuridica di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

L'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale introducendo due nuovi articoli nel libro XI, titolo IV, capo I del codice di rito: l'articolo 740-*bis*, rubricato «Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate» e l'articolo 740-*ter*, rubricato «Ordine di devoluzione».

Si sofferma infine sull'articolo 6, il quale designa l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, quale autorità nazionale anticorruzione. Al riguardo rileva che l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, che ha disposto la soppressione di tale soggetto e l'approvazione di un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto, con il quale le funzioni sono state trasferite al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione – Dipartimento della funzione pubblica rendono necessaria una modifica di tale disposizione.

Il relatore per la 3^a Commissione BETTAMIO (*PdL*) illustra i provvedimenti in titolo. Ricorda preliminarmente che i disegni di legge, sostanzialmente identici, riproducono i contenuti dell'analogo proposta legislativa presentata nella scorsa legislatura, d'iniziativa governativa, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ma non approvata definitivamente per l'anticipato termine della legislatura. Dette proposte ripropongono quindi, anche nella presente legislatura, la necessità per il Parlamento italiano di provvedere alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Sottolinea che la citata Convenzione è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2003 ed è entrata in vigore a partire dal 14 dicembre 2005, con il raggiungimento del *quorum* di ratifiche statali a tal fine necessarie.

Rileva l'opportunità dell'adesione dell'Italia alla Convenzione onde consentire l'applicazione in tempi rapidi del primo accordo a livello mondiale in tema di contrasto alla corruzione come fenomeno sopranazionale, anche in un'ottica di mantenimento delle relazioni internazionali con i Paesi membri delle Nazioni Unite.

A livello contenutistico, ricorda che la Convenzione affronta la tematica della corruzione internazionale quale fenomeno che pone a rischio la stabilità e la sicurezza della società e mira a scongiurare i nessi esistenti tra la corruzione e altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro.

Si sofferma quindi sul Titolo I, recante le disposizioni generali. Ai sensi dell'articolo 1, oggetto della Convenzione sono principalmente la promozione e il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere efficacemente la corruzione; in secondo luogo la promozione e il sostegno alla cooperazione internazionale e all'assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest'ultima, compreso il recupero dei beni; infine la promozione dell'integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici. Evidenzia altresì che l'articolo 4, a protezione della sovranità, stabilisce che gli Stati parte adempiono gli obblighi compatibilmente con i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale e di non intervento negli affari interni di altri Stati, mentre è precluso esercitare nel territorio di altro Stato competenze e funzioni esclusivamente riservate alle autorità di tale Stato dal suo diritto interno.

Richiama quindi le misure ulteriori recate dalla Convenzione con riferimento alla prevenzione della corruzione, alle repressione delle condotte criminose e alla cooperazione internazionale in materia.

Rispetto, poi, ai contenuti dei disegni di legge, osserva che essi recano le misure minime di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di consentire l'adesione dell'Italia alla Convenzione, tenendo conto dei contenuti di carattere obbligatorio della stessa. In particolare, per i profili di competenza della 3^a Commissione, segnala che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre i successivi articoli introducono modifiche alla legislazione vigente e, in particolare, al codice penale (fattispecie incriminatrice della corruzione), alla legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e al codice di procedura penale (introducendo la possibilità di devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate).

Il sottosegretario Stefania CRAXI auspica che le Commissioni riunite possano rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo secondo una tempistica che consenta al Governo di elaborare e procedere alla presentazione di un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Il senatore MARCENARO (PD) fa osservare come i disegni di legge all'ordine del giorno ripropongano la proposta legislativa governativa esaminata nel corso della precedente legislatura. Richiama l'ampia convergenza tra tutte le forze politiche che già allora si era registrata durante l'esame da parte della Camera dei deputati e fa notare come, nella presente legislatura, analogo consenso sussista anche presso le Commissioni riunite. Ritene, pertanto, non giustificata la proposta formulata dalla Rappresen-

tante del Governo nel senso di una sostanziale sospensione dell'esame dei disegni di legge.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), fa presente che, come suo diritto, il Governo si è appellato al comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento in materia di concorrenza di iniziative legislative. Peraltro la sospensione di trenta giorni che il Governo può chiedere in virtù di tale norma coincide di fatto, in questo caso, con la data in cui potrà proseguire l'esame, atteso l'imminente inizio della sessione di bilancio.

Il sottosegretario Stefania CRAXI ribadisce che la propria richiesta di disporre di un margine temporale in relazione all'esame dei provvedimenti da parte delle Commissioni riunite è esclusivamente finalizzata a consentire all'Esecutivo di predisporre un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**RELAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO
AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 905, 586, 955, 956 E 960**

Si sottopone all'esame del Comitato ristretto delle Commissioni 2^a e 3^a riunite il disegno di legge di iniziativa governativa A.S. 905, avente ad oggetto l'Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, nella forma di testo unificato con le integrazioni ritenute opportune all'esito di un confronto con il disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda (A.S. 960), 586 e 580 del sen. Li Gotti, con i disegni di legge di iniziativa governativa (A.S. 995), nonché con il disegno di legge del senatore Compagna (A.S. 955).

Per quanto concerne, in particolare, i disegno di legge 580 e 995 volti entrambi a introdurre modifiche al codice di procedura penale per il compimento, su persone viventi, di prelievi di campioni biologici ed accertamenti medici, devesi rappresentare come il Relatore, per organicità di trattazione, abbia ritenuto opportuno acquisirne i relativi testi i fini di un esame comparativo, ancorché formalmente tali disegno di legge non siano stati assegnati alle Commissioni riunite, nell'ambito della trattazione dei provvedimenti aventi più espressamente ad oggetto l'adesione della Repubblica Italiana al trattato di Prum.

Sono mantenuti gli articoli 1-22 del disegno di legge 905; è inserito il Capo IV relativo alle modifiche al codice di procedura penale in materia di prelievi coattivi; cui seguono gli articoli 29-32, *ex* articoli 23-26 del testo originario del disegno di legge 905.

Con riferimento al disegno di legge n. 586 del senatore Li Gotti e altri. deve incidentalmente rilevarsi in via preliminare l'identità dell'articolato e dei contenuti rispetto al disegno di legge 905 di iniziativa governativa, salvo il disposto dell'articolo 25 relativo alla copertura finanziaria. Pertanto il disegno di legge 586 resta assorbito, quanto agli articoli 1-24 ed all'articolo 26, dal successivo disegno di legge 905, deve invece essere stralciato l'articolo 25, sostituendosi ad esso la previsione di cui all'articolo 25 del disegno di legge 905, tenuto conto che quest'ultimo dettaglia

in modo più specifico i fondi cui attingere per le voci di spesa relative all'istituzione ed al funzionamento della banca dati DNA e del laboratorio centrale per la banca dati DNA, alle convenzioni di cui all'articolo 17 ed allo scambio informativo dei dati del DNA e personali, nonché agli oneri relativi al personale, per il biennio 2008-2009, fatta salva l'applicazione, per gli stanziamenti residui concernenti il periodo successivo, della riduzione dell'autorizzazione di spesa per il fondo istituito, a partire dall'anno 2004, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione e corrispondente a 100.000 di euro.

Il testo unificato, così riadattato, recupera quasi integralmente le disposizioni del Capo IV dell'A.S. 960, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale, diretto ad inserire nel *corpus* del codice di procedura penale novelle dirette a colmare una lacuna normativa originatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238/1996 e comunque finalizzate, in questo specifico ambito, a consentire l'immediata operatività della disciplina relativa all'istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, di cui al Capo II del testo oggi all'esame.

Dalla puntuale descrizione dei contenuti dei singoli articoli emergerà che alla formulazione di alcune delle disposizioni del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda deve ritenersi preferibile la formulazione adottata dal più recente disegno di legge governativo.

Fa eccezione, rispetto ad entrambi gli articolati, la formulazione adottata con riferimento all'introduzione dell'articolo *72-quater*, relativo alla distruzione dei prelievi e dei campioni degli imputati, nel Capo VI (Disposizioni relative alle prove) delle Norme di attuazione del C.P.P.

La disposizione merita di essere rimeditata. All'articolo *72-quater* deve, infatti, essere precisato che la distruzione dei dati e dei campioni acquisiti opera solo ove sia pronunciata sentenza di assoluzione a norma dell'articolo 530 c.p.p., secondo una prospettiva che giustifichi l'istituzione di una Banca dati nazionali del DNA, strumento diretto alla conservazione almeno per un certo arco temporale il materiale biologico prelevato nel luogo ove è stato commesso il fatto per cui si procede. Deve, comunque, essere mantenuta la clausola di garanzia concernente il trattamento dei dati e dei campioni acquisiti diversi da quelli prelevati nel luogo in cui è stato commesso il fatto, con la precisazione che la distruzione è effettuata, su ordine del giudice, a cura del consulente o del perito che hanno proceduto alla relativa analisi. Del tutto superfluo si considera il riferimento agli adempimenti della cancelleria, stando alla formulazione utilizzata nel disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda ed altresì nel disegno di legge governativo al c. 2 dell'articolo *72-quater*.

Prima di procedere ad un esame articolo per articolo, deve essere rilevata la tendenziale sovrapposibilità del disegno di legge governativo (A.S. 995) con il Capo IV del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda (A.S. 960). Inoltre, deve rilevarsi che il disegno di legge n. 995

corrisponde in larga misura al disegno di legge n. 580 del senatore Li Gotti e aa., recante, anch'esso, modifiche al codice di procedura penale per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici. Si precisa che tanto il disegno di legge del senatore Li Gotti quanto il disegno di legge governativo sono stati assegnati alla 2^a Commissione permanente e, per entrambi, formalmente non è ancora iniziato l'esame. Tuttavia, si ritiene del tutto evidente l'opportunità, rispetto alla specifica *sedes materiae*, di inserire nel disegno di legge n. 905 le modifiche al C.P.P. in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

La pressoché totale sovrapposibilità dei due articolati ha indotto a procedere ad una più attenta disamina del disegno di legge governativo, come termine di confronto con il Capo IV del disegno di legge n. 960 dei senatori Rutelli e Zanda, dal momento che il disegno di legge n. 995 rappresenta un testo che sviluppa, poiché presentato successivamente, in termini più dettagliati quanto già disposto dal disegno di legge n. 580, specie con riferimento ai contenuti dell'articolo 224-*bis* (articolo 1 disegno di legge n. 995; articolo 2 disegno di legge n. 580), ed amplia la previsione di cui all'articolo 72-*bis* delle norme di attuazione del C.P.P. (si veda, in proposito, l'articolo 6 del disegno di legge n. 995 rispetto al disegno di legge n. 580).

D'altro canto, entrambi gli articolati meritano, esattamente negli stessi termini, di essere integrati con le previsioni di cui al disegno di legge n. 960 che in ordine alle modifiche al C.P.P. sono ritenute preferibili per le ragioni che seguono.

Il Capo IV (Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale) dell'A.S. 960 consta di sei articoli (articoli 23-28).

Del pari, il disegno di legge n. 995 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale) è un testo che comprende sei articoli (articoli 1-6).

Articolo 23 – Inserisce, dopo l'articolo 224 del C.P.P., l'articolo 224-*bis* e l'articolo 224-*ter*.

L'articolo 224-*bis* attiene ai provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.

In particolare, a differenza dell'A.S. 995, l'articolo 224-*bis* nella formulazione adottata nel disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda viene circostanziato l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle perizie che importino il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale attraverso il riferimento, accanto alla pena dell'ergastolo, alla pena della reclusione non inferiore nel minimo edittale ai tre anni relativamente al reato per cui si procede. Tale precisazione vale a circostanziare in modo formalmente più stringente la gravità dei delitti per i quali sono ammessi detti accertamenti sulla persona da sottoporre alle indagini, diversi da quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo. Tenuto altresì conto che amplia comunque il novero dei delitti di particolare gravità per i quali

detti accertamenti sono ammessi rispetto ai delitti, non colposi, per i quali alla polizia giudiziaria procedono all'arresto obbligatorio in flagranza, presupposto del quale è un minimo edittale non inferiore a cinque anni.

A questo specifico riguardo, la simmetrica previsione dell'A.S. 995, all'articolo 1, parrebbe poter comportare maggiori incertezze applicative in ragione del più generico riferimento, accanto ai delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, alla pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Un secondo elemento di differenziazione riguarda la notificazione dell'ordinanza con cui il giudice dispone l'esecuzione coattiva dei prelievi, nell'ipotesi in cui la persona sa sottoporre all'esame non presti il consenso, a norma del c. 3 dell'articolo 224-*bis*.

Potrebbe essere opportuno recuperare, tra i contenuti dell'ordinanza con cui il giudice dispone l'esecuzione coattiva dei prelievi di materiale biologico, le comunicazioni di cui alle lettere o) e p) dell'articolo 1 del disegno di legge del senatore Compagna (A.S. 955), aventi ad oggetto rispettivamente: (lett. o.) l'avviso che il codice genetico tipizzato sarà inserito nell'apposita banca dati denominata «Gestione computerizzata profili DNA» (GCPD) per ordine del giudice competente a conoscere dell'esecuzione, qualora il soggetto sia condannato con sentenza passata in giudicato nel procedimento in cui è stato ordinato il prelievo, anche qualora costui non debba scontare la pena in regime di detenzione; (lett. p.) l'avviso che, qualora il soggetto che deve sottoporsi al prelievo sia assolto con sentenza passata in giudicato, il codice genetico tipizzato sarà cancellato nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Nella formulazione adottata dai senatori Rutelli e Zanda l'ordinanza è notificata alla persona da sottoporre alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

La medesima ordinanza, nel disegno di legge governativo, deve essere notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

Diversamente, alle persone da sottoporre all'esame peritale diverse dall'indagato o dall'imputato il disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda dedica un articolo *ad hoc*, articolo 224-*ter*, rubricato Provvedimenti del giudice per le perizie su persone diverse dall'indagato o dall'imputato che comportano prelievi o accertamenti coattivi, che differenzia la posizione di detti soggetti, con una disciplina che vale ad individuare in modo più puntuale i presupposti ed i contenuti per l'adozione dell'ordinanza in tali particolari fattispecie da parte del giudice a fronte della mancata prestazione del consenso di essi: nell'ordinanza devono, infatti, essere esplicitate le ragioni per le quali l'accertamento del fatto non può essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti della persona da sottoporre a perizia; l'ordinanza, inoltre, deve contenere l'avviso alla persona interessata della facoltà di farsi accompagnare e assistere da un esperto o da una persona di sua fiducia, dalla stessa indicati.

Di assoluto rilievo deve invece considerarsi la precisazione di cui al c. 7 dell'articolo 224-*bis* del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda, ai fini di scongiurare il rischio di una eventuale pretesa di inutilizzabilità nel corso del processo del materiale biologico prelevato. Si precisa, infatti, che ove l'esame non sia effettuato alla presenza del difensore, l'atto è nullo. Tale precisazione non è contenuta nel disegno di legge governativo. A questo riguardo è indispensabile coordinare tale ultima previsione con quanto previsto all'articolo 24, in ordine all'avviso di cui alla lett. d) dell'ordinanza con cui il giudice dispone l'esecuzione coattiva dei prelievi. L'avviso deve riferirsi all'obbligo, e non alla *facoltà*, di farsi necessariamente assistere da un difensore, mentre invariata resta la facoltà di farsi accompagnare da persona di fiducia. Analogamente alla lettera *b)* dell'articolo 224-*ter*, benché operi un rinvio esplicito alla disciplina di cui all'articolo 224-*bis*, deve essere specificata l'obbligatorietà dell'assistenza del difensore anche per le perizie su persone diverse dall'indagato o dall'imputato.

Articolo 24 – Inserisce, dopo l'articolo 359 C.P.P. (Consulenti tecnici del pubblico ministero), l'articolo 359-*bis* (Prelievo coattivo di campioni biologici), nel quale si prevede, fermo restando quanto previsto all'articolo 349, c. 2-*bis* relativamente al prelievo di materiale biologico da parte della polizia giudiziaria nel corso di attività di identificazione, che quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-*bis* e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne faccia richiesta al giudice per le indagini preliminari, che autorizza le operazioni con ordinanza ove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 224-*bis*.

Identica previsione è contenuta all'articolo 2 del disegno di legge governativo.

La diversità tra i due articolati è rinvenibile nella disposizione dell'articolo 359-*bis*, c. 2, ove si prevede che il pubblico ministero nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, può disporre lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 224-*bis* con decreto motivato, provvedendo altresì a disporre, se del caso, l'accompagnamento coattivo della persona da sottoporre all'esame ove la medesima non vi consenta. Ebbene, con riferimento al termine per la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, l'articolo 24 del Capo IV del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda, prescrive che il giudice provveda al più presto e comunque entro le settantadue ore successive.

Diversamente l'articolo 359-*bis*, c. 2, di cui all'articolo 2 del disegno di legge governativo prevede, con una scelta che privilegia la rapidità della copertura della decisione del pubblico ministero da parte del giudice, che il provvedimento di convalida sia adottato entro le quarantotto ore successive.

Articolo 25 – Si prevede l'inserimento al c. 1 dell'articolo 133 C.P.P. (Accompagnamento coattivo di altre persone), dopo le parole «il perito», la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato.

In ordine a tale disposizione l'articolo 25 del Capo IV del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda e l'articolo 3 del disegno di legge governativo sono identici.

Articolo 26 – Si prevede la soppressione del secondo periodo del c. 2 dell'articolo 354 C.P.P. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).

In ordine a tale disposizione i summenzionati articolati, rispettivamente all'articolo 26 ed all'articolo 4, sono identici.

Articolo 27 – Inserisce all'articolo 392 C.P.P. (Casi), c. 2, nell'ambito della disciplina dell'incidente probatorio, in fine le parole ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis.

Anche con riferimento a tali integrazioni i due articolati, rispettivamente all'articolo 27 ed all'articolo 5, sono identici.

Articolo 28 – Prevede un'integrazione significativa nel Capo VI (Disposizioni relative alle prove) delle Norme di attuazione del C.P.P., cui si fatto sopra riferimento in ordine all'articolo 72-*quater*, disposizione sulla quale si ritiene di dovere comunque intervenire.

Deve ritenersi preferibile la formulazione adottata dall'articolo 6 del disegno di legge governativo rispetto all'articolo 28 del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda, mantenendo comunque il riferimento, nel corpo del testo, all'articolo 224-*ter*.

L'articolo 72-*bis*, c. 1, nel disegno di legge governativo prescrive che ove il prelievo debba effettuarsi su un minore, una persona palesemente incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il relativo consenso sia prestato dal genitore o dal tutore, i quali potranno presenziare alle operazioni.

L'articolo 72-*bis*, c. 1, del Capo IV del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda fa riferimento esclusivamente al minore ed alla persona interdetta per infermità di mente, prevedendo un duplice adempimento con riferimento alla notifica che, in tali casi, dovrebbe effettuarsi anche nei confronti delle persone che su di essa esercitano la potestà o la tutela, le quali devono prestare il consenso ad accompagnarla. Per gli esercenti la potestà e la tutela è previsto il dovere di presenziare alle operazioni, salvo che ne siano esentate dal giudice o dal pubblico ministero per ragioni di rispetto del pudore della persona da sottoporre agli accertamenti.

Ebbene, a tal riguardo, non si vede quale sia l'utilità della doppia notifica al minore ed alla persona interdetta per infermità di mente ed al contempo al genitore o al tutore e privo di qualsivoglia rilievo giuridico pare il riferimento al consenso all'accompagnamento e non alle operazioni da effettuarsi da parte dei soggetti esercenti la potestà o la tutela.

Con riferimento alla presenza alle operazioni di prelievo di materiale biologico è apparsa preferibile l'opzione del disegno di legge governativo che consente a detti soggetti la scelta, poiché prevederne l'obbligo potrebbe comportare ritardi nell'esecuzione delle operazioni o, nell'ipotesi di esenzione, l'adozione dei provvedimenti all'uopo previsti, ai sensi dell'articolo 28 del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda, potrebbero

comportare lungaggini procedurali con evidenti ricadute negative sulla necessaria sollecitudine delle operazioni.

Identica, in entrambi gli articolati, è la previsione relativa alla mancanza, alla non reperibilità o al conflitto di interessi con la persona da sottoporre ad esame del genitore o del curatore. In tali casi si prevede che il consenso sia prestato da un curatore speciale nominato dal giudice. Unica differenza sta nella collocazione della previsione, tenuto comunque conto dell'adeguatezza sistematica della collocazione di cui al c. 2 dell'articolo 72-*bis* del disegno di legge governativo, diversamente dall'inserimento al c. 4 dell'articolo 72-*bis* operato dal disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda.

Con riferimento all'eventualità che persone minori, incapaci o interdette non si presentino, nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati per l'esame, per l'applicabilità dell'accompagnamento coattivo deve ritenersi più opportuno il rinvio, in quanto applicabile, alla disciplina di cui agli articoli 224-*bis*, 224-*ter* e 359-*bis* del C.P.P. Appare, invece, ridondante la duplicazione che si legge per tali ipotesi al c. 2 e al c. 3 dell'articolo 72-*bis* operata nel disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda.

Identica, in entrambi gli articolati, è la previsione di cui all'articolo 72-*ter*.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 905, 586, 955, 956 E 960**

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in

conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Art. 3.

(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

Art. 4.

(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

CAPO II

ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL
LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE
DEL DNA

Art. 5.

(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.

2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Art. 6.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;
- b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;
- c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
- d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
- e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;
- g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

Art. 7.

(Attività della banca dati nazionale del DNA)

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

- a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
- b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
- c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
- d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Art. 8.

(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

Art. 9.

(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;

b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;

c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:

a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 378 e 379, capo II, tranne quello di cui all'articolo 390 del codice penale;

b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I e capo II, del codice penale;

c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis del codice penale;

d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;

e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) reati previsti dal codice civile;

g) reati in materia tributaria.

3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.

5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.

6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

Art. 10.

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, può chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

Art. 11.

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'*European Network of Forensic Science Institutes* (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.

2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.

3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

Art. 12.

(Trattamento dei dati e accesso, tracciabilità dei campioni)

1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.

2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è effettuato con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.

4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.

5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13.

(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

2. A seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.

3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede anche d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.

4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento ed il campione biologico viene conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al capo II, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo II, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Art. 15.

(Istituzioni di garanzia)

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

Art. 16.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della

difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;

d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 al CNBBSV;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

Art. 17.

(Norme transitorie)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.

3. Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 25, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il

termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:

a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

b) le singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

Art. 18.

(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;

d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Art. 19.

(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, sono applicate conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20.

(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti Autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.

2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

Art. 21.

(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'Autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 22.

(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:

a) la facoltà d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;

b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'articolo 21 della presente legge.

2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

CAPO IV

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI
ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ
PERSONALE

Art. 23

(Modifiche all'art. 224 del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 224-bis. – *(Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale).* – 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona indagata o imputata da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso dell'obbligo di farsi assistere da un difensore, in assenza del quale sarà nominato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, e della facoltà di farsi accompagnare e assistere da persona di sua fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, può essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento;

g) l'avviso che il codice genetico tipizzato sarà inserito nella apposita banca dati denominata «Gestione computerizzata profili DNA» (GCPD) per ordine del giudice competente a conoscere dell'esecuzione,

qualora il soggetto sia condannato con sentenza passata in giudicato nel procedimento in cui è stato ordinato il prelievo, anche qualora costui non debba scontare la pena in regime di detenzione;

h) l'avviso che, qualora il soggetto che deve sottoporsi al prelievo sia assolto con sentenza passata in giudicato, il codice genetico tipizzato sarà cancellato nel termine di dei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata alla persona da sottoporre alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. In ogni caso, a parità di risultato, devono essere prescelte le tecniche meno invasive e più rispettose della dignità e del decoro della persona.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

6. Se la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'ordinanza di cui al medesimo comma 1. Se, pur comparando, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è ridotto al minimo indispensabile ed è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita da un difensore.

Art. 224-ter. – (Provvedimenti del giudice per le perizie su persone diverse dall'indagato o dall'imputato che comportano prelievi o accertamenti coattivi). – 1. Quando è assolutamente necessario eseguire le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 224-bis nei confronti di persona non indagata o non imputata, si osservano le disposizioni di cui allo stesso articolo 224-bis, in quanto applicabili. In tale caso l'ordinanza contiene:

a) l'indicazione delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non può essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti sulla persona da sottoporre a perizia;

b) l'avviso alla persona interessata della facoltà di farsi accompagnare e assistere da un esperto o da persona di sua fiducia, dalla stessa indicati, fermo quanto disposto all'art. 224-bis, comma 2, lettera d).

2. Se l'ordinanza di cui al comma 1 è adottata nella fase delle indagini preliminari, è omesso il riferimento a qualsiasi indicazione idonea a diffondere notizie attinenti alle indagini che devono rimanere segrete».

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 359 del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 359-bis. – *(Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi)*. – 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis o all'articolo 224-ter e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis o dall'articolo 224-ter, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di inutilizzabilità delle operazioni».

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 133 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 354 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis».

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 72-bis. – *(Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su persone incapaci)*. – 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, palesemente incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.

2. Se le persone indicate al comma 1 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice.

Art. 72-ter. – *(Redazione del verbale delle operazioni)*. – 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all'effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.

Art. 72-quater. – *(Distruzione dei campioni biologici)*. – 1. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza di assoluzione di cui all'art. 530 C.P.P. divenuta irrevocabile, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.

2. In ogni caso non sono soggetti a distruzione i dati ed i campioni biologici prelevati nel luogo in cui è stato commesso il fatto per cui si procede».

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44.

Art. 30.

(Accordi internazionali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008, euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008, euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ad euro 4.910.000 per l'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 18 novembre 2008

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CURSI

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione delle Comunità europee. – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili» (n. 11)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 12)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra il 2020 (n. 13)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del Regolamento (n. 14)

Commissione delle Comunità europee. – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. 15)

Commissione delle Comunità europee. – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Due volte 20 per il 2020. L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (n. 16)

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice per la 10^a Commissione, ricorda che gli atti comunitari in esame costituiscono l'insieme di misure del cosiddetto pacchetto «clima-energia» presentato dalla Commissione europea nel gennaio del 2007 e successivamente integrato nel gennaio di quest'anno. Il pacchetto di proposte, alcune delle quali contengono degli schemi di direttive, fissano una serie di obiettivi, sicuramente ambiziosi, con riguardo alla riduzione di emissioni di gas serra, all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica. Tale insieme di misure traggono la loro origine dalla comunicazione della Commissione europea, presentata sempre nel gennaio del 2007, in cui era stato individuato il percorso per limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius.

Le proposte del pacchetto clima-energia sono state incrementate, nel gennaio del 2008, con l'individuazione da parte della Commissione europea di ulteriori misure che dovrebbero accrescere in misura significativa il ricorso a fonti di energia rinnovabile imponendo a ciascuno dei Governi degli Stati membri degli obiettivi giuridicamente vincolanti. Le proposte della Commissione europea, inoltre, mirano ad una profonda riforma del sistema di scambio delle quote di emissione con la contestuale individuazione di un tetto massimo a livello comunitario delle emissioni stesse al fine di incoraggiare ciascun Stato membro ad investire nello sviluppo di tecnologie produttive maggiormente efficienti e pulite.

Il pacchetto legislativo presentato dalla Commissione europea, meglio noto come pacchetto 20-20-20, prosegue la relatrice, si propone l'obiettivo di ridurre, entro il 2020, di almeno il 20 per cento, le emissioni di gas serra elevando al contempo al 20 per cento la quota di energia ricavata da fonti rinnovabili.

In particolare, passando all'esame delle diverse proposte della Commissione europea segnala la proposta di modifica della direttiva n. 87 del 2003 sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (ETS). Sulla base della proposta presentata la possibilità di ricorrere allo scambio di quote riguarderà tutti gli impianti industriali responsabili delle emissioni; al contempo le quote di emissione che possono essere immesse sul mercato verranno progressivamente diminuite nei prossimi anni in modo da consentire una riduzione, entro il 2020, del 20 per cento delle emissioni rispetto ai livelli registrati nel 2005. Gli introiti derivanti dal sistema di vendita delle quote verranno invece assegnati agli Stati membri e saranno utilizzati per la promozione dell'innovazione nei settori delle energie rinnovabili, della ricerca e dello sviluppo nonché nelle attività di cattura e stoccaggio del carbonio.

Una seconda proposta concerne la riduzione delle emissioni di gas serra nei settori che non rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. La relatrice ricorda che rientrano in tali settori i trasporti, l'edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura e i rifiuti. In questo caso l'obiettivo fissato dall'Unione europea è quello di una riduzione delle emissioni per tale settore pari al 10 per cento rispetto ai livelli del 2005.

Particolarmente significativa inoltre, è la proposta di direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili che costituirà, osserva la relatrice, un primo passo per tutti gli Stati membri verso una modifica dell'attuale struttura del consumo energetico. A tale proposito ricorda che in ambito comunitario la produzione di energia da fonti rinnovabili è pari solamente all'8,5 per cento. L'intera Unione europea, pertanto, in base agli obiettivi fissati sarà chiamata ad incrementare entro il 2020 di più del 10 per cento il ricorso a fonti di energia rinnovabili. Per conseguire tale risultato la Commissione ha individuato dei singoli obiettivi assegnati a ciascun Stato membro. La proposta di direttiva, da ultimo, prevede un sensibile incremento dell'uso dei biocarburanti nel settore dei trasporti: per ciascun Stato membro infatti è stabilito che entro il 2020, vi dovrà essere un utilizzo di almeno il 10 per cento di combustibili derivanti da biocarburanti.

Particolare attenzione merita, da ultimo, rileva la relatrice, la proposta della Commissione relativa alla disciplina giuridica della cattura e dello stoccaggio del carbonio. L'obiettivo della Commissione europea, infatti, come emerge dalla proposta stessa è quello di armonizzare la normativa relativa allo stoccaggio in sicurezza del CO₂ in formazioni geologiche regolando a livello comunitario le procedure per la concessione e la revoca delle relative autorizzazioni per lo svolgimento di tali attività.

Il pacchetto clima-energia, come è noto, ha concentrato nelle ultime settimane l'attenzione dell'Italia e degli altri Paesi membri. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 15-16 ottobre 2008 ha confermato il proprio impegno in materia di cambiamento climatico chiedendo alla Presidenza una intensificazione dei lavori per una approvazione del pacchetto entro dicembre, tenendo conto delle posizioni di ogni Stato membro, nell'ottica di un rapporto costo-efficacia rigorosamente definito.

Dà quindi conto delle conclusioni del Consiglio dei ministri dell'Ambiente, riunitosi a Lussemburgo il 20 ottobre scorso e ricorda che il pacchetto è attualmente all'esame del Parlamento europeo mentre l'approvazione in prima lettura è prevista per la sessione di dicembre.

L'Italia, prosegue la relatrice, ha richiesto di rivedere i criteri di calcolo dei target nazionali. Gli obiettivi sono ritenuti particolarmente impegnativi e difficili da raggiungere: 17% di rinnovabili rispetto agli attuali 5,2%; -13% sui settori non coperti dall'ETS cioè manifatturiero a bassa intensità di energia, trasporti ed edilizia. La riduzione delle quote di emissioni di gas serra potrebbe provocare un aumento dei costi dell'energia elettrica ed un generalizzato incremento dei costi nei settori ad elevata intensità energetica, con conseguente perdita di competitività per le imprese. Pertanto la posizione italiana si incentra su un pieno utilizzo dei meccani-

smi di flessibilità che potrebbero aiutare a raggiungere gli obiettivi e ridurre i costi. Si sofferma quindi sui due principali orientamenti: l'attenuazione dell'impatto del pacchetto sul sistema industriale per tutelarne la competitività e il riesame complessivo del rapporto costo/beneficio derivante dall'applicazione del pacchetto.

Allo stato attuale si è creato un ampio fronte e le confederazioni industriali di 26 dei 27 paesi membri hanno firmato un documento comune partendo dall'iniziativa assunta dalle due confederazioni tedesca e italiana. Ciò che si chiede è di contemperare esigenze di competitività e di funzionamento dei mercati, di sicurezza degli approvvigionamenti di energia e di lotta al cambiamento climatico. Per questo è importante anche la collaborazione strategica e tecnologica con alcuni Paesi tra cui la Cina e l'India che non fanno parte dell'UE, per non rischiare che gli sforzi europei restino finiti a se stessi.

La relatrice rileva quindi che si dovrà bilanciare la lotta al cambiamento climatico con gli altri elementi del pacchetto: competitività e sicurezza degli approvvigionamenti.

Sottolinea che altri Paesi potranno contare su importanti ritorni industriali (solare ed eolico per la Germania, eolico per la Spagna, nucleare per la Francia) mentre l'Italia non dispone di tecnologie da porre in campo e trarre vantaggi nell'attuazione del pacchetto. A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 15-16 ottobre il Governo italiano ha sottolineato che i costi previsti per l'Italia dal pacchetto clima sono stimati in 181,5 miliardi di euro tra il 2010 e il 2020, con un costo annuo di 18,2 miliardi di euro e un peso pari all'1,4% del Pil.

In conclusione rileva che una delle sfide delle prossime settimane di contrattazione tra i partner europei, pertanto, è costituita dalla necessità che il pacchetto «clima-energia» non venga avvertito come un onere insostenibile per gli Stati membri i quali dovranno addivenire ad una soluzione senza compromettere la competitività dei loro sistemi economici. Sottolinea infine che l'impegno dell'Europa, nella riduzione delle emissioni dovrà costituire solo una parte di un accordo complessivo da raggiungere su scala globale con i principali paesi responsabili delle emissioni come gli Stati Uniti, la Cina, l'India e gli altri Paesi emergenti.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore per la 13^a Commissione, fa presente che una serie di misure così impegnative per gli Stati e per i loro sistemi produttivi, quali sono quelle previste dal «pacchetto clima-energia», devono basarsi su valutazioni scientifiche certe e tener conto delle ripercussioni che le azioni conseguenti causano sui sistemi produttivi e, di conseguenza, sui livelli occupazionali dei Paesi che le intendono adottare. È certo che il clima sia mutevole: negli ultimi decenni la temperatura media è aumentata o diminuita, con un aumento medio, probabile nell'ultimo secolo, di 0,5 gradi centigradi. Uno degli obiettivi delle misure europee in esame è di ridurre del 20 per cento le emissioni dei gas serra, principalmente di anidride carbonica, entro il 2020. L'aumento dell'anidride carbonica emessa dovrebbe contribuire ad un aumento delle tempe-

rature ed è possibile che l'attività dell'uomo sia responsabile di tale situazione, ma l'anidride carbonica non è il maggiore responsabile dell'effetto serra, che è prodotto per ben il 55 per cento da vapore acqueo, dal 24 per cento dalle nubi, dal 14 per cento dall'anidride carbonica, dal 5 per cento dall'ozono, dal 2 per cento da altri gas. L'influenza dell'attività antropica nell'aumento dell'anidride carbonica è certa, ma il livello di questa influenza potrebbe essere limitato, in quanto i modelli matematici per la previsione del clima non riescono a simulare in modo attendibile gli effetti del vapore acqueo. Le prove geologiche della variabilità del clima si trovano nelle quindici ere glaciali negli ultimi due milioni di anni, nelle quali l'attività umana era assente o assolutamente marginale. La quantità complessiva di gas serra è inoltre in gran parte di origine naturale, dalle eruzioni vulcaniche ai processi di fermentazione e decomposizione ampiamente diffusi in natura. L'atmosfera contiene tre milioni di megatonnellate di anidride carbonica, l'attività umana ne immette ogni anno 6.000 megatonnellate che l'applicazione degli impegni di Kyoto ridurrebbe appena a 5.850 megatonnellate. Se l'anidride carbonica rappresenta solo il 14 per cento dei gas che producono l'effetto serra, se di quel 14 per cento circa il 96 per cento deriva da processi naturali e solo una parte di circa il 4 per cento è di produzione antropica e se su quel 4 per cento della parte di produzione di anidride carbonica antropica globale si interviene con sforzi solamente sulla porzione di produzione europea con una riduzione richiesta del 20 per cento, ci si rende conto di quanto sia scarsamente incisivo quello che si intende fare. Lo stesso assunto su cui si basa il protocollo di Kyoto è infatti che anche il rispetto completo degli accordi non porterebbe alcun impatto significativo sul clima. Pare quindi evidente che, ammesso che esista un sistema riconosciuto in grado di misurare gli eventuali benefici delle politiche ambientali che si intendono promuovere, l'ottimismo di alcuni decisori politici verso le misure proposte non trovi un adeguato riscontro dal punto di vista scientifico, ma nemmeno da quello intuitivo. Non è corretto inoltre considerare l'anidride carbonica un pericoloso inquinante: dalla fotosintesi invece dipende la sopravvivenza degli organismi posti lungo tutte le catene alimentari, uomo incluso. L'anidride carbonica è indispensabile per le piante, ne determina la crescita, la resistenza alla siccità e la capacità di immagazzinare altra anidride carbonica. Questa impostazione fuorvia l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità, sui veri problemi dell'inquinamento dell'aria, dannosi sia per la salute umana che per l'ambiente nel suo complesso, quali quelli delle emissioni di micropolveri ed inquinanti chimici prodotti dai processi di combustione per la produzione di energia, il riscaldamento domestico e la mobilità, che si depositano sui prodotti agricoli e che vengono normalmente respirati causando gravi patologie sanitarie. Una politica ambientale più concreta dovrebbe puntare maggiormente l'attenzione ed impegnare risorse per mettere a punto sistemi di produzione di energia elettrica a basso costo e prive di emissioni nocive, con l'obiettivo di contrastare e ridurre tali fattori inquinanti certamente dannosi per la salute umana. Non secondaria è poi l'analisi delle ripercussioni che le azioni previste dal «pac-

chetto clima-energia» causerebbero ai sistemi produttivi e di conseguenza sui livelli occupazionali dei Paesi che le adottassero. Sotto questo profilo è indispensabile valutare l'impatto che la recente crisi finanziaria sta producendo sull'economia reale. Senza crescita e con una aumentata difficoltà nell'accedere al credito, le aziende saranno nell'impossibilità di investire nell'innovazione necessaria a ridurre le emissioni del 20 per cento e saranno spinte ad ulteriori delocalizzazioni produttive in Paesi che non aderiscono a questa scelta unilaterale dell'Europa con il paradossale risultato di danneggiare un'economia già in difficoltà ed aumentare le emissioni in atmosfera. La globalizzazione dei mercati non consente ad economie singole, come quella europea, di sopportare oneri aggiuntivi per il raggiungimento di obiettivi ambientali più ambiziosi se i loro diretti competitori, come nel caso dell'Asia e dell'America, non intendono seguirle su questa strada. Basti pensare che, dal 2005 al 2030, a fronte della riduzione delle emissioni europee proposta, pari circa al 2 per cento, costosa perché applicata ad un sistema produttivo già molto efficiente, in Cina le emissioni crescerebbero del 123 per cento, in India del 200 per cento, in Usa del 24 per cento ed in Russia del 33 per cento. Un contributo, quello europeo, pressoché simbolico, che – diversamente da quanto indicato dalla Commissione europea – non avrà l'effetto di convincere Cina, India, Brasile, Sud Africa, e USA, ad assumere impegni simili a quelli europei, come emerge dallo stato del negoziato in preparazione della Conferenza sui cambiamenti climatici del 2009 a Copenaghen e dalle recenti riunioni in ambito G8+5.

Valutazioni indipendenti calcolano che il costo del pacchetto, così come proposto, non sarà inferiore a 0,70 del PIL dell'Unione, senza considerare che le stime della Commissione assumono come riferimento uno scenario, ormai non più realistico, che prevede per l'Europa una crescita del PIL del 2,2-2,4 per cento e per l'Italia dell'1,2-1,9 per cento (rispettivamente nei periodi 2000-2010 e 2010- 2020), con prezzi energetici sostanzialmente costanti compresi, tra il 2005 e il 2020, tra 54 e 61 dollari per barile. Tali stime non tengono conto del mutato contesto macroeconomico ed inoltre riducono drasticamente le risorse a disposizione dei governi e delle imprese per gli investimenti infrastrutturali necessari a cambiare il sistema energetico europeo: in ogni caso il costo del pacchetto non è prevedibile, ma è certamente di gran lunga superiore a quello previsto dalla Commissione europea.

Inoltre, va segnalata la situazione italiana che secondo lo scenario «pessimistico» della Commissione europea, porterebbe l'Italia a sostenere nel 2020 un costo pari complessivamente all'1,14 per cento del PIL, a fronte di un impatto sull'UE dello 0,7 per cento del PIL, con un differenziale a sfavore dell'Italia superiore al 60 per cento. Tradotto in numeri si tratta di una cifra variabile tra i 16 ed i 20 miliardi l'anno, tra il 2008 ed il 2020, per un totale di oltre 200 miliardi che peserebbero in modo devastante sull'economia italiana, a fronte di una riduzione delle emissioni globali non superiore allo 0,3 per cento. Come si vede l'Italia dovrebbe sostenere un costo superiore alla media europea, anche se il Paese ha emis-

sioni *pro capite* e «intensità di carbonio» più basse della media europea: una autentica inversione del principio «chi inquina paga».

Infine, è interessante notare che il neo eletto Presidente Obama ha chiarito che nei prossimi anni gli USA saranno molto impegnati nel mercato interno a sostenere la diversificazione delle fonti energetiche, con un ruolo importante per le fonti rinnovabili, al fine di sostenere la sicurezza energetica degli USA e ridurre le emissioni, senza tuttavia prevedere la partecipazione degli USA al Protocollo di Kyoto, ovvero agli stessi vincoli dell'Unione europea. Mentre la Cina ha chiesto ai paesi ricchi di istituire un fondo per le tecnologie pulite a favore delle economie dei Paesi in via di sviluppo, senza assumere alcun impegno ad assumere obiettivi simili a quelli del pacchetto europeo. L'Europa scommetterebbe al buio, sulla base di presunti mutamenti climatici difficilmente valutabili a causa dell'incertezza dei modelli matematici che non consentono ancora di comprendere l'interazione dei fattori fisici in gioco, quali l'interazione tra oceani ed atmosfera, il ciclo dell'acqua, la formazione delle nubi e la loro copertura, il rapporto tra vegetazione ed atmosfera ed il ciclo del carbonio e che, ad oggi, rappresentano ancora una grande sfida per la scienza e non certo un punto di arrivo consolidato. L'Europa ed ancor più l'Italia metterebbero inoltre a rischio la competitività delle proprie economie senza avere alcuna certezza sulla partecipazione delle altre economie ad un impegno globale, anzi con la prospettiva di andare verso uno scenario di penalizzazione del proprio sistema economico, con conseguente peggioramento occupazionale, una ulteriore spinta alla delocalizzazione delle produzioni e la beffa di una crescita vertiginosa delle emissioni globali causate dai Paesi che non aderiranno a tale scelta.

Alla luce di queste preoccupanti valutazioni è opportuno che il Governo proponga all'Unione europea un profondo riesame, dei tempi e dei contenuti, del «pacchetto clima-energia», tenendo conto delle mutate condizioni socio-economiche maturate nelle ultime settimane che consigliano di abbandonare la strada delle decisioni unilaterali in tema di gas serra, puntando invece all'aumento della sicurezza energetica europea, alla ulteriore riduzione degli inquinanti atmosferici e ad un accordo globale finalizzato all'aumento dell'efficienza tecnologica ed ambientale dei processi produttivi nei Paesi attualmente più arretrati da questo punto di vista.

La senatrice BONINO (PD) interviene brevemente per alcune precisazioni sulla relazione svolta dalla senatrice Vicari.

Il ministro PRESTIGIACOMO rileva che l'esame degli atti comunitari da parte delle Commissioni riunite 10^a e 13^a del Senato giunge in un momento particolarmente delicato ed importante per la definizione in sede europea del pacchetto «clima-energia». Ricorda infatti che questi giorni sono infatti decisivi per la definizione di un negoziato che, anche grazie alla posizione assunta dal Governo italiano, è stato riaperto. Sottolinea che l'Esecutivo, fin dal suo insediamento, ha dichiarato di sostenere le fi-

nalità e gli obiettivi del pacchetto chiedendo che tali obiettivi fossero perseguiti tenendo in considerazione la sostenibilità economica delle misure, l'equità nella ripartizione degli oneri tra i *partner* europei, un ragionevole rapporto tra costi e benefici ambientali e il rispetto del principio «chi più inquina più paga». Osserva che tali istanze non contrastano in alcun modo con gli obiettivi di lotta ai gas serra previsti nel «pacchetto» che impegna i paesi europei su obiettivi ambiziosi quali la riduzione dell'emissione di gas ad effetto serra del 20 per cento, la riduzione dei consumi energetici del 20 per cento, la produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20 per cento dei consumi energetici nonché l'utilizzo di biocombustibili per il 10 per cento della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti. Ricorda quindi che tali obiettivi sono oggetto di diversi separati provvedimenti: una proposta di direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione dei gas effetto serra; una proposta sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e una proposta di direttiva relativa alla disciplina giuridica della cattura e dello stoccaggio del carbonio. A tali proposte è inoltre collegata la proposta di direttiva riguardante l'emissione CO₂ del settore auto. L'Esecutivo, al fine di evitare le penalizzazioni per l'Italia, a causa dei criteri adottati in sede comunitaria ha svolto un'analisi di alcune criticità del pacchetto clima-energia che sono state evidenziate agli altri Paesi membri in tutte le occasioni internazionali. Con particolare riguardo al tema dei costi del pacchetto per l'Italia evidenzia che secondo alcune stime rese note dalla Commissione europea l'Italia dovrebbe sopportare un onere economico pari al 1,8 per cento del PIL, stimabile attorno ai 181,5 miliardi di euro, con un costo annuo di 18,2 miliardi di euro. Il costo complessivo per l'Italia risulta in valore assoluto il più alto tra i 27 Paesi membri. Fornisce quindi alcuni ulteriori elementi evidenziando che in relazione ai dati sul Prodotto interno lordo il pacchetto «clima-energia» risulterà più gravoso rispetto al costo che dovranno affrontare paesi come la Germania, la Francia e la Gran Bretagna. Gli elementi di disparità nella ripartizione degli oneri, prosegue il Ministro, sono stati anche confermati in sede di tavolo tecnico con la Commissione dove è emerso che l'onere italiano del pacchetto in termini di percentuale sul PIL è superiore del 40 per cento alla media europea e, segnatamente, superiore agli altri grandi paesi UE. Tali stime non tengono conto degli effetti indiretti sull'economia determinati dall'aumento dei costi per il sistema produttivo e dal rischio legato alle conseguenti delocalizzazioni con ricadute negative sul commercio estero, sui consumi interni e quindi sull'occupazione senza contare i costi che ricadrebbero sui cittadini. Osserva altresì che una grave penalizzazione per l'Italia deriverà dalle previsioni relative al settore auto e ribadisce pertanto che il costo dell'intero pacchetto risulterebbe molto elevato per l'Italia sia in termini economici che di competitività a fronte di modesti risultati in termini di miglioramento ambientale qualora gli impegni dell'Europa non fossero accompagnati dai grandi produttori dei gas serra come gli Stati Uniti, la Cina e l'India. A tale proposito si sofferma sugli orientamenti del neo Presidente Obama che inducono ad un atteggiamento di speranza sul nuovo e forte

impegno americano sul fronte dei cambiamenti climatici e sottolinea come l'Italia nella recente Conferenza ONU di Varsavia, abbia ribadito, in sintonia con gli altri Paesi europei, l'importanza dell'impegno sul negoziato preparatorio della conferenza di Copenaghen che dovrebbe fissare gli impegni di tutti i paesi del mondo dal 2012 al 2020. Da ultimo si sofferma sulla necessità di inserire delle clausole di revisione e di assicurare una maggiore flessibilità, ben oltre quella attualmente prevista, delle modalità e degli strumenti a disposizione dei governi e delle imprese per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto «clima-energia» nonché di prevedere l'individuazione di specifiche misure per la salvaguardia dei settori manifatturieri che sono più esposti alla concorrenza internazionale a causa dei limiti ambientali più stringenti. Richiama quindi l'attenzione sul fatto che proprio nella giornata di oggi, nell'ambito dell'incontro bilaterale Italia-Germania, il primo ministro italiano e il cancelliere tedesco stanno discutendo del pacchetto «clima-energia» e dei costi e delle ripercussioni che le misure previste dall'Unione europea potrebbero avere in particolare per l'industria manifatturiera segnata dalla crisi e dalla contrazione dei consumi. Auspica, pertanto, che nelle prossime settimane gli sforzi per trovare una intesa equa e sostenibile siano intensificati poiché è nell'interesse di tutti, dell'Italia in primo luogo, che la battaglia europea per l'ambiente non incontri battute d'arresto ma possa proseguire in una cornice di realismo e concretezza.

Si apre il dibattito.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver rilevato che il ministro Prestigiacomo, a differenza del senatore Fluttero, ha mostrato di non considerare i mutamenti climatici un'invenzione degli ambientalisti e di qualche scienziato, fa presente che lo sforzo richiesto all'Italia nell'ambito del «pacchetto clima-energia» dell'Unione europea è sicuramente impegnativo e complesso, ma esso non può essere valutato, come ha fatto oggi il Ministro dell'ambiente, esclusivamente in termini di costi economici, giacché le politiche per i cambiamenti climatici rappresentano anzitutto una straordinaria occasione di modernizzazione economica e di rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, come dimostra l'impatto positivo degli interventi per l'efficienza energetica.

Per quanto riguarda poi l'equa ripartizione degli oneri del «pacchetto clima-energia» tra i *partner* europei, occorre riconoscere che l'Italia ha già ottenuto uno sconto significativo in sede europea, dato che in questi anni, nonostante gli impegni derivanti dal Protocollo di Kyoto, le emissioni nazionali di gas serra sono venute aumentando.

Il Governo italiano fa bene a far valere in sede europea gli interessi nazionali in vista di una equa ripartizione degli oneri, mentre sarebbe un grande errore non accettare nel loro complesso, quanto a tempistica ed obiettivi riferiti all'intera Unione europea, gli impegni del «pacchetto clima-energia», che peraltro non sono messi in discussione neppure dalla Confindustria europea.

Piuttosto che ipotizzare solitarie richieste di rinegoziazione della tempistica e dei *target* del pacchetto, l'Italia dovrebbe preoccuparsi maggiormente di tutelare le esigenze e gli interessi dell'industria automobilistica nazionale, pesantemente penalizzata dai contenuti della proposta di regolamento sui livelli di prestazione in materia di emissioni delle nuove autovetture.

La senatrice BONINO (*PD*) suggerisce al ministro Prestigiacomo di valutare opportunamente la posizione da sostenere in ambito europeo prima di assumere una posizione di veto su questioni, quale è quella in esame, che non richiedono comunque l'unanimità nella decisione. Augura poi che l'Italia riesca, nei negoziati in corso, ad ottenere risultati migliori di quelli da lei stessa ottenuti quando ha ricoperto la carica di Ministro delle politiche comunitarie, nel corso della passata legislatura, allorché dovette fronteggiare l'accordo franco-tedesco nel settore delle automobili. Fa poi presente che gli obiettivi di recupero di efficienza energetica non sono vincolanti e, pertanto, gli Stati membri dell'Unione europea non li perseguono con eguale impegno. In tale contesto, in ambito europeo, si sta sviluppando un movimento che vorrebbe rendere vincolante l'obiettivo del recupero del 20 per cento dell'efficienza energetica. Per quanto riguarda, invece, l'obiettivo minimo obbligatorio del 10 per cento per la quota di biocarburanti nei trasporti, che ogni Stato membro dovrà conseguire entro il 2020, ritiene tale proposta poco realistica in considerazione dello scarso rendimento energetico dei biocarburanti e dei connessi aumenti di prezzo dei prodotti alimentari da cui si ottengono gli stessi biocarburanti.

Il senatore ORSI (*PdL*) osserva che, nell'ambito del processo di negoziazione in ambito europeo, è necessario focalizzare l'attenzione sulle modalità attraverso cui vengono fissati gli obiettivi in materia di energia spesso ispirate dalle esigenze dei singoli Stati più che dal conseguimento di un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali. Sussistono infatti elementi di forte ingiustizia nell'imporre ai Paesi meno sviluppati gli stessi vincoli dei Paesi che già hanno raggiunto un certo grado di sviluppo e quindi di benessere. In tale contesto è necessario attuare meccanismi che abbiano una reale efficacia perequativa. Condivide la preoccupazione espressa dalla senatrice Bonino che l'obiettivo del recupero di efficienza energetica non sia considerato vincolante e paventa possibili aumenti del prezzo degli alimenti a seguito dell'impiego di questi come biocombustibili. Per quanto riguarda, infine, lo sviluppo delle energie rinnovabili sottolinea la necessità che questo sia reso compatibile con le esigenze ambientali delle aree locali di interesse comunitario: a tale proposito ricorda le complesse problematiche inerenti l'insediamento dei parchi eolici.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ritiene che la posizione del Governo italiano sia troppo difensiva e non riesca a tutelare il sistema produttivo ed industriale nazionale. Invita quindi il Governo a gestire con accortezza le

tecniche di negoziazione in ambito europeo. La sfida competitiva dell'Italia deve essere rivolta ai grandi Paesi europei e del mondo ed è pertanto necessario utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per non fare accrescere il divario tecnologico attualmente esistente. Fa infine presente al Ministro dell'ambiente la necessità di sfruttare le grandi opportunità offerte dal sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (ETS) da cogliere attraverso un'azione incisiva nell'ambito del relativo comitato di gestione.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) si dichiara in perfetta sintonia con le considerazioni svolte dal senatore Fluttero e fa presente che, ad oggi, nessuno studio scientifico induce a ritenere attendibili le previsioni e le analisi che sono alla base delle misure finalizzate a limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius.

La senatrice SBARBATI (*PD*) rileva che il Governo italiano si è giustamente mosso con determinazione e fermezza al fine di ottenere un'equa ripartizione dei costi che i *partner* europei dovranno sostenere per attuare il «pacchetto clima-energia».

Il senatore MESSINA (*PdL*), premessa l'innegabile rilevanza delle tematiche ambientali, richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che le tesi a sostegno della causa antropologica dei mutamenti climatici non sono a tutt'oggi scientificamente provate, anche perché è stato evidenziato che analoghi gravi fenomeni si sono verificati in epoche remote in cui l'opera dell'uomo era totalmente assente.

Il presidente della 10^a Commissione, senatore CURSI (*PdL*) stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 18 novembre 2008

56^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1197) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il senatore CECCANTI (*PD*) rileva che l'articolo 1, comma 6, stabilisce un termine che fa riferimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In senso analogo dispone il comma 7, mentre il successivo articolo 2, al comma 2, prevede che la ripartizione delle risorse alle università statali sia effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione entro il 31 dicembre 2008, termine che precede la scadenza del decreto-legge.

Tali disposizioni, a suo avviso, presuppongono indebitamente che il provvedimento non possa essere modificato dal Parlamento, mentre, durante l'esame in sede referente presso la 7^a Commissione, lo stesso relatore, senatore Valditara, ha avanzato osservazioni sulla nuova composizione delle commissioni di concorso.

Pertanto, propone di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo, nel senso di riferire il termine all'entrata in vigore della legge di conversione.

La senatrice ADAMO (*PD*) riferisce di numerose segnalazioni da lei ricevute riguardo alla illegittimità della modifica alla composizione delle commissioni dei concorsi già banditi e dei rischi di contenzioso per il ricorso dei candidati che ritenessero leso il proprio interesse.

Il PRESIDENTE precisa che tali osservazioni non incidono sulla sussistenza dei requisiti costituzionali e potranno essere trattate, semmai, in sede di esame del provvedimento per il parere sul merito.

Il senatore CECCANTI (*PD*) sottolinea il rilievo della questione, anche per la circostanza che i bandi di concorso sono stati emanati dalle singole università in attuazione della loro autonomia, mentre la disposizione sulla composizione delle commissioni interviene attraverso una norma di legge.

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) condivide l'osservazione svolta dal senatore Ceccanti a proposito dei termini fissati dal decreto-legge, che sarebbe più opportuno riferire all'entrata in vigore della legge di conversione. Quanto alla ripartizione delle risorse tra le università, di cui all'articolo 2, osserva che il termine del 31 dicembre 2008, ancorché preceda la scadenza del decreto-legge, non può essere differito poiché altrimenti si determinerebbero gravi difficoltà nella programmazione delle attività dell'anno accademico.

In conclusione, rinviando la trattazione delle questioni sollevate all'esame del provvedimento per il parere sul merito, ribadisce la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Previa dichiarazione di astensione del senatore CECCANTI (*PD*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge. Parere favorevole sul documento)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 novembre.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) illustra una proposta di relazione favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito, pubblicata in allegato, sul disegno di legge n. 1078. Inoltre, propone di esprimere un parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione incarica il relatore Boschetto di trasmettere alla Commissione di merito una relazione favorevole con le osservazioni richiamate.

Si passa quindi all'esame della proposta di parere favorevole sulla Relazione in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione la approva.

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato e in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

Il relatore MALAN (*PdL*), integrando la relazione svolta nella precedente seduta, conferma il parere non ostativo con un'osservazione sul testo del disegno di legge in titolo. Quanto agli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 3.9, a condizione che le parole: «sentita la Conferenza permanente» siano sostituite con le altre: «d'intesa in sede di Conferenza permanente», in considerazione del fatto che si tratta di materia di competenza legislativa delle Regioni. Sugli altri emendamenti conferma la proposta di parere non ostativo.

La senatrice ADAMO (*PD*) ritiene che sarebbe opportuno precisare nel parere sul testo il contenuto del coordinamento legislativo da assicurare con le disposizioni del disegno di legge n. 1082 (in materia di semplificazione).

Dopo aver sottolineato l'eterogeneità del decreto-legge, osserva che gli emendamenti potrebbero accentuare tale carattere. In particolare l'emendamento 3.0.8 reca complesse modifiche in tema di accordo bonario e arbitrato per i contratti pubblici, reintroducendo in sostanza il ricorso all'arbitrato, in particolare con le disposizioni abrogative del comma 5. In tal modo si determinerà un intollerabile effetto, quello di distogliere una parte della magistratura amministrativa dai propri compiti istituzionali e, inoltre, potranno essere vanificate alcune delle misure di semplificazione e snellimento introdotte con il citato disegno di legge n. 1082.

Il PRESIDENTE osserva che l'osservazione riguarda piuttosto il merito dell'emendamento 3.0.8. Tuttavia, trattandosi di una modifica che riguarda anche il buon andamento della pubblica amministrazione e della giustizia amministrativa, invita il relatore a considerare l'opportunità di recepire l'osservazione indicata dalla senatrice Adamo, sollecitando la Commissione di merito a valutare l'impatto che quell'emendamento determinerebbe sul funzionamento della giustizia amministrativa.

Il senatore SARRO (*PdL*) condivide l'osservazione proposta dalla senatrice Adamo. Egli stesso, a suo tempo, aveva presentato la proposta di limitare il ricorso all'arbitrato nelle controversie con la pubblica amministrazione: tale istituto sarebbe di fatto reintrodotta con l'accoglimento dell'emendamento 3.0.8.

Il relatore MALAN (*PdL*), accogliendo l'osservazione della senatrice Adamo, propone di esprimere sugli emendamenti un parere non ostativo, con la condizione già indicata nel 3.9 e l'osservazione sul 3.0.8 concernente l'impatto delle disposizioni abrogative del comma 5 sul buon funzionamento della giustizia amministrativa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1078
(LEGGE COMUNITARIA 2008)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1, appare opportuno coordinare i termini generali di delega con quelli indicati all'articolo 8, comma 1, per la direttiva 2006/54/CE, riguardante il principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne, considerato che la stessa direttiva è inclusa nell'allegato B;

– all'articolo 6, recante delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi, appare improprio che, al comma 5, gli adempimenti disposti siano anche a carico delle amministrazioni regionali, considerando che la disposizione in esame reca una delega legislativa al Governo;

– all'articolo 9, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria, è necessario specificare, al comma 1, quali siano le fonti interne che hanno dato attuazione alle direttive e che con il decreto legislativo delegato dovrebbero essere abrogate, dal momento che, qualora alcune direttive fossero state recepite con legge regionale, lo Stato non potrebbe intervenire;

– all'articolo 12, non sembra congruo prevedere l'obbligo, in capo agli enti locali, di adoperarsi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, per il mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica, poiché ciò potrebbe configurare una violazione dell'autonomia degli enti locali;

– all'articolo 21, relativo alla costituzione dei gruppi europei di cooperazione territoriale, la normativa comunitaria circa il contenuto degli atti costitutivi dei GECT appare più ampia di quella recata dal comma 4 dell'articolo in questione;

– all'articolo 23, recante norme in materia di contabilità, bilanci e disciplina dell'insolvenza dei GECT, appare opportuno specificare, al comma 1, quali siano le amministrazioni vigilanti delle quali è obbligatorio acquisire il parere prima dell'approvazione dei bilanci dei GECT; in secondo luogo, la normativa sull'insolvenza dei GECT sembra essere implicitamente delegata a una fonte secondaria, quando invece, più opportu-

namente, dovrebbe essere contenuta in norme di legge; appare infine impropria, al comma 2, la dizione «decreto interministeriale» per un atto adottato da un singolo Ministro, seppure di concerto con altri.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1152 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a coordinare l'articolo 1, comma 11, terzo periodo e l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, con l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, che non è ancora stato convertito in legge.

Invita altresì la Commissione di merito a coordinare l'articolo 1, che contiene anche modifiche al codice dei contratti pubblici, con le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, in particolare al capoverso *3-ter*, del disegno di legge n. 1082, collegato alla manovra finanziaria per il 2009, attualmente all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, la Commissione, nel richiamare la necessità che sia rispettato il criterio di omogeneità al contenuto del decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 3.9 parere non ostativo, a condizione che l'adozione del decreto ministeriale sia preceduta dall'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– sull'emendamento 3.0.8 parere non ostativo, sollecitando la Commissione di merito a valutare l'impatto che l'emendamento, in particolare con la disposizione abrogatrice del comma 5, potrebbe determinare sul buon funzionamento della giustizia amministrativa, in quanto suscettibile di distogliere una parte dei magistrati dai propri compiti istituzionali;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 18 novembre 2008

23^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BERSELLI comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto all'unanimità di svolgere un'indagine conoscitiva sullo stato della sanità negli istituti penitenziari.

Il Presidente comunica altresì di aver avviato un'intesa con la Commissione sanità il cui presidente, senatore Tomassini, ha proposta un'analogia indagine.

IN SEDE CONSULTIVA

(1197) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CENTARO (*PdL*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva che il decreto-legge interessa ambiti di rilievo per la Commissione unicamente in relazione ai profili di copertura finanziaria.

Più nel dettaglio l'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dall'assunzione di ricercatori, di cui all'articolo 1, comma 3, si faccia fronte attraverso una riduzione degli stanziamenti di bilancio anche del Ministero della giustizia. Al riguardo osserva che la contribuzione richiesta al Dicastero della giustizia appare comparativamente la più esigua.

Con riguardo alla quantificazione degli oneri ravvisa un'evidente discrasia tra quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, ri-

tenendo necessaria pertanto una armonizzazione delle due disposizioni. Conclude formulando una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore CASSON (*PD*), pur ritenendo apprezzabili le finalità del provvedimento, ritiene inaccettabile la decisione dell'Esecutivo di reperire le risorse per la copertura finanziaria attraverso una riduzione degli stanziamenti di bilancio degli altri Ministeri ed in particolare di quello della giustizia. Per tale ragione dichiara il proprio voto contrario sulla proposta formulata dal relatore.

Dopo che il senatore LI GOTTI (*IdV*) si è associato ai rilievi da ultimo formulati il senatore LONGO replicando al senatore Casson osserva che l'importanza delle finalità del decreto-legge è tale da giustificare una riduzione peraltro proporzionale degli stanziamenti degli altri Ministeri. A ben vedere pertanto i rilievi formulati risultano ispirati a logiche egoistiche del tutto inaccettabili.

Il senatore MARITATI (*PD*), pur ritenendo apprezzabili le finalità del decreto-legge, ritiene inaccettabile che le risorse per la copertura finanziaria siano state reperite attraverso una riduzione degli stanziamenti del Ministero della giustizia. La riduzione di tali risorse rischia di inficiare il funzionamento e l'efficienza del sistema giudiziario, l'importanza del cui ruolo è innegabile in ogni stato democratico.

La proposta di parere favorevole con osservazioni è quindi, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(841) LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali. Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre.

Il presidente BERSELLI fissa per lunedì 15 dicembre 2008 alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 804, di identico contenuto al disegno di legge n. 841.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(307) *CENTARO. – Disposizioni in materia di usura*

(1056) *DE LILLO. – Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 307, congiunzione con l'esame del disegno di legge n.1056 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1056, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 307 e rinvio.)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 307 sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra brevemente il disegno di legge n. 1056, del quale propone la congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 307.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 307, allegati al resoconto odierno.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) illustra dapprima l'emendamento 3.0.1 il quale al fine di ovviare alle oggettive difficoltà probatorie dei tassi usurari, prevede l'obbligo di segnalazione alle autorità locali di pubblica sicurezza di prestiti di denaro o altre utilità di valore superiore a 1.000 euro. L'inottemperanza a tale obbligo è peraltro sanzionata penalmente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 3.000 euro. Tale obbligo di segnalazione non sussiste nel caso di prestiti effettuati da parenti entro il quarto grado ovvero da affini entro il medesimo grado.

Illustra quindi l'emendamento 17.2, il quale prevede che le spese giudiziali relative alla procedura di concordato imputate al sovraindebitato siano a carico del fondo per le spese dei concordati.

Il senatore LONGO (*PdL*) esprime un giudizio fortemente critico sull'emendamento 3.0.1, il quale risulta ispirato a logiche liberticide e di ingerenza dell'autorità di pubblica sicurezza nelle attività dei privati cittadini. Il reato introdotto dall'emendamento in esame peraltro pone evidenti problemi applicativi, nella parte in cui si prevede anche l'obbligo di comunicazione di prestiti di altre utilità. Eccessivamente pesanti appaiono poi le sanzioni previste nel caso di violazione di tale obbligo.

Il senatore CENTARO (*PdL*), pur considerando comprensibili le finalità dell'emendamento 3.0.1, ritiene che tale obbligo sia destinato a non avere concreta attuazione.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) si associa ai rilievi testè formulati, osservando come tale emendamento non sia accoglibile, non solo in relazione all'obbligo di segnalazione anche di prestiti di altre utilità, ma anche in ragione degli elevati limiti edittali di pena.

Anche la senatrice DELLA MONICA (*PD*) si associa ai rilievi critici formulati all'emendamento 3.0.1.

L'introduzione di tale nuova fattispecie di reato non solo non rappresenta di per sé un'ulteriore misura di contrasto dell'usura, ma rischia di influire negativamente sull'efficienza delle autorità locali di pubblica sicurezza, le quali si troverebbero gravate anche da questa ulteriore incombenza.

È quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti ed il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per domani, mercoledì 19, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1197**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta. Si osserva peraltro che sembra esservi una contraddizione fra la scansione degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario per l'università per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, recata dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, e la determinazione degli oneri del decreto-legge per gli anni 2009, 2010 e 2011 di cui all'articolo 4 (norma di copertura finanziaria).

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 307

G307/1/2

MURA, MAZZATORTA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b*), nella formulazione introdotta dall'articolo 3, comma 2 della legge 7 marzo 1996, n. 109, stabilisce che i beni immobili confiscati alla mafia possano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritario, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione;

gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349 e successive modificazioni;

la facoltà così riconosciuta in capo agli Enti locali solleva tuttavia non indifferenti criticità di ordine sociale quando il bene confiscato è sito in un contesto condominiale o in un contesto non indipendente;

per tali beni, è infatti necessario introdurre un meccanismo di salvaguardia volto ad evitare che l'assegnazione disposta dal Comune non comprometta altri valori giuridicamente rilevanti, primo fra tutti la sicurezza delle persone residenti nel contesto dove l'immobile è localizzato;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a consentire che i beni immobili confiscati alla mafia e siti in un contesto condominiale o in un contesto non indipendente siano posti nella disponibilità del Comune, quando l'assegna-

zione di tale bene ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b) sollevi criticità di ordine sociale.

Art. 3.

3.0.1

CAROFILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Obbligo di segnalazione di prestiti)

1. Dopo l'articolo 644-ter del codice penale, è inserito il seguente:

”Art. 644-quater.

(Inosservanza all'obbligo di segnalazione di prestiti)

Chiunque, salvo si tratti di banche od istituti di credito, effettua prestiti di denaro o altre utilità nel valore superiore ad euro 1.000 è tenuto a segnalare l'operazione, entro 48 ore dalla sua conclusione, alla competente autorità locale di pubblica sicurezza, inviando altresì copia del proprio documento identificativo e di quello del contraente. La segnalazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. L'inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 3000 euro.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano ai prestiti effettuati tra parenti entro il quarto grado, ovvero tra affini entro il medesimo grado”».

Art. 4.**4.0.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 629 del codice penale)

All'articolo 629 del codice penale, dopo il comma primo è inserito il seguente:

''La pena di cui al comma primo è aumentata sino alla metà qualora il fatto sia commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari''».

Art. 5.**5.1**

CAROFIGLIO, CASSON, DE SENA, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

''1-*ter*. Relativamente ai procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 e 644 l'applicazione, da parte del giudice, della pena su richiesta delle parti ai sensi del comma 1 è subordinata all'eliminazione ovvero al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa dal reato''».

Art. 7.**7.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, dopo le parole: «delle famiglie», inserire le seguenti: «, derivante da debiti contratti per gli scopi di cui all'articolo 8, comma 2».

7.2

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 3, dopo le parole: «dei debiti», inserire le seguenti: «contratti per gli scopi di cui all'articolo 8, comma 2».

Art. 8.**8.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, dopo la parola: «bisogni», inserire le seguenti: «primari o ad esigenze di sostentamento», e dopo la parola: «del sovraindebitato», aggiungere, in fine, le seguenti: «, comunque diversi dalla soddisfazione di interessi voluttuari».

Art. 10.**10.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 1.800 a 5.160 euro, il sovraindebitato che rilasci indicazioni o attestazioni false o mendaci, ometta no-

tizie ovvero non produca la documentazione di cui al comma 1 riguardanti lo stato attivo e passivo.

3. Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, ne dà immediatamente notizia al giudice di pace cui ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente è punita con la pena di cui al comma 2».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

10.2

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 5, dopo le parole: «della procedura», aggiungere in fine il seguente periodo: «Salvo si tratti di aggravamento della posizione debitoria dovuta a motivi non imputabili al sovraindebitato, la violazione, da parte di questi, dell'obbligo di cui al periodo precedente, determina la chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 17».

Art. 16.

16.1

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «che rendano impossibile» a «terzi garanti», con le seguenti: «non imputabili al sovraindebitato, che rendano impossibile a questi o ai terzi garanti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «questi deve darne notizia», con le seguenti: «il sovraindebitato deve darne notizia».

Art. 17.**17.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 10», con le seguenti: «di cui agli articoli 10 e 16, limitatamente ai casi di gravi motivi sopravvenuti, imputabili al sovraindebitato, che rendano impossibile a questi o ai terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato».

17.2

CAROFIGLIO, CASSON, DE SENA, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Le spese giudiziali relative alla procedura di concordato imputate al sovraindebitato sono a carico del Fondo di cui al comma 1-ter.

1-ter. Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo per le spese dei concordati, destinato al pagamento delle spese giudiziali relative alla procedura di concordato imputate al sovraindebitato, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-ter, determinati in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.1

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera *f*) è aggiunta, in fine, la seguente:

''*f*-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati o siano stati ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1991 n. ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455».

DIFESA (4^a)

Martedì 18 novembre 2008

29^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Paolo La Rosa, accompagnato dal capitano di vascello Aurelio De Carolis e dal capitano di corvetta Andrea Ventura.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARE ASSEGNATO

Assetto organizzativo della componente tecnico-operativa della Difesa: audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare (n. 34)

Riprende l'esame dell'affare assegnato, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 novembre scorso.

Il presidente CANTONI ringrazia il Capo di Stato maggiore della Marina militare della disponibilità e gli dà la parola.

L'ammiraglio di squadra LA ROSA ringrazia innanzitutto la Commissione per l'attenzione nei confronti della Marina, dimostrata nel corso delle recenti visite alla sede del Comando della Squadra, a bordo del Cigala Fulgosi nelle acque del Libano e poi a bordo di Nave Cavour.

Riepiloga quindi i compiti della Marina discendenti da numerose fonti normative, che si possono riassumere primariamente nei compiti di approntamento ed impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio e delle relative linee di comunicazione. Oltre al compito primario della difesa dello Stato, al contributo alle operazioni di pace ed alla salvaguardia delle libere istituzioni, la Marina deve garantire la sicurezza delle attività marittime della Nazione e del sistema di alleanze di cui il Paese fa parte, assicurare il rispetto della legalità sui mari e la protezione degli interessi vitali del Paese. Rileva inoltre l'attuale spostamento del centro di gravità geopolitico ed economico mondiale verso l'ambiente marittimo, reso evidente dalla crescente concentrazione demografica nelle aree costiere e dalla conseguente valenza dei mari per influenzare gli eventi che si svolgono su terra e l'aumento della dipendenza dell'economia globale dal libero utilizzo delle vie di comunicazione marittime, da cui risulta che la stabilità dell'ambiente marittimo rappresenta un presupposto indispensabile per la sicurezza e lo sviluppo, particolarmente per l'area mediterranea, feconda di opportunità di crescita, ma anche particolarmente esposta ai rischi di instabilità.

Prosegue osservando che l'importanza e la criticità della sicurezza marittima derivano dalla natura fisica e giuridica degli spazi marittimi, caratterizzati da una rete globale di flussi, economici, strategici e culturali, che accrescono i legami fra le nazioni e fanno il mondo più piccolo e più interdipendente. L'area geografica vitale dell'Italia oltrepassa i limiti fisici rappresentati dallo Stretto di Gibilterra e dal canale di Suez ed è meglio rappresentata dal concetto di «Mediterraneo allargato», che si estende dagli approcci atlantici nordafricani e al Mar Nero alla Penisola Arabica ed al Golfo Persico. La globalizzazione, con la riduzione dei costi dei trasporti e delle comunicazioni, l'abbattimento delle barriere alla circolazione di beni, servizi, capitali, conoscenze e persone, la diffusione di tecnologie sempre più spinte ed accessibili a tutti, se da un lato enfatizzano l'interazione tra le sfere positive della nostra civiltà, dall'altro accentuano i rischi alla sua stabilità e le minacce alla pace. Di tali rischi, di cui il terrorismo rappresenta un catalizzatore e un moltiplicatore, ricorda la proliferazione delle armi di distruzione di massa, le aggressioni etniche, i conflitti a bassa intensità, il traffico degli stupefacenti, i flussi migratori incontrollati, i disastri ecologici, la criminalità organizzata e la pirateria, i quali costituiscono fenomeni fra loro non disgiunti. Mette poi in evidenza che esse sono le espressioni più evidenti sul mare delle cosiddette «sfide asimmetriche», minacce non facilmente identificabili e prevedibili, in un contesto dinamico e complesso. Una preventiva ed efficace gestione di tali rischi ed il contrasto di tali minacce si può ottenere attraverso l'esercizio di una presenza costante sul mare e con capacità d'intervento dal mare su

terra, nel rispetto di una delicata logica di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e di salvaguardia della libertà dei mari.

Rimarca poi che in Italia si manifesta un forte rapporto simbiotico tra marittimità, Marina militare e fattori di pace e progresso. Infatti, con i suoi 8.000 chilometri di coste, con una straordinaria dipendenza dal trasporto via mare (sia di beni primari sia di risorse energetiche) l'Italia ha una strutturale connotazione marittima, nella quale il correlato sistema di sicurezza assegna, di fatto ed *ex lege*, alla Marina l'essenziale funzione di proteggere spazi ed interessi e prevenire le situazioni d'instabilità. All'interno del concetto strategico della Difesa, l'aggiornata visione operativa della Marina focalizza due concetti fondanti, secondo un approccio coerente con il pensiero marittimo contemporaneo: il primo riferito all'esercizio di una sorveglianza integrata, da realizzare attraverso un approccio inter-ministeriale e inter-agenzia; il secondo riferito alla proiezione di capacità sul mare e dal mare su terra, assicurando allo strumento militare la possibilità di intervenire con i mezzi più opportuni, ove necessario ed in tempi adeguati, in continuità con alcuni storici ruoli delle marine, quali il «controllo del mare», il «braccio lungo», la «proiezione di potenza», la «forza abilitante», la «diplomazia navale», adeguati agli attuali scenari, centrati sulle operazioni di risposta alle crisi, nonché sulle operazioni di pace, sugli interventi di assistenza, soccorso ed evacuazione e su quelli di concorso in caso di calamità naturali. La capacità di assolvere a così diverse missioni, anche in chiave interforze, viene esaltata dalle peculiari caratteristiche dello strumento navale: la versatilità strategica, la flessibilità operativa e l'autonomia logistica.

In riferimento alle scelte internazionali dell'Italia, l'ammiraglio di squadra La Rosa osserva che la Marina è stata chiamata in questi anni ad una forte intensificazione dei suoi impegni, interoperando con le altre Forze armate e altre marine. Il teatro operativo è il mare, mentre costante è l'impegno dei marinai, mediamente 1.300 al giorno in operazioni reali. Nel soffermarsi sulle attività della Marina, ricorda la vigilanza pesca, per contrastare lo sfruttamento illegale delle risorse marine e supportare i pescherecci nazionali, iniziata nel 1957, che nel 2007 ha richiesto il 14 per cento delle ore di moto complessive, con una presenza continuativa di almeno una nave nel Canale di Sicilia e meno intensamente nel Mar Adriatico, nonché il controllo dei flussi migratori, in applicazione della legge «Bossi-Fini», per cui la Marina ha la responsabilità del coordinamento delle Forze di polizia oltre le 24 miglia dalla linea di base, che comporta il 20 per cento delle ore di moto della Squadra navale e l'85 per cento delle ore di volo dei velivoli da pattugliamento marittimo. La Marina è inoltre impegnata in altri teatri operativi: nel Mediterraneo, nell'operazione antiterrorismo della NATO *Active Endeavour*; nel Sinai, con l'MFO (*Multinational force of observers*) che, in seguito agli accordi di Camp David, dal 1982, impegna tre pattugliatori e circa ottanta uomini; in Afghanistan, con componenti elicotteristiche, forze speciali ed anfibia; in Georgia, nel Libano e in Albania.

Dopo aver ricordato l'impegno nelle operazioni «strade pulite» e «strade sicure», con circa trecento fucilieri di Marina, fa presente che senza soluzione di continuità si svolge l'attività nell'ambito di gruppi navali permanentemente assegnati alla NATO, quali la Forza navale permanente (*Standing NATO Maritime Group 2*), attualmente al comando di un ammiraglio italiano, in operazioni di scorta a favore del *World Food Program* nel Corno d'Africa, la Forza permanente di Contromisure mine (*Standing NATO Maritime Counter Measure Group 2*), di cui la Marina assumerà il comando nel 2009 e le forze certificate ad elevata prontezza, cui la Marina contribuirà l'anno prossimo, tra l'altro, con il Comando Italiano delle Forze marittime, denominato COMITMARFOR. In ambito europeo la Marina partecipa invece alla EUROMARFOR, Forza Marittima Multinazionale (francese, italiana, portoghese e spagnola) per operazioni di presenza e sorveglianza, sotto il comando italiano per un periodo di due anni dal settembre 2007 e alla SIAF/SILF, Forza Anfibia italo-spagnola attivabile su chiamata, attualmente sotto comando italiano. Il complesso di queste operazioni ha messo in luce l'efficienza, la preparazione e la flessibilità del nostro strumento navale e di tutto il supporto tecnico e logistico, consolidandone l'esperienza internazionale e confermandone la validità anche a confronto con le marine più avanzate del mondo. Rileva poi l'attività di cooperazione bilaterale e multilaterale, che vede la Marina svolgere un riconosciuto ruolo trainante e propositivo, osservando come con la fine della contrapposizione tra i blocchi e l'emergere delle nuove minacce la cooperazione internazionale e il dialogo siano diventati un binomio strategico che consente l'uso sinergico degli assetti e delle risorse dei diversi paesi. In tale quadro di sviluppo della reciproca conoscenza e fiducia rientrano le attività della Centrale di controllo del traffico marittimo regionale, denominato V-RMTC (*Virtual Regional Maritime Traffic Centre*) e il progetto di un Dispositivo Interministeriale Integrato di Sorveglianza Marittima - DIISM. Il V-RMTC, sistema informatico sviluppato dalla Marina, ha fatto compiere un vero e proprio salto di qualità alla cooperazione operativa multinazionale: ciascun paese partecipante inserisce nel sistema i propri dati informativi sul traffico mercantile e ne riceve una rappresentazione aggiornata e condivisa da tutti, mentre in ambito nazionale il V-RMTC entra nel progetto DIISM, di integrazione di tutte le fonti di informazioni delle varie agenzie interessate presso un'unica centrale di sorveglianza, ubicata nella sede del Comando della Squadra Navale. In un'ottica di miglioramento dell'organizzazione dello strumento aeronavale, fa presente come si stiano perseguendo alcuni obiettivi di medio-lungo termine, in coerenza con i tempi di realizzazione di mezzi complessi, di adeguamento delle strutture, di preparazione del personale. Quanto al primo aspetto, nell'ambito delle competenze di individuazione delle componenti dello strumento, vengono portati avanti programmi di studio dei sistemi d'arma, materiali e supporto logistico, in un contesto di cooperazione internazionale che consente di realizzare un miglioramento del livello tecnologico, a maggior protezione del personale impiegato ed a vantaggio dell'efficacia operativa, ed agevola il contenimento

dei costi. In tale quadro si inseriscono i maggiori programmi di ammodernamento dello strumento aeronavale, che consentono una migliore chiave di lettura dell'evoluzione, per tipologia e consistenza, delle varie linee operative dai primi anni 2000 al prossimo futuro. L'obiettivo minimo è quello di mantenere un livello quantitativo della Flotta al di sopra di quello che la priverebbe di ogni efficacia e significato. Ciò presuppone una programmazione lungimirante: occorrono sette-otto anni e si devono evitare soluzioni di continuità tra le navi radiate e quelle destinate a sostituirle. Dal punto di vista qualitativo, la risposta migliore non può che essere uno strumento bilanciato nelle sue componenti e finanziariamente sostenibile.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, rileva come da diversi anni la Marina abbia attuato trasformazioni possibili e necessarie, adottato strutture moderne e tecniche di gestione avanzate, rimodulato le componenti operative e di vertice, logistiche, formative, territoriali, tenendo conto della riduzione dei livelli organici, soppresso le strutture non più rispondenti alle vigenti necessità, ridefinito le strutture e le funzioni di comandi ed enti, con l'obiettivo di recuperare risorse a vantaggio della funzione operativa e realizzando un miglior rapporto costo-efficacia. Sottolinea quindi l'intenzione di proseguire nella direzione di un cambiamento funzionale alle nuove esigenze.

L'ammiraglio di squadra La Rosa rileva poi come la catena di comando appaia funzionale agli obiettivi della Forza armata. Specifica che la struttura si compone di un'area centrale, un'organizzazione delle forze operative e un'organizzazione periferica. L'area centrale si impernia sullo Stato maggiore, nel cui ambito rientrano gli organi centrali e gli Ispettorati: Logistico e dei fari, delle Scuole e della Sanità, cui fanno capo importanti funzioni tecniche e di supporto. Il Comando della Squadra Navale ha alle dipendenze una serie di comandi, in cui è inquadrata tutta la componente aeronavale ed anfibia. All'area operativa appartengono anche il COMSUBIN e l'Istituto Idrografico, che dipendono direttamente dallo Stato Maggiore. Ai Comandi periferici sono affidati compiti operativi, tecnici e di supporto alla componente navale ed operativa, oltre alle funzioni del settore logistico, amministrativo, operativo, nonché quelle di controllo e di presidio dei comandi ed enti compresi nelle rispettive giurisdizioni e delle unità navali poste permanentemente o temporaneamente alle loro dipendenze.

Le basi operative, logistiche e di supporto sono concentrate su tre poli: Taranto Grottaglie-Brindisi, La Spezia-Luni ed Augusta-Catania, ove sono ripartite le forze aeronavali e le principali basi di supporto operativo, quali le strutture di comando e controllo, le stazioni navali e quelle aeromobili, gli arsenali, i depositi combustibili e munizioni, le strutture addestrative, formative e sanitarie e le sistemazioni alloggiative.

La ristrutturazione e semplificazione dell'intera organizzazione si è concretizzata nella soppressione e nella sostanziale e riduttiva riorganizzazione rispettivamente di ventisette comandi e sessanta enti. Di notevole portata, ed anche dolorose, sono state la chiusura di basi navali storiche

come quelle di Napoli, La Maddalena e Messina e le soppressioni del Dipartimento di Napoli e della quasi totalità, a parte Brindisi, dei Comandi Marina locali. Significativo l'abbandono dei due Arsenali di Messina e La Maddalena e dello Stabilimento cordami di Castellamare di Stabia, la cui gestione è stata affidata all'Agenzia Industrie Difesa. Non secondaria, anche se forse non pienamente compiuta, la riorganizzazione degli assetti sanitari in chiave interforze, con la costituzione del Centro Ospedaliero Militare di Taranto.

Nell'affrontare il tema del personale, l'ammiraglio La Rosa ne conferma la considerazione quale risorsa primaria. Il modello di riferimento per l'alimentazione dei ruoli resta quello professionale, che prevede la riduzione degli organici complessivi a 34.000 unità entro il primo gennaio 2021. Di fatto, tale obiettivo numerico complessivo è già stato raggiunto: la Marina è passata dalle 42.891 unità del 1995 alle 33.213 del 2008. Il problema del forte esubero nel ruolo marescialli, verificatosi in seguito ai reclutamenti effettuati prima della riforma dei ruoli non direttivi dello scorso decennio, è stato affrontato limitando i reclutamenti sotto il minimo fisiologico, ma per eliminare lo squilibrio funzionale ed anagrafico e gestire in modo ottimale il transitorio sono necessari provvedimenti legislativi, amministrativi e di impiego. Inoltre, la contrazione del personale autorizzato in forza bilanciata e la congiuntura finanziaria hanno complessivamente imposto la revisione dell'organizzazione e della gestione del personale e la riduzione dei reclutamenti. In particolare, a partire dal 2007, è stato necessario rinunciare a rafforzare il personale in ferma prefissata e in ferma breve, con il risultato di perdere personale ben addestrato e di frustrare le aspettative dei singoli, ridurre il numero degli incorporamenti dei volontari in ferma prefissata di un anno rispetto alle 1.800 unità ritenute livello minimo per sostenere le attuali esigenze di impiego, azzerare il reclutamento degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata, a fronte di un'esigenza di impiego consolidata pari a 450 unità, continuare ad alimentare in forma ridotta il ruolo marescialli.

Quanto alla consistenza organica degli ufficiali, è stato riconosciuto dal legislatore un incremento, sia pure limitato, da 4.150 a 4.500 unità, con ciò recependo la specificità della Marina. Non essendo verosimile un massiccio aumento dei reclutamenti, sono allo studio alcune soluzioni per il breve-medio termine, tra cui: l'incremento dei richiami in servizio degli ufficiali delle forze di completamento; il consolidamento della tendenza di affidare ai marescialli alcune funzioni a livello di ufficiale, con ricadute positive anche sul piano motivazionale; l'incremento della flessibilità di impiego degli ufficiali del ruolo normale, non scartando la ripresa dell'ipotesi del «corpo unico», che superi la rigida compartimentazione definita dal legislatore nel 1926 e rimasta di fatto inalterata fino ai giorni nostri.

Prosegue osservando che l'ingresso del personale femminile è stato graduale, cominciando dai ruoli degli ufficiali, per passare poi a quello dei marescialli ed infine alla truppa. Tale criterio è derivato dalla necessità di disporre, sin dall'inizio, di personale femminile di «inquadramento» e

di «riferimento» nei ruoli sovraordinati, quale presupposto per un ottimale inserimento delle donne negli altri ruoli. Sebbene siano trascorsi soltanto sette anni, la percentuale di presenza del personale femminile (circa il 4,3 per cento) è già in linea con quella di altre marine con più lunga esperienza in proposito. A tale riguardo è considerata imprescindibile la parità fra uomo e donna, sia nell'accesso alla professione militare che nella successiva progressione di carriera, attraverso una totale identità dei criteri di formazione ed impiego, con l'eccezione delle componenti Sommergibili e Forze speciali che, per motivi contingenti, rimangono appannaggio maschile.

Il personale civile, che costituisce circa un quarto del personale della Marina, risente dell'impoverimento che affligge l'intera Difesa per il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego. I pochi nuovi ingressi sono del tutto insufficienti a ripianare le carenze che si aggirano intorno al 19 per cento complessivo, con punte del 56 per cento nella 3^a area del personale con funzioni direttive o ad elevato contenuto specialistico. Questa significativa carenza, rispetto alla dotazione organica di riferimento di 13.684 unità, è acuita da una distribuzione non omogenea sul territorio, con esuberi nelle sedi dove la Marina ha ridotto la propria presenza. Tali squilibri inibiscono la strategia di impiego auspicata di recuperare personale militare dal settore del supporto, per destinarlo ai prioritari compiti operativi, costringendo paradossalmente ad impiegarlo in posizioni dell'area tecnico-amministrativa lasciate vuote dal personale civile. D'altra parte, il personale civile è depositario di professionalità specifiche in molteplici settori – quali le lavorazioni arsenali, i collaudi, la cartografia nautica, l'idrografia, i servizi portuali, la sperimentazione tecnico-operativa e le attività logistico amministrative – nei quali assicura quella continuità che è difficilmente ottenibile con il personale militare. L'attenzione al personale tende inoltre a rafforzare sempre più il senso di appartenenza, la coesione e lo spirito di corpo, patrimonio da sempre della Marina, ma anche indispensabile corollario della professionalizzazione. Sono, in particolare, proseguite le iniziative idonee ad assicurare una condizione coerente con l'impegno, la disponibilità e la mobilità, come quelle tese a fronteggiare il fenomeno del pendolarismo e la carenza di alloggi, fonti di oggettivi disagi con evidenti ricadute sulla qualità della vita e sul morale. Il pendolarismo caratterizza la condizione del marinaio durante le diverse fasi della vita professionale, a partire dai primi dieci-quindici anni d'imbarco, implicito nello *status* del professionista del mare nonché obbligo giuridico, che di fatto vincola l'impiego presso le basi navali. L'estrema esiguità delle sedi di lavoro e la forte concentrazione a favore del Sud del paese determinano una prevalente richiesta d'impiego in Puglia ed in Sicilia, a scapito di La Spezia e soprattutto di Roma, caratterizzata da una situazione alloggiativa molto critica e da elevati costi di affitto ed acquisto degli immobili. Tale situazione, destinata a non migliorare nel breve termine e difficilmente sostenibile nel lungo periodo, ha portato recentemente all'avvio di una specifica revisione della struttura organizzativa, finalizzata a decongestionare le aree ove è prevalente il disagio abi-

tativo e a ridurre le spese per trasferimenti di autorità, attraverso un processo di verifica della possibilità di perseguire una politica innovativa consistente nel valorizzare le sedi dove sono presenti le risorse umane, logistiche, infrastrutturali e telematiche, anche per scongiurare l'eventualità di sottoimpiego del personale, non sostenibile alla luce degli organici ridotti, o di una ulteriore marginalizzazione geografica della Forza armata, con l'abbandono di sedi in cui la presenza della Marina è storica ed importante.

Quanto al comparto tecnico-operativo, nota che il supporto logistico alle unità navali è essenzialmente basato sull'area dell'ispettorato logistico, che ha alle sue dipendenze gli arsenali, il Centro interforze di munizionamento avanzato, il Centro di gestione delle scorte ed il Centro di sperimentazione e supporto navale. L'efficienza operativa della flotta è direttamente connessa con l'attività svolta dagli arsenali, che rappresentano una risorsa strategica nonché un importante elemento di integrazione della Forza armata con il tessuto sociale ed economico di specifiche aree del Paese. Nella base di Taranto trova sede l'arsenale di maggiori dimensioni che, con la propria sezione staccata per il supporto diretto di Brindisi, opera da polo manutentivo principale per le unità di base nelle due sedi. A La Spezia, trova sede un arsenale con notevole valenza infrastrutturale, per la presenza di bacini di carenamento, e strategica posizione geografica, per la vicinanza con i principali impianti industriali fornitori della Marina. Ad Aulla è situato il Centro interforze di munizionamento avanzato, preposto alle lavorazioni, in ambito interforze, di munizionamento missilistico o particolarmente sofisticato. L'arsenale di Augusta ha minori dimensioni, ma forte vocazione operativa, per la presenza nella sede del Comando Forze di pattugliamento. La situazione del settore del supporto logistico, ed in particolare degli arsenali, è particolarmente problematica. Le attività svolte negli ultimi anni discendono dalla cosiddetta riforma «Andreatta Saragoza» (di cui al decreto legislativo n. 459 del 1997), che si proponeva di ristrutturare gli stabilimenti secondo un'ottica industriale. Tale riforma non ha tuttavia mai trovato compiuta attuazione, per la carenza di professionalità e per la vetustà delle infrastrutture interessate, unitamente alla carenza di risorse. Peraltro, il quadro tecnico-industriale complessivo, sia nazionale che internazionale, si è fortemente modificato, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica dei sistemi, del maggior coinvolgimento dell'industria privata nel supporto logistico, del nuovo orientamento ad acquisire nuove tipologie di prestazioni. Dal 2006 è stata intrapresa una serie di azioni mirate a dare efficienza agli arsenali. Ne è scaturita la nomina di un gruppo di lavoro interforze nel marzo 2007, e successivamente quella di un comitato nel settembre 2007, con l'obiettivo di ricercare le opportune soluzioni fino al livello di piani industriali. In parallelo ed in sintonia con tale attività, a partire dal 2007, la Marina ha predisposto un ulteriore piano infrastrutturale, denominato «Piano Brin», che rivisita i piani infrastrutturali in ragione dell'adeguamento per la sicurezza e della ristrutturazione delle infrastrutture. Il Piano si prefigge un razionale accorpamento delle lavorazioni omogenee

in officine polifunzionali, con lo scopo di ottenere minori costi di mantenimento e di gestione e di concentrare le attività sul core business delle manutenzioni navali. Esso, di durata sessennale (2008-2013), tiene conto del «fondo per la ristrutturazione/ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro», istituito con la legge finanziaria 2007 ed alimentato negli anni 2007-2008 con 20 milioni di euro. Rispetto alle lavorazioni arsenalizie la Marina ha in corso un'attività di razionalizzazione e ottimizzazione della propria struttura di supporto operativo alle unità navali, con la definizione delle funzioni strategiche che devono essere svolte all'interno e che costituiranno il dimensionamento minimo della struttura *in house*. Per le attività per le quali verrà invece prevista l'esternalizzazione parziale o totale in relazione all'entità numerica del personale presente in organico.

Nel riferirsi alla questione della bonifica dall'amianto delle unità navali e dei luoghi di lavoro dove ancora si trovano strutture realizzate in eternit, osserva che non esiste alcuna forma risarcitoria per le vittime dell'amianto, mentre i vertici della Forza armata degli ultimi trenta anni sono coinvolti in procedimenti giudiziari presso diverse procure per non aver adottato misure di prevenzione nei confronti del personale imbarcato sulle unità navali, dove sino al 1992 l'amianto era massivamente impiegato, non essendone nota la pericolosità.

Rispetto alle infrastrutture nota essere in atto una significativa rivisitazione con il criterio di conservare le strutture più idonee alle esigenze, in termini di dislocazione e di numero, e di procedere alla dismissione di quelle esuberanti, secondo gli obiettivi delle leggi finanziarie 2007 e 2008, che prevedevano la predisposizione di quattro «pacchetti» di immobili, per un valore ciascuno di 1.000 milioni di euro, da valorizzare da parte dell'Agenzia del demanio. La Marina, in relazione al decreto-legge n. 112 del 2008, ha già avviato un'ulteriore razionalizzazione tesa ad ottimizzare e rendere più funzionale il ridotto parco infrastrutturale, prevedendo una sensibile diminuzione dei beni demaniali assegnati nelle aree di Venezia, Napoli e La Maddalena, mentre prosegue la definizione nelle aree di La Spezia e di Taranto. Dopo aver inserito i cespiti non più funzionali alle attuali esigenze nei citati «pacchetti», la Forza armata potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dall'articolo 14-*bis* del citato decreto-legge, privilegiando la permuta (anche con società a partecipazione pubblica e soggetti privati) degli immobili a più alto costo manutentivo e meno funzionali ai compiti d'istituto, con beni e servizi prevalentemente orientati ai lavori di ristrutturazione o ammodernamento degli immobili funzionali alla Forza armata. Gli interventi nel settore infrastrutturale sono prioritariamente indirizzati verso l'adeguamento operativo dei poli aeronavali (costruzione e manutenzione di moli e banchine), peraltro condizionato dalle disponibilità finanziarie, la messa a norma e l'ammodernamento degli impianti al fine di adeguarsi alle disposizioni legislative sulla sicurezza e l'incremento del numero degli alloggi nelle aree romana e spezzina. Il mantenimento in piena efficienza delle aree di ormeggio ed il supporto operativo e tecnico-logistico delle unità navali di nuova costru-

zione rendono necessari interventi di: dragaggio dei fondali, mai effettuato nell'ultimo ventennio, ed associate bonifiche e smaltimento dei fanghi di risulta; adeguamento dei vecchi pontili e banchine alle esigenze delle moderne unità navali; ammodernamento delle banchine e dei posti di ormeggio nella base di La Spezia.

Per quanto attiene altre aree, risultano prioritari l'adeguamento del parco infrastrutturale della Forza da sbarco, ancora dimensionato per un battaglione; la ristrutturazione, l'adeguamento e la messa a norma delle infrastrutture del Comando subacquei ed incursori, mentre il settore infrastrutturale, in particolare nell'area del supporto, richiede continui interventi manutentivi, pena un graduale deterioramento del patrimonio disponibile. In particolare, gli alloggi di servizio rappresentano un patrimonio indispensabile per soddisfare l'esigenza di mobilità del personale finalizzata ad una maggiore funzionalità e capacità operativa, in relazione ai trasferimenti ed alla pronta reperibilità ed alla nuova configurazione del personale volontario. Tuttavia, a fronte dell'esigenza di oltre 9.000 alloggi per le famiglie, ne sono disponibili circa 3.300, dei quali circa il 30 per cento non è fruibile a causa del dilatato programma di finanziamento dei lavori di ripristino e manutenzione.

Nel complesso organizzativo considerato osserva esservi settori in difficoltà a causa della situazione attuale.

Il bilancio della Marina vede il settore Personale in crescita, in forza delle normali dinamiche di incremento stipendiale della pubblica amministrazione e della progressiva professionalizzazione, e il settore Investimento su livelli costanti, che hanno permesso di sostenere i principali programmi necessari per lo svecchiamento delle linee operative. L'Esercizio, settore vitale per l'approntamento dello strumento marittimo, la formazione, l'addestramento del personale, il supporto logistico, il mantenimento delle infrastrutture, il benessere in senso lato degli equipaggi e delle loro famiglie, è conseguentemente compresso. Negli ultimi anni la Forza armata ha fatto parzialmente fronte alle esigenze con il ricorso alla dinamica del *risk-management*, concentrando le risorse sugli obiettivi fondamentali e con l'utilizzo estensivo di strumenti alternativi, quali la permuta di beni e servizi, e perseguendo una migliore efficienza gestionale, la revisione in senso efficientistico delle sistematiche lavorative ed il generale contenimento delle spese non direttamente collegate all'operatività dello strumento marittimo.

Avviandosi a concludere, l'ammiraglio di squadra La Rosa sottolinea come la Marina sia un'entità contenuta per dimensione quantitativa, ma caratterizzata da qualità e professionalità, soprattutto per il valore degli uomini, apprezzato nel Paese ed all'estero. Essa è una Forza armata particolarmente flessibile ed efficace per sua intrinseca natura, che si è sempre dimostrata adatta ad operare in contesti interforze, multinazionali ed interagenzia, in linea con l'evoluzione degli scenari di riferimento. Essa ha inoltre saputo affrontare i cambiamenti politico-strategici di passaggio del millennio con uno sforzo di previsione e di progettazione, con due priorità: riconcettualizzare la visione strategica navale e ridisegnare i li-

neamenti e la tecnologia del proprio strumento operativo. Tale percorso è stato caratterizzato da scelte impegnative e spesso lungimiranti. I risultati sin qui conseguiti hanno comportato: l'adeguamento della Marina alle nuove minacce ed ai maggiori compiti, la sempre più spinta internazionalizzazione, il miglioramento complessivo dello strumento, sia sul piano tecnologico, operativo, addestrativo e di comando, che su quello amministrativo, nei limiti imposti dalla situazione economica di riferimento, che hanno reso ancor più stringente l'opera di razionalizzazione delle risorse e la qualificazione della spesa.

Il presidente CANTONI ringrazia l'ammiraglio di squadra La Rosa per l'esauritiva relazione svolta e coglie l'occasione per esprimere compiacimento per l'efficienza dimostrata nel corso della recente visita di una delegazione della Commissione alla nave Cavour.

Ha quindi la parola il senatore SERRA (*PD*), il quale pone un quesito in relazione alla possibilità di conciliare le esigenze operative con le attuali difficoltà di ordine finanziario, che penalizzano in modo particolare l'Esercizio.

La senatrice PINOTTI (*PD*) rivolge quesiti in ordine alla natura e ai rischi connessi alla pirateria e al terrorismo, nonché circa la possibilità di condivisione a livello internazionale del sistema informatico di raccolta dei dati menzionato nel corso della relazione.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) chiede quali siano le prospettive di partecipazione della Marina alle operazioni internazionali contro la pirateria.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) pone un quesito in merito alle capacità di intervento in rapporto al quadro di risorse attualmente disponibili, nonché sulle prospettive di impiego delle portaerei.

Il senatore TORRI (*LNP*) interviene domandando chiarimenti circa le ragioni dell'impiego dei fucilieri di Marina alle operazioni per ordine pubblico.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), con riferimento a quanto dichiarato dall'ammiraglio La Rosa in ordine alla questione dell'amianto, sotto il profilo delle bonifiche e dell'assenza di meccanismi risarcitori, rileva come sia ineludibile assicurare l'applicazione al settore della Difesa dei principi previsti in materia dalla vigente legislazione per la generalità dei lavoratori. In proposito, ricorda come i dati epidemiologici segnalino un'elevata incidenza di patologie asbesto-correlate tra il personale della Marina militare.

Osserva infine come la carenza delle risorse per l'esercizio sia fonte di preoccupazione in quanto suscettibile di ripercuotersi negativamente

sulla sicurezza del personale militare; ciò anche alla luce del recente incidente in cui hanno perso la vita otto militari che si trovavano a bordo dell'elicottero HH-3F del C/SAR di Brindisi.

La senatrice AMATI (*PD*) ricorda preliminarmente, con riferimento all'intervento del senatore Caforio, di aver presentato, insieme con altri senatori del Gruppo Partito Democratico, un disegno di legge, il n. 1037, recante «Disposizioni a favore del personale militare esposto ed *ex* esposto all'amianto e dei loro familiari e delega al Governo in materia di definizione della tipologia delle modalità di accesso alle prestazioni erogate dall'INAIL al predetto personale».

Fa poi presente che, in sede di esame da parte della Commissione delle proposte di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie verificatisi fra il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, è stato proposto dal relatore, senatore Amato, l'inserimento fra i compiti dell'istituenda Commissione di una ricognizione sulle problematiche relative alla presenza di amianto nei luoghi in cui il personale militare è o è stato impiegato.

In vista delle future attività di bonifica relative all'amianto che dovranno riguardare l'ambito operativo della Marina militare, chiede se sia stata operata una ricognizione dei luoghi interessati dalla presenza di tale sostanza, e se l'istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta possa ad avviso dell'auditore assicurare un contributo utile in proposito.

Replica agli intervenuti l'ammiraglio LA ROSA, il quale, con riferimento a quanto osservato dal senatore Serra circa il nodo delle risorse finanziarie, sottolinea come il relativo riparto fra spese per il personale, spese di esercizio e spese di investimento sia in Italia, nel settore della Difesa, molto squilibrato, con una eccessiva incidenza della prima di tali componenti, a scapito in particolare del fondamentale aggregato delle spese di esercizio.

A fronte di tale situazione, le Forze armate, e la Marina militare per quanto di competenza, hanno posto e continuano a porre in essere un forte impegno per continuare a far fronte ai compiti loro assegnati, in un contesto economico che presenta purtroppo aspetti molto problematici, sia a livello nazionale che su scala mondiale.

Ciò, in particolare, attraverso il perseguimento di interventi di razionalizzazione organizzativa, incentrati sulla scelta di privilegiare su altre voci di spesa lo strumento aero-navale, ma anche attraverso la ricerca di possibili modalità di valorizzazione delle potenzialità delle Forze armate. A tale riguardo, richiama recenti importanti iniziative che potranno risultare utili per alleviare le presenti difficoltà del comparto della Difesa, promosse sia a livello amministrativo che legislativo sul versante della valorizzazione del patrimonio immobiliare, sia in termini di migliore utilizzo dei singoli cespiti che di recupero di risorse dal mercato.

Dopo aver fatto presente che le problematiche che la Marina militare italiana si trova ad affrontare in rapporto alle generali difficoltà di bilancio

sono comuni a quelle sperimentate dalle Marine militari dei principali Paesi di riferimento, sottolinea come gli *standard* operativi adottati dalla Forza armata in questione siano largamente condizionati dalle scelte adottate in ambito NATO.

Ciò vale in particolare per quanto attiene alla sicurezza del personale, che costituisce una priorità fondamentale per la Marina militare. In proposito, sottolinea come non esistano situazioni di non rispetto delle prescrizioni di sicurezza nell'ambito della stessa Forza armata: in particolare, tale preoccupazione non è giustificata né sotto il profilo della manutenzione, né dell'addestramento del personale, né dei sistemi d'arma. Laddove fossero viceversa emerse problematiche di sicurezza, aggiunge l'ammiraglio La Rosa, le competenti istanze decisionali avrebbero disposto il blocco operativo dei comparti interessati.

Per quanto riguarda la questione della pirateria, ricorda che già da alcuni anni la Marina militare è impegnata in attività di specifico contrasto. Si tratta di un fenomeno molto serio, di grande impatto economico, che si mescola spesso ad altre forme di criminalità e presenta a volte aspetti riconducibili al terrorismo internazionale, non facili da individuare. È interesse nazionale dell'Italia salvaguardare la sicurezza dei traffici marittimi, e quindi seguire con attenzione il fenomeno e partecipare alle varie iniziative internazionali poste in essere per contrastarlo.

Il sequestro della petroliera saudita *Sirius Star* rende evidente il salto di qualità compiuto dalle organizzazioni dedite alla pirateria, non solo per la dimensione della nave, ma anche per la capacità dimostrata di operare a grande distanza dalla costa, su una rotta che si era scelto per finalità di sicurezza di allungare considerevolmente rispetto a quella normale, con i maggiori oneri correlati.

In tali condizioni, appare necessario, anche alla luce dell'estensione dell'area geografica nella quale si manifesta la minaccia della pirateria, che tutte le Marine militari che ne hanno la capacità mettano a disposizione degli assetti da schierare secondo un criterio di rotazione a protezione della sicurezza delle rotte.

Con riferimento agli altri quesiti posti dalla senatrice Pinotti, sottolinea le grandi potenzialità ai fini del rafforzamento della sicurezza dei traffici marittimi nel Mediterraneo del sistema denominato *Virtual Regional Maritime Traffic Centre* (V-RMTC), che è stato promosso su iniziativa della Marina militare italiana e collega in una rete virtuale, coordinata presso il Comando della Flotta della Marina militare italiana, le centrali operative delle marine aderenti (ad oggi, quelle di 29 Paesi del Mediterraneo allargato). Tale sistema consente di assicurare un controllo generale, a beneficio dei Paesi aderenti, del traffico mercantile che transita nel Mediterraneo, anche in funzione della prevenzione del terrorismo.

In risposta poi al senatore Ramponi, fa presente di ritenere opportuno che, una volta che, fra circa due anni, vi sarà stato l'ingresso della nave *Cavour* in linea operativa – fermo restando che le decisioni al riguardo faranno capo all'autorità politica – dovranno ad essa essere trasferiti gli aerei a decollo verticale attualmente imbarcati sulla nave *Garibaldi*, non

essendo contemplata la possibilità di disporre di due navi portaerei. In tale futuro contesto, la nave Garibaldi potrà per un certo periodo essere utilizzata come piattaforma elicotteristica, in attesa di disporre di unità navali specificamente concepite per il trasporto di forze anfibe.

Con riferimento infine all'intervento del senatore Caforio, ricorda come la Commissione abbia avuto occasione di confrontarsi con le preoccupazioni presenti nella Marina militare con riguardo al problema dell'amianto, in particolare in sede di audizione dei rappresentanti del relativo COCER. Su tale questione, l'andamento dei dati epidemiologici dell'incidenza di malattie asbesto-correlate è fonte di viva apprensione fra il personale della Marina militare, che percepisce inoltre con disagio una non adeguata attenzione in proposito da parte delle istituzioni.

Il presidente CANTONI ringrazia nuovamente l'ammiraglio di squadra La Rosa e rinvia il seguito dell'esame dell'affare assegnato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia che l'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio, qualora assegnati, potrà avere luogo, per quanto riguarda la settimana in corso, in apposite sedute da convocare per giovedì 20 novembre alle ore 8,30 e 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 novembre 2008

77^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUSI (PD) stigmatizza l'assenza del Governo ricordando come già in precedenza avesse segnalato la necessità, a termini di Regolamento, di svolgere i lavori soltanto in presenza del rappresentante del Governo. Ricorda altresì che nella scorsa legislatura l'opposizione ha ripetutamente avanzato analoga richiesta.

Il presidente AZZOLLINI conviene con l'esigenza segnalata dal senatore Lusi e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1196) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di giovedì scorso.

Il presidente AZZOLLINI, in attesa del rappresentante del Governo, specifica che è stata trasmessa una relazione tecnica con i chiarimenti ri-

chiesti nelle scorse sedute. Dispone affinché essa sia messa a disposizione dei senatori.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che gli elementi di chiarimento contenuti nella relazione tecnica sono insoddisfacenti rispetto alle richieste avanzate. Infatti, in relazione all'articolo 1, la Commissione aveva bisogno di chiarire quale modifica della legislazione vigente determina una somma *una tantum* pari a 110 milioni di euro. Ciò non emerge dalla relazione tecnica.

In relazione all'articolo 1-*bis*, secondo quanto anche indicato dal Servizio del bilancio, è stato richiesto di dimostrare l'effetto neutro sull'operatività del Fondo finalizzato all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti ed organismi vari, della riduzione di 25 milioni di euro sul medesimo Fondo. Su tale aspetto la relazione tecnica precisa che nulla si ritiene di dover riferire. Infine, per quanto riguarda l'articolo 1-*ter* non sono esplicitate le ragioni per le quali le somme, pari allo 0,5 per cento della raccolta di gioco annuale, non siano imputate in bilancio.

Il sottosegretario GIORGETTI, dopo aver chiarito che l'assenza in Commissione è stata determinata dalla necessità di seguire il provvedimento presso la Commissione di merito, precisa che i 110 milioni di euro relativi all'articolo 1 sono dovuti alla fine della fase di collaudo all'atto della stipula della nuova concessione. Per quanto concerne poi la riduzione del fondo finalizzata all'estinzione dei debiti pregressi, non essendovi osservazioni da parte della Ragioneria generale dello Stato, si deve ritenere idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento. Infine, per quanto riguarda l'articolo 1-*ter*, fa presente che il versamento, da parte dei concessionari, di un importo pari allo 0,5 per cento della raccolta di gioco annuale, non è versato nel bilancio dello Stato ma in conti di amministrazione fuori bilancio in quanto le somme sono accantonate a garanzia dei servizi resi.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base degli elementi contenuti nella relazione tecnica e delle ulteriori precisazioni svolte dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

In sede di dichiarazione di voto contrario, interviene il senatore MORANDO (*PD*) rilevando come sull'articolo 1 e 1-*bis* del provvedimento andrebbe reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Infatti, stigmatizza come – in relazione all'articolo 1 – la relazione tecnica contenga elementi di reticenza. In assenza di un riferimento normativo che giustifichi il maggior gettito pari a 110 milioni di euro, fosse anche un esplicito richiamo alla nuova concessione, la Commissione deve fare un atto di fede, non essendo in grado di ricostruire la base di partenza

della legislazione vigente e l'effetto della innovazione legislativa. Prende atto poi sull'articolo 1-ter che si tratta di somme fuori bilancio.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere del Presidente e l'esame degli emendamenti viene quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, per l'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2009).

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,15 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,55.

78^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e Cosentino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1196) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alla proposta 1-*bis*.2 (nella numerazione di Commissione: 1-*bis*.2 (testo 2)) occorre acquisire chiarimenti, sia in merito alla prevista facoltà di conversione, sia in relazione alla modifica apportata al comma 3 della norma del testo. Chiarimenti si rendono necessari altresì con riferimento all'emendamento 1-*bis*.3, valutando se dal meccanismo di conversione in diritti ivi prevista possano derivare effetti in termini di entrate. Occorre valutare in relazione al testo le proposte 1-*bis*.15 e 1-*bis*.16. In ordine alla proposta 1-*bis*.17, occorre valutare gli effetti in termini di entrate dell'esclusione dai punti vendita di giochi delle sale destinate a bingo; occorre valutare gli effetti in termini di entrate altresì delle proposte 1-*bis*.20 e 1-*bis*.21. In ordine alla proposta 1-*ter*.3 occorre acquisire chiarimenti, valutando altresì in relazione al testo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI in ordine all'emendamento 1-*bis*.2, rileva che non si determinano effetti di natura finanziaria, posto che la proposta interessa i soggetti che abbiano partecipato alle procedure di gara già poste in essere.

Il senatore MORANDO (*PD*) si sofferma sui contenuti dell'emendamento 1-*bis*.2 rilevando che lo stesso pone rilevanti profili da valutare sul piano finanziario. Sottolinea quindi la necessità che il Governo fornisca elementi di approfondimento in ordine agli effetti in termine di entrate connessi alla proposta in questione.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*), firmatario della proposta, fornisce taluni chiarimenti in ordine all'emendamento 1-*bis*.2, volto a porre rimedio alla situazione determinatasi a seguito dell'espletamento della procedura di gara relativa alle 3.000 concessioni che non sono ancora tutte a regime. In particolare la proposta vuole eliminare il vincolo della contestualità, fermo restando che ciò non determina effetti sostanziali sul piano finanziario, mentre la ratio della proposta consiste nel realizzare un equilibrio tra le due reti dei giochi sportivi da un lato e di quelli su base ippica dall'altro.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) chiede taluni chiarimenti in ordine alla proposta emendativa in questione, in particolare, rilevando la necessità di chiarire se la disposizione interessi la questione della sanatoria per le agenzie inglesi che hanno operato in materia di gioco senza le necessarie autorizzazioni sul territorio nazionale.

Dopo che il senatore ESPOSITO (*PdL*) ha chiarito che l'emendamento non concerne la questione posta dal senatore Garavaglia, per altro non rientrante nell'ambito della disciplina dettata dal decreto-legge, il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea che il riferimento esclusivo ai giochi su base ippica non può che implicare effetti finanziari di cui andrebbe chiarita la portata e gli eventuali meccanismi compensativi. Evidenzia che il riferimento alle tipologie di giochi risulta funzionale rispetto agli effetti finanziari, quindi l'esclusione di una categoria comporta profili in termini di entrate che il Governo dovrebbe chiarire.

Il sottosegretario GIORGETTI evidenzia che appare di difficile quantificazione l'effetto in termini di entrate cui fa riferimento il senatore Morando, posto, peraltro, che i profili finanziari in questione sono connessi agli andamenti del mercato. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento in questione potrebbe avere effetti di tipo incentivante.

Il PRESIDENTE, preso atto del dibattito svolto e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere di nulla osta sull'emendamento 1-*bis*.2, mentre, in relazione all'emendamento 1-*bis*.3, il senatore ESPOSITO (*PdL*) annuncia l'avvenuto ritiro in Assemblea, per cui la Commissione non è chiamata ad esprimersi.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 1-*bis*.15 e 1-*bis*.16, in quanto potrebbero determinare effetti finanziari di minore entrate.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del senatore ESPOSITO (*PdL*) in ordine al parere contrario del Governo, il PRESIDENTE rileva che le proposte emendative in questione prevedono un aumento, rispetto al testo del decreto-legge, della misura del prelievo erariale, comportando con ciò un effetto diretto di aumento di entrate.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva, tuttavia, che l'aumento del prelievo erariale unico potrebbe determinare, nel lungo periodo, una contrazione delle entrate in quanto viene ad incidere su un settore già particolarmente esposto dal punto di vista del mercato, potendosi determinare, inoltre, una dilatazione nel tempo degli investimenti. Ribadisce, quindi, il parere contrario espresso dal Governo su tali proposte.

Il PRESIDENTE, preso atto della posizione di contrarietà espressa dal rappresentante del Governo, rileva tuttavia che gli effetti in questione

appaiono meramente di tipo indiretto, per cui propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1-bis.15 e 1-bis.16.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 1-bis.17, 1-bis.20 e 1-bis.21, in quanto determinano una riduzione del gettito erariale, mentre la proposta 1-ter.3 non determina effetti finanziari.

Il senatore LUSI (PD) chiede chiarimenti in ordine al tenore della proposta 1-ter.3.

Il senatore MORANDO (PD) rileva che l'emendamento 1-ter.3 conferma i profili problematici evidenziati dalla propria parte politica, in relazione al testo, nel corso della precedente seduta, in ordine alla questione della sanatoria su cui i contenuti della proposta rischiano di riaprire la vicenda già oggetto di discussione.

Il senatore ESPOSITO (PdL) annuncia comunque di aver ritirato in Assemblea l'emendamento 1-ter.3.

Il PRESIDENTE rileva, dunque, che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sull'emendamento 1-ter.3 in quanto prende atto dell'avvenuto ritiro.

La relatrice BONFRISCO (PdL) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1-bis.17, 1-bis.20 e 1-bis.21. Esprime un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1-bis.15 e 1-bis.16. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere all'8^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta sono stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 2 del disegno di legge in titolo.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 3 nonché quelli aggiuntivi al medesimo articolo e della proposta 2.1000, relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 3.5, 3.6, 3.11 e 3.0.5 in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Fa presente che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura per gli emendamenti 3.1 e 3.0.7, nonché la quantificazione degli oneri associati alla proposta 3.4. Occorre poi valutare l'idoneità della copertura a valere sulla riduzione della tabella C, per la proposta 3.2. Sulla proposta 3.3 occorre specificare al comma 1-*bis* la cadenza temporale dell'onere, acquisire una quantificazione per il comma 1-*ter* e verificare la disponibilità delle risorse di copertura sul FAS per il comma 1-*quater*. Occorre, inoltre, valutare gli effetti delle proposte 3.13, 3.0.4 e 3.0.9. La proposta 2.1000 prevede nuove autorizzazioni di spesa a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). A tal proposito, occorre chiarire le ragioni per le quali non è stato utilizzato il consueto rapporto da 1 a 3 per la copertura a valere sul FAS. Inoltre, il comma 2-*quinquies* prevede, rispetto alla legislazione vigente che destina all'ANAS, per le attività di vigilanza e controllo, l'intera quota (pari al 42 per cento) del 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi, di limitare tale risorse fino alla concorrenza dei costi di vigilanza e controllo sui concessionari sostenuti dell'ANAS stesso. La parte restante è inclusa nel contratto di programma. Occorre acquisire conferma che da tale modifica non derivino effetti finanziari negativi per il bilancio dell'ANAS, posto che tale ente fa parte del comparto delle pubbliche amministrazioni. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario COSENTINO ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.6, in quanto priva di un'adeguata copertura finanziaria. A tal riguardo, rileva che, secondo gli approfondimenti svolti dalla Ragioneria generale dello Stato, le risorse impiegate a copertura appaiono sussistere.

Il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone di rettificare il parere già reso. Peraltro, propone di esprimere un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modulabilità del numero di personale da assumere, al fine di rispettare il tetto di spesa ivi indicato.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione reso sull'emendamento 2.6, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi della mede-

sima norma costituzionale, che le parole: »massimo di« siano sostituite dalle altre: "massimo fino a".».

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che, nonostante il Governo abbia assicurato la sussistenza di risorse da destinare alle nuove finalità previste nella proposta 2.6, tuttavia non vi è alcuna modifica della legislazione vigente volta a ridurre la portata degli interventi impiegati per la copertura finanziaria. Rileva, pertanto, che l'emendamento 2.6 determina maggiori oneri privi di un'adeguata copertura finanziaria. Si esprime, pertanto, in senso contrario rispetto alla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore e rinvio il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta al fine di verificare la possibilità di riprendere i lavori della Commissione, compatibilmente con l'andamento dei lavori in Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 19,35.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata, con il medesimo ordine del giorno, alle ore 19,45.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna della Commissione, già convocata per oggi, alle ore 20,30, è sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,40.

79^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere all'8^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che era già stata svolta l'illustrazione degli emendamenti e dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere.

Il sottosegretario COSENTINO esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 3.5, 3.6, 3.11 e 3.0.5, nonché sull'emendamento 3.1, per il quale rileva che l'importo contenuto nel testo del provvedimento appare congruo, non risultando giustificabile l'aumento degli importi previsto dalla proposta emendativi.

Il senatore MORANDO (PD) in ordine all'emendamento 3.1 rileva che le ragioni della posizione contraria del Governo attengono a questioni di merito e non giustificano, quindi, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il Governo dovrebbe invece chiarire l'utilizzo e la disponibilità delle richiamate risorse di cui alla delibera CIPE.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che la proposta interviene con provvedimento legislativo a destinare somme già finalizzate con provvedi-

mento amministrativo, in attesa dei necessari approfondimenti da parte del Governo, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.1.

Dopo che il sottosegretario COSENTINO ha formulato il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 3.0.7, il PRESIDENTE rileva la necessità che anche su tale emendamento il Governo chiarisca la disponibilità delle risorse, atteso che non appare altrimenti giustificabile il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, per cui propone, anche su tale proposta, l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore MORANDO (PD) rileva che, in ordine all'emendamento 3.0.7, il comma 2 risulterebbe comunque meritevole di una censura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In ordine alla proposta 3.4, di cui è pervenuta un testo riformulato recante la copertura finanziaria, il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che la proposta prevede una copertura sulla *robin tax* e non reca elementi specifici in materia di quantificazione, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà. In ordine alla proposta 3.2, che prevede una copertura mediante taglio lineare della tabella C, per l'anno 2008, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, attesa la rilevante entità del taglio previsto. Propone, altresì, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.3, atteso che il comma recante la copertura fa riferimento ai soli oneri di cui al comma 1-*bis*, peraltro indeterminato, senza scontare gli effetti di cui al comma 1-*ter*. Sottolinea, in via generale, la necessità di una più ampia riflessione in relazione alle coperture realizzate mediante tagli lineari della tabella C della legge finanziaria, ovvero mediante riduzioni di fondi quali il Fondo per le aree sottoutilizzate o il Fondo per gli interventi strutturali e di politica economica, che risultano sempre più frequentemente utilizzate per l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura di provvedimenti normativi. Al riguardo, evidenzia infatti che se la Commissione bilancio esprime pareri di nulla osta in relazione a singole proposte emendative, laddove recanti importi contenuti e compatibili con le disponibilità dei citati fondi e della richiamata tabella, è comunque necessaria una riflessione di respiro più ampio sugli effetti conseguenti al complesso di tali proposte emendative, le cui coperture pervengono a determinare consistenti riduzioni dei fondi e della tabella di finanziaria. Ciò pone all'attenzione un problema di compatibilità con il rispetto delle finalità e delle destinazioni dei fondi e della tabella C di cui alla legge finanziaria, risultando quindi necessario affrontare tale questione anche in occasione dell'esame della prossima legge finanziaria.

Il sottosegretario COSENTINO si riserva un approfondimento, da parte del Governo, in ordine alle proposte 3.13, 3.0.3, 3.0.9 e 2.1000.

Il presidente AZZOLLINI propone dunque di rinviare l'espressione del parere su tali proposte da ultimo citate, ricordando inoltre che si è comunque in attesa dei chiarimenti del Governo sulla disponibilità delle risorse e la relativa destinazione delle medesime in ordine agli emendamenti 3.1 e 3.0.7.

Propone, relativamente agli emendamenti già esaminati, l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 2.1000, 3.13, 3.0.4 e 3.0.9, sulle quali il parere è sospeso, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.0.7, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.5, 3.6, 3.11, 3.0.5, 3.2 e 3.3. Esprime infine parere non ostativo sulle restanti proposte.».

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

Il senatore MORANDO (*PD*) richiama, infine, la necessità che il Governo fornisca il quadro degli effetti finanziari in relazione alla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 18 novembre 2008

41^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

FERRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1196) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Il presidente FERRARA avverte che la Commissione procederà all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati al decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta antimeridiana.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BARBOLINI (PD), pur ribadendo il proprio apprezzamento personale per il sottosegretario Giorgetti, lamenta tuttavia che, a causa del suo tardivo intervento all'odierna seduta della Commissione convocata alle ore 9, l'esame del decreto-legge ha subito un'ulteriore restrizione dei tempi disponibili per la discussione di tematiche di grande rilevanza; rimarca quindi l'esigenza che il Governo si attenga a una condotta rispettosa e ispirata da maggiore correttezza nei rapporti con il Parlamento.

Il presidente FERRARA dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento del Senato, gli emendamenti aggiuntivi da 1-ter.0.2 a

1-ter.0.6 poiché recanti disposizioni estranee al contenuto del decreto-legge, volto ad assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene discutibile la declaratoria presidenziale di inammissibilità, soprattutto in riferimento ai propri emendamenti 1-ter.0.4 (volto a prevedere specifiche campagne di informazione e di educazione ai giochi e alle scommesse) e 1-ter.0.5, sulla promozione di iniziative per la tutela della salute dei cittadini dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse. Sottolinea infatti che ritenere tali materie estranee all'oggetto del decreto-legge rappresenta un'indubbia forzatura. Sollecita quindi una revisione della decisione presidenziale.

Il presidente FERRARA puntualizza che l'oggetto del decreto-legge è costituito dall'introduzione di misure di attuazione di obblighi comunitari in materia di giochi. Al contrario, le proposte di modifica, delle quali è stata dichiarata l'inammissibilità, intervengono sulla disciplina generale della materia dei giochi, ampliando quindi i contenuti del provvedimento d'urgenza. Ribadisce pertanto le declaratorie di inammissibilità precedentemente svolte, in linea del resto con un orientamento sostanzialmente analogo espresso dalla Assemblea della Camera dei deputati.

Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Illustrando congiuntamente le proprie proposte 1.1 e 1.2, che mirano a ridurre la durata della proroga della concessione per la gestione del gioco Enalotto, disposta in favore della Sisal S.p.A., il senatore BARBOLINI (*PD*), dopo averne rimarcato criticamente l'eccessiva ampiezza, rileva sul punto che la scelta dell'Esecutivo non appare adeguatamente giustificata, dal momento che la Commissione non dispone attualmente dei necessari elementi di valutazione, primo fra tutti il parere della Commissione bilancio in relazione alla stima degli effetti finanziari della proroga disposta sulle entrate dello Stato. Inoltre, suscitano perplessità anche le argomentazioni contenute nella relazione di accompagnamento che giustificano tale misura con la necessità di procedere a una ulteriore verifica dei requisiti tecnici e amministrativi per la piena operatività della nuova concessione, in una fase posteriore alla aggiudicazione della stessa.

Dà quindi la parola al relatore per l'espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore GENTILE (*PdL*) e il sottosegretario GIORGETTI esprimono un parere contrario sulle proposte testé illustrate.

Il presidente FERRARA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Raccomandando l'approvazione delle proposte 1.1 e 1.2, il senatore BARBOLINI (PD) sottolinea che il relatore e il rappresentante del Governo avrebbero dovuto farsi carico dell'esigenza di fornire un'adeguata motivazione a sostegno del loro parere contrario sugli emendamenti in votazione. Auspica comunque una più ampia discussione della tematica sollevata nel corso dell'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea.

Verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, il presidente FERRARA pone in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

La Commissione respinge poi anche la proposta 1.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

Nell'illustrare congiuntamente i propri emendamenti 1-*bis*.1, 1-*bis*.6, 1-*bis*.7, 1-*bis*.8 e 1-*bis*.11 il senatore BARBOLINI (PD) osserva in generale che, con il decreto-legge all'esame della Commissione, è stato determinato un significativo ampliamento della rete fisica di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, ben al di là del dichiarato intento di dare attuazione agli obblighi comunitari. Rimarcata l'inappropriatezza dello strumento d'urgenza per operare un complessivo riordino del settore dei giochi, sottolinea che con la proposta 1-*bis*.1 si intende scongiurare il rischio, al fine di promuovere la concorrenza in tale comparto, di una concentrazione dei punti di vendita in capo agli stessi gestori, prevedendo una soglia massima di diritti che possono essere aggiudicati a ciascuno dei partecipanti alla procedura selettiva.

Ricordando che alla Camera dei deputati il sottosegretario Giorgetti aveva dichiarato di condividere un orientamento di rigore nella definizione dei requisiti di partecipazione alla procedura per l'affidamento delle concessioni, l'oratore osserva che la proposta 1-*bis*.6 integra i criteri selettivi previsti con l'obbligo di essere in regola con gli adempimenti tributari e contributivi, per prevenire il rischio di una attenuazione delle garanzie dei lavoratori utilizzati dai gestori della rete.

Dopo aver rilevato che anche l'emendamento 1-*bis*.7 interviene sul rischio di concentrazione dei diritti di esercizio e raccolta delle scommesse, osserva, illustrando la proposta 1-*bis*.8, che essa corregge un errore di impostazione contenuto nel comma 5 dell'articolo 1-*bis* in merito alla prevista riduzione dell'importo di aggiudicazione della concessione in favore delle agenzie storiche, lamentando che tale scelta determina un ingiustificato vantaggio competitivo in favore di tali soggetti senza che ne siano state indicate le ragioni.

Infine, non reputa condivisibile la decisione di consentire l'effettuazione di scommesse ippiche anche al di fuori delle giornate di svolgimento delle gare: l'emendamento 1-*bis*.11 pone pertanto rimedio a tale distorsione, proponendo la soppressione della misura, anche per contenere, a

fronte di un'eccessiva dilatazione della rete di raccolta delle scommesse, una non auspicabile diffusione dell'area di incidenza dei giochi.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) dichiara, d'intesa con il senatore COSTA (*PdL*), di ritirare gli emendamenti 1-*bis*.2 (testo 2) e 1-*bis*.13; ritira quindi anche le proposte 1-*bis*.3 e 1-*bis*.4, per consentire una più ampia trattazione delle tematiche da essi recate durante la discussione del provvedimento in Assemblea nonché una loro approfondita valutazione da parte del Governo. Precisa infatti che tali proposte sono volte a favorire il complessivo riequilibrio della rete di raccolta delle scommesse ippiche rispetto a quelle legate ai risultati degli eventi sportivi. Segnala infine che il valore medio delle concessioni aggiudicate in base al decreto-legge n. 223 del 2006 risulta di gran lunga superiore rispetto a quello previsto dal provvedimento in esame.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), giudicando criticamente le complessive finalità del decreto-legge, che sembra voler favorire fenomeni di diffusione della dipendenza dal gioco, a fronte della negativa situazione economica su scala globale, illustra congiuntamente gli emendamenti 1-*bis*.5, 1-*bis*.9, 1-*bis*.10, 1-*bis*.12 e 1-*bis*.14 rimarcando che essi presentano un tenore analogo a quello delle proposte illustrate dal senatore Barbolini.

Il senatore VACCARI (*LNP*) ritira gli emendamenti 1-*bis*.17, 1-*bis*.18, 1-*bis*.19, 1-*bis*.20 e 1-*bis*.21, al fine di sottoporre all'Assemblea le questioni da essi recate, auspicandone un approfondito esame.

Il presidente FERRARA rende noto che anche gli emendamenti 1-*bis*.15 e 1-*bis*.16 sono stati ritirati dal proponente.

Il relatore GENTILE (*PdL*) si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1-*bis*.

Porgendo le sue scuse alla Commissione per il ritardo con il quale è intervenuto all'odierna seduta antimeridiana, il sottosegretario GIORGETTI ribadisce che la proroga della concessione in favore della Sisal S.p.A. discende dalla necessità di assicurare tempi adeguati per svolgere le attività tecniche e organizzative per l'operatività della nuova concessione, facendo presente che tale arco temporale è previsto dalla stessa disciplina del rapporto concessorio. Di conseguenza, una riduzione della durata della proroga contrasterebbe con tale normativa.

Osserva inoltre che l'obiettivo del Governo è conseguire il maggiore ampliamento possibile del numero complessivo dei punti di gioco per la raccolta delle scommesse ippiche, conciliandolo con la necessità di rispettare la data di revoca prevista delle 329 concessioni in favore delle agenzie storiche, a sostegno di un settore che versa in una condizione di particolare difficoltà. Dopo aver sottolineato di essere disponibile a un confronto costruttivo sul merito di tali misure, anche in relazione agli effetti sul mercato dei

giochi, rimarca l'obiettivo di armonizzare le strutture della raccolta delle scommesse compatibilmente con le prescrizioni di carattere comunitario.

Ciò posto, invita quindi i proponenti al ritiro degli emendamenti all'articolo 1-*bis* ancora in esame, esprimendo, in via alternativa un parere contrario.

Il presidente FERRARA avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

I senatori BARBOLINI (*PD*) e LANNUTTI (*IdV*), non accedendo all'invito del rappresentante del Governo, insistono per la votazione degli emendamenti da loro presentati.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1-*bis*.1, 1-*bis*.5, 1-*bis*.6 e 1-*bis*.7, identico alla proposta 1-*bis*.10.

Nel raccomandare l'approvazione del proprio emendamento 1-*bis*.8, il senatore BARBOLINI (*PD*) evidenzia che le proposte di modifica presentate dalla propria parte politica all'articolo 1-*bis* non intendono mettere in discussione la scelta di destinare risorse al settore dell'ippica, nella consapevolezza della necessità di introdurre misure di sostegno per tale comparto. Segnala, tuttavia, che la scarsa chiarezza della formulazione letterale delle misure di finanziamento all'UNIRE mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del Preu potranno ingenerare non trascurabili difficoltà in sede applicativa.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 1-*bis*.8 e 1-*bis*.9, le identiche proposte 1-*bis*.11 e 1-*bis*.12 nonché l'emendamento 1-*bis*.14.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter*.

Interviene per illustrare congiuntamente gli emendamenti 1-*ter*.1, 1-*ter*.2 e 1-*ter*.4 il senatore BARBOLINI (*PD*), facendo presente che la propria parte politica avrebbe preferito un chiaro indirizzo da parte del Governo e del Parlamento di maggiore cautela e prudenza nella organizzazione dei giochi pubblici. Non vi è dubbio infatti che per tutto il comparto vale un principio di tutela dei soggetti più deboli, facilmente preda di comportamenti compulsivi e, di fatto, pericolosi. Tale osservazione vale in particolare per il settore degli apparecchi di intrattenimento, oggetto di una ennesima e disomogenea modifica normativa, recata dall'articolo 1-*ter* introdotto dalla Camera dei deputati. A suo parere, quindi, è assolutamente urgente un indirizzo finalizzato a dare un messaggio di regolazione controllata, con una specifica tutela dei soggetti più deboli.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 1-*ter*.3 e 1-*ter*.0.1 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-ter.

Il sottosegretario GIORGETTI, dopo aver espresso parere conforme a quello del relatore, dichiara che la questione della tutela dei soggetti più deboli e del contrasto ai fenomeni di ludopatia costituisce per il Governo un argomento di estremo rilievo, come confermato dalle disposizioni già contenute in un articolo aggiuntivo esaminato dalla Camera dei deputati sul gioco *on line* e successivamente non approvato. Puntualizza peraltro che tale tematica potrà trovare un'opportuna collocazione in un prossimo disegno di legge di iniziativa del Governo in materia di giochi.

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1-ter.1 la senatrice BAIÒ (PD), a giudizio della quale appare quanto mai urgente e necessario un intervento di tutela dei giocatori più deboli, impegnando direttamente la mano pubblica in un'azione di sostegno di tali soggetti. Al di là della propria contrarietà personale alla liceità dei giochi gestiti e organizzati dallo Stato, ritiene che gli interventi di ampliamento del mercato e di deregolamentazione possono costituire un segnale pericoloso proprio nei confronti di coloro che hanno maggiore bisogno di tutela.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1-ter.1, 1-ter.2 e 1-ter.4.

Vengono poi ritirati dai rispettivi proponenti gli ordini del giorno G/1196/1/6, G/1196/2/6 e G/1196/3/6.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà al conferimento del mandato al relatore.

Interviene il senatore BARBOLINI (PD) il quale, dopo aver sottolineato l'atteggiamento di collaborazione tenuto dalla propria parte politica – che peraltro non ha trovato corrispondenza nel comportamento del Governo nella seduta odierna – preannuncia il voto contrario, motivando tale orientamento con la mancata adozione di misure legislative in materia di giochi in grado di affrontare le numerose disfunzioni e inadeguatezze emerse per tale comparto e l'assenza di specifiche misure a tutela dei giocatori più deboli.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1196, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2008 n. 149, non modificato rispetto al testo accolto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,30.

**ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1196
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

G/1196/1/6

BARBOLINI, FONTANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi,

premesso che,

nel corso degli ultimi anni, si è accresciuto il rischio di infiltrazioni criminali nell'ambito delle attività legate al fenomeno dei giochi, anche al fine del riciclo di denaro di illecita provenienza;

in tale ambito si segnala il lodevole lavoro della Guardia di finanza, che ha conseguito notevoli successi nel contrasto al fenomeno del gioco illecito e del riciclaggio di denaro,

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le misure necessarie per scongiurare ogni pericolo di infiltrazione criminale nella rete delle attività legate al settore dei giochi, per prevenire i possibili fenomeni di riciclaggio, anche attraverso l'istituzione, sia al Ministero dell'economia e delle finanze, sia nell'ambito dell'AAMS, di apposite Commissioni di monitoraggio e di verifica sulle predette attività illecite con il compito di riferire annualmente alle competenti commissioni parlamentari sulle attività svolte, e a razionalizzare la distribuzione delle apparecchiature da gioco sul territorio, evitando eccessive concentrazioni nei pressi delle scuole e dei luoghi di aggregazione giovanili;

a destinare una quota delle risorse derivanti dal contrasto al fenomeno del gioco illecito e del riciclaggio del denaro al potenziamento delle dotazioni strumentali e di personale della Guardia di finanza.

G/1196/2/6

BARBOLINI, FONTANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi,

premessò che,

l'ippica è in uno stato di crisi senza precedenti che rischia di pregiudicare definitivamente le prospettive del settore;

dalla crisi non è possibile fuoriuscire positivamente senza un piano industriale che, a partire dall'UNIRE, avvii un processo di risanamento e di radicale riorganizzazione strutturale dell'intera filiera con l'obiettivo principale di sostenere e valorizzare la qualità del cavallo allevato in Italia,

impegna il Governo:

a porre in essere con urgenza tutte le iniziative e ad adottare i provvedimenti necessari per il superamento della crisi strutturale ed in particolare di assumere quale priorità la riforma dell'UNIRE al fine di dare certezza e stabilità ai finanziamenti del settore ippico.

G/1196/3/6

ESPOSITO

in sede di esame del disegno di legge n. 1196 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi,

considerato che l'allargamento della rete di raccolta delle scommesse a base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1-bis, per il numero e le modalità con cui attuata comporta effetti di squilibrio nella offerta di prodotti su un mercato già contrassegnato da tensioni negli ultimi mesi;

rilevato che, infatti, attraverso l'offerta di 3.000 concessioni in sostanza si mira a rimettere sul mercato 2.603 diritti non assegnati con i bandi adottati in attuazione del decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. «decreto Bersani») oltre a 329 agenzie «storiche» (per un totale di 2.932 punti di raccolta);

visto che, tuttavia dei 2.603 diritti non assegnati dai predetti bandi, solo 829 si riferiscono a negozi di gioco (aventi come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici) e ben 1.774 a punti di gioco (c.d. *corner*) svolgenti la commercializzazione dei giochi in via accessoria (per la precisione, 1.713 *corner* ippici e 61 *corner* sportivi);

considerato che, l'istituzione di 3.000 concessioni che «non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici», determinerebbe uno squilibrio tra punti di vendita caratterizzato dall'insuperabile predominio dei negozi sui *corner*, reso ancor più forte dalla presenza contestuale dei giochi a base ippica e di quelli a base sportiva, così creando di fatto le premesse per la scomparsa progressiva di migliaia di punti di raccolta, a prevalente conduzione familiare, quali sono i *corner*;

considerato che, pertanto, può apparire opportuno quanto meno valutare la praticabilità di modalità di offerta progressiva e selettiva dei diritti di cui sopra, all'esito di una attenta fase di sperimentazione;

considerato altresì che l'abrogazione dei parametri di distanza stabiliti dai bandi precedenti, attraverso le previsioni del comma 6 dell'art. 1-*bis*, di fatto porterebbe alla creazione di una rete distributiva distribuita e proliferata bruscamente senza alcuna ponderata e razionale valutazione commerciale per ciascun punto vendita;

rilevato che tale situazione risulta ulteriormente pernicioso per la stabilità complessiva degli operatori presenti sul mercato, in quanto determinerebbe per i punti vendita già attivi sul territorio, una improvvisa, non preventivamente valutata concorrenza causante la dispersione della clientela acquisita, mentre per i punti vendita di nuova istituzione, la difficoltà di acquisire nuovi giocatori, stante la vicinanza di punti preesistenti con clientela già ampiamente fidelizzata;

considerato che questa situazione è tale da ripercuotersi negativamente sulle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi pubblici,

impegna il governo:

ad adottare ogni misura attuativa ed organizzativa per salvaguardare la sopravvivenza delle predette imprese, tutelando l'equilibrio complessivo del mercato e della raccolta erariale connessa, evitando improprie forme di perturbazione del mercato, garantendo in ogni caso una attenta gestione delle modalità di immissione sul mercato dei predetti diritti in funzione della relativa localizzazione rispetto ad altri punti di raccolta analoghi già operanti nel medesimo contesto territoriale, in modo tale che non ne possa derivare un effetto complessivo di minore efficienza di ciascun punto di articolazione della rete di raccolta delle scommesse in esame.

Art. 1.**1.1**

BARBOLINI, FONTANA

Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2008».

1.2

BARBOLINI, FONTANA

Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «31 marzo 2009».

Art. 1-bis.**1-bis.1**

BARBOLINI, FONTANA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «del diritto di esercizio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di un numero massimo di tremila diritti di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 38, comma 2, lettera a) e comma 4, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. A ciascun partecipante alla procedura selettiva di cui al comma 1 può essere aggiudicato un numero massimo di diritti pari al 20 per cento dei diritti posti a gara».

1-bis.2 (testo 2)

COSTA, ESPOSITO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «contestualmente» e «nei riguardi di soggetti». Al secondo periodo dopo le parole: «prodotti di gioco pubblici» aggiungere le seguenti: «su base ippica; conseguentemente i concessionari di questa tipologia di diritti hanno la facoltà di richiederne la conversione secondo il rapporto di un diritto della tipologia

oggetto della procedura per tanti diritti il cui corrispettivo di aggiudicazione sia stato, unitariamente o per sommatoria, almeno pari alla base d'asta».

Al comma 3, sostituire le parole: «su base ippica ovvero su base sportiva» con le seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici».

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta» con le seguenti: «è di euro 85.000,00 per ciascun diritto. I diritti così assegnati, così come quelli assegnati in conversione ai sensi del secondo periodo del comma 2, non sono computati nel numero massimo di cui al comma citato». Al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «anche al fine di rendere omogenea la dotazione tecnologica dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 a quella richiesta per i punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici su base sportiva di cui alla lettera a) del comma 2 della medesima norma».

Al comma 6, primo periodo dopo le parole: «n. 101» aggiungere le seguenti: «l'articolo 6 delle convenzioni di concessione approvate con decreti del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 28 agosto 2006».

1-bis.2

COSTA, ESPOSITO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «contestualmente», le parole: «e sportiva» e le parole: «nei riguardi di soggetti». Al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti di gioco pubblici» aggiungere le seguenti: «su base ippica; conseguentemente i concessionari di questa tipologia di diritti hanno la facoltà di richiederne la conversione secondo il rapporto di un diritto della tipologia oggetto della procedura per tanti diritti il cui corrispettivo di aggiudicazione sia stato, unitariamente o per sommatoria, almeno pari alla base d'asta».

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «su base ippica ovvero» con le seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici».

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta» con le seguenti: «è di euro 85.000 per ciascun diritto. I diritti così assegnati, così come quelli assegnati in conversione ai sensi del secondo periodo del comma 2, non sono computati nel numero massimo di cui al comma citato». Al terzo pe-

riodo, dopo le parole: «28 agosto 2006» aggiungere le seguenti: «anche al fine di rendere omogenea la dotazione tecnologica dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 a quella richiesta per i punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici su base sportiva di cui alla lettera a) del comma 2 della medesima norma».

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «n. 101» aggiungere le seguenti: «l'articolo 6 delle convenzioni di concessione approvate con decreti del direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 28 agosto 2006».

1-bis.3

ESPOSITO

Al comma 2), primo periodo, sostituire le parole: «comma 4» con le seguenti: «commi 2 e 4», dopo la parola: «3.000» aggiungere le seguenti: «diritti da localizzare su base nazionale»; dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «È consentito ai concessionari di diritti di cui all'articolo 38 comma 4 lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 da esercitarsi in punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici di convertirli in diritti della medesima tipologia di cui all'articolo 38 comma 2 lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alle condizioni di cui al successivo comma 5.».

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «comma 4» con le seguenti: «commi 2 e 4».

Al comma 5, dopo il quarto periodo aggiungere i seguenti: «La conversione dei diritti di cui al precedente comma 2 è realizzata su richiesta del concessionario previo versamento di euro 7.500 quale integrazione del prezzo di aggiudicazione.

In ogni caso, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assume i provvedimenti necessari a realizzare la parificazione della dotazione tecnologica di tutti i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici sul livello proprio di quelli che commercializzano prodotti di gioco pubblici su base ippica.».

Al comma 6), primo periodo, dopo le parole: «n. 101» aggiungere le seguenti: «i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 4, i commi 2 e 3 dell'articolo 5 e l'articolo 6 delle convenzioni accessive approvate con decreti del Direttore

Generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006»; *dopo le parole*: «n. 311 e successive modificazioni, e le lettere» *aggiungere la parola* «e),».

1-bis.4

ESPOSITO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1-bis.5

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO

Al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo», *con le seguenti*: «di cui al presente comma».

1-bis.6

BARBOLINI, FONTANA

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le seguenti: «, nonché con gli adempimenti tributari e quelli contributivi in relazione al personale utilizzato.».

1-bis.7

BARBOLINI, FONTANA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le concessioni di cui al comma 2 sono rilasciate singolarmente e non possono superare la soglia di concentrazione del 5 per cento in capo allo stesso soggetto richiedente, ancorché già titolare di concessione».

1-bis.8

BARBOLINI, FONTANA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1-bis.9

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1-bis.10

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le concessioni di cui al comma 2 sono rilasciate singolarmente e non possono superare la soglia di concentrazione del 5 per cento in capo allo stesso soggetto richiedente, ancorché già titolare di concessione».

1-bis.11

BARBOLINI, FONTANA

Sopprimere il comma 6.

1-bis.12

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO

Sopprimere il comma 6.

1-bis.13

COSTA, ESPOSITO

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1-bis.15

BARELLI

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di assetto dei relativi settori alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dell'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con l'esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 13,4 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono assegnate in pari misura al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in funzione delle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali dell'ente, nonché all'UNIRE, per essere interamente destinate all'incremento dei montepremi. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, nonché dal comma 6 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del montepremi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie UNIRE è approvato con decreto del Ministero delle po-

litiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ciascun anno sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti».

1-bis.16

BARELLI

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di assetto dei relativi settori alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dell'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con l'esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 10 gennaio 2009 la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 13 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono assegnate in pari misura al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in funzione delle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali dell'ente, nonché all'UNIRE, per essere interamente destinate all'incremento dei montepremi. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, nonché dal comma 6 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del montepremi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie UNIRE è approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ciascun anno sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti».

1-bis.14

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «quota parte» aggiungere le seguenti: «, pari al 20 per cento,».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; quota parte pari al 10 per cento delle risorse del predetto fondo è destinata ad alimentare, per l'anno 2009, un apposito Fondo, da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, finalizzato al finanziamento delle attività di contrasto della criminalità organizzata nonché al potenziamento di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria e per il miglioramento della funzionalità delle strutture necessarie ai compiti di pubblica sicurezza in materia di contrasto alla criminalità organizzata; con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del predetto Fondo».

1-bis.17

VACCARI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 248, al secondo periodo cancellare le parole: "le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29," e, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Sono escluse dai punti vendita le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29".

7-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 gennaio 2000, n. 29, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis. Parere vincolante dell'impatto ambientale delle sale sul territorio e di rispetto degli strumenti urbanistici, da parte dei competenti organi comunali".

7-quater. All'articolo 3, comma 5, lettera h), del decreto ministeriale 21 novembre 2000, dopo le parole: "otto ore al giorno", inserire le seguenti: "tra le ore 11 e le ore 23 nelle zone ad alta urbanizzazione"».

1-bis.18

VACCARI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 38, comma 2, capoverso 287, lettera h), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "venticinquemila" e "settemilacinquecento" sono sostituite rispettivamente da: "cinquantamila" e "diciassettemilacinquecento"».

1-bis.19

VACCARI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 38, comma 2, capoverso 287, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire la parola: "duecentomila" con la seguente: "trecentomila"».

1-bis.20

VACCARI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nelle sale dove si svolge il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e nei locali a queste collegate, non possono, in ogni caso, essere installati gli apparecchi per intrattenimento di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

1-bis.21

VACCARI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Gli apparecchi per intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non possono essere installati nei circoli privati e nelle sale di associazioni di qualsiasi specie.

7-ter. Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «ovvero nei circoli privati ed associazioni» sono soppresse».

Art. 1-ter.**1-ter.1**

BARBOLINI, FONTANA

Sopprimere l'articolo.

1-ter.2

BARBOLINI, FONTANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-ter. – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 60 giorni dalla data di ricevimento, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi».

1-ter.4

BARBOLINI, FONTANA

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

1-ter.3

ESPOSITO

Al comma 2 sostituire le parole: «e distinto dal» con la seguente: «al».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I livelli di servizio relativi allo scambio di informazioni con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono, pertanto ed a tutti gli effetti, rilevati solo a partire dal 1° gennaio 2007, secondo le condizioni contenute nei predetti decreti».

1-ter.0.1

VACCARI, Paolo FRANCO

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:***«Art. 1-quater.***(Limitazioni al gioco)*

1. A partire dal 1° gennaio 2009, il gioco del Lotto, dell'Enalotto e del Superenalotto sono consentiti esclusivamente ai soggetti con età superiore ai 16 anni.

2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato stabilisce, entro il 31 dicembre 2008, le modalità operative per attuare e per verificare il rispetto della disposizione di cui al comma 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è delegato a stabilire le sanzioni a carico dei soggetti trasgressori della disposizione di cui al comma 1».

1-ter.0.2

PEDICA, GIAMBRONE, LANNUTTI, BELISARIO, DI NARDO, MASCITELLI, RUSSO, CARLINO

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:***«Art. 1-quater.***(Disposizioni in materia di esercizio del gioco del «Bingo»)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri per la progressiva riduzione delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, al fine di pervenire ad una riduzione della rete di sale destinate all'effettuazione del gioco, sul territorio nazionale, pari ad un terzo delle sale attualmente operative. I gestori delle sale «Bingo» di cui verrà stabilita la chiusura, potranno usufruire delle concessioni rilasciate dai monopoli di Stato sino alla loro scadenza.

2. È vietato qualsiasi tipo di pubblicità diretta o indiretta, tramite la stampa, internet, volantini avente ad oggetto la fruizione del gioco d'azzardo nelle sale «Bingo».

3. All'interno di tutte le sale «Bingo» esistenti sul territorio nazionale verranno affissi avvisi recanti informazioni sui pericoli della dipendenza dal gioco, sui medesimi avvisi verrà evidenziato un numero verde di assi-

stenza da chiamare qualora si ritenesse di avere problemi di dipendenza dal gioco. Il numero di avvisi da affiggere in ciascuna sala «Bingo» sarà proporzionale alla grandezza della sala e comunque sufficiente ad assicurare una adeguata informazione.

4. I minori di diciotto anni non potranno accedere alle sale «Bingo» anche se accompagnati da persone adulte e mature. All'ingresso delle sale «Bingo» dovrà essere effettuato, da parte del personale autorizzato, il controllo dei documenti d'identità dei soggetti più giovani.

5. È fissato in euro 20 il tetto massimo di spesa *pro capite* giornaliera nelle sale «Bingo». Per poter comperare le schede del «Bingo» dovrà essere utilizzata una apposita tessera magnetica, rilasciata dal personale autorizzato che gestisce le sale «Bingo». All'interno della tessera magnetica ricaricabile verranno registrati i dati identificativi dell'acquirente, compreso il codice fiscale. Dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento, pena la inutilizzabilità della stessa e non potrà essere ceduta a terzi. Ciascun giocatore potrà acquistare una sola tessera ricaricabile che diventerà automaticamente inservibile in qualsiasi sala «Bingo» non appena verrà raggiunto il limite massimo di spesa di euro 20 giornalieri. Lo smarrimento della stessa dovrà essere denunciato al personale competente all'interno di ciascuna sala «Bingo».

6. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo verranno puniti, a seconda della gravità della condotta posta in essere, con pene pecuniarie a partire da euro 150 fino ad euro 1.000.

7. Il presente articolo dovrà essere affisso in tutte le sale «Bingo» presenti sul territorio italiano».

1-ter.0.3

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:

- a) il gioco provoca dipendenza;
- b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
- c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
- d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;

- e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
- f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.

2. Le avvertenze di cui al comma 1 si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.

3. Il testo delle avvertenze di cui al comma 1 è stampato:

a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;

c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;

d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 mm e massimo di 3 mm, ricompreso nelle superfici indicate al comma 1, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.

4. Le avvertenze di cui al comma 1 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

5. Le avvertenze di cui al comma 1 sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data del 1° gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte».

1-ter.0.4

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

(Campagne di informazione e di educazione ai giochi ed alle scommesse)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settem-

bre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i principi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza dai giochi e dalle scommesse, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo e dalle scommesse;

b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;

c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare e scommettere.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e le altre emittenti a carattere nazionale e locale, e con la Federazione italiana editori giornali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Economia e delle finanze, predispone altresì campagne di educazione al gioco e alle scommesse nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza dai giochi e dalle scommesse.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

1-ter.0.5

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

(Promozione di iniziative per la tutela della salute dei cittadini dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse)

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, predisporre programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dai giochi e dalle scommesse.

2. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse, possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dai giochi e dalle scommesse.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

1-ter.0.6

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

(Istituzione di case da gioco per la promozione di attività turistiche per lo sviluppo economico del Mezzogiorno)

1. Al fine di riequilibrare, sul territorio nazionale e in ambito europeo, i flussi di risorse finanziarie provenienti da specifiche attività turistiche, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di quattro case da gioco nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

2. L'autorizzazione, su richiesta dei comuni, è concessa con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'autorizzazione può essere concessa anche ad una società mista di cui la parte privata abbia operato nella gestione di case da gioco da non meno di un quinquennio. La società sarà partecipata per il 66 per cento in parti uguali da regione, provincia e comune interessati e per il 34 per cento da soggetti privati;

b) la definizione dei requisiti di onorabilità per tutto il personale della società.

3. I revisori contabili della società sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'autorizzazione ha la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.

5. Non possono divenire sede di casa da gioco i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.

6. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni delle assemblee legislative, con proprio decreto emana il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

7. I proventi di pertinenza pubblica relativi alla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

- a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco;
- b) il 25 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;
- c) il 25 per cento alla Regione.

8. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla regione e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa relativo all'anno precedente».

42^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
FERRARA

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2009 (n. 47)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore DE ANGELIS (*PdL*) riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, analizzando il quadro normativo che prevede lo svolgimento delle lotterie nazionali e di una lotteria internazionale su base annua e dando altresì conto dei criteri di individuazione delle manifestazioni da abbinare.

Osserva che la crisi delle lotterie ha indotto il Governo a prevedere lo svolgimento, per il 2009, di tre sole lotterie nazionali, a fronte anche del basso numero di domande di abbinamento pervenute nel 2008.

Rinviene dunque le principali ragioni del fenomeno nel numero troppo elevato di lotterie rispetto all'interesse del pubblico, negli abbinamenti di eventi spesso disomogenei e nel carattere prevalentemente locale delle manifestazioni abbinati, con un effetto disincentivante all'acquisto dei biglietti.

Si sofferma quindi ad analizzare le tre lotterie nazionali previste per il 2009, dando conto delle caratteristiche degli eventi abbinati.

Si apre quindi la discussione generale.

Dopo aver sottolineato che la propria parte politica ha consentito responsabilmente il raggiungimento del numero legale prescritto per l'esame dello schema di decreto, il senatore BARBOLINI (*PD*) conviene con l'esigenza di una riorganizzazione del settore delle lotterie, in modo da affrontare seriamente la crisi che lo ha investito.

Si sofferma quindi sulle caratteristiche della Maratona d'Italia organizzata dal Comune di Carpi e intitolata a Enzo Ferrari, descrivendone l'origine e le modalità di svolgimento e sottolineando al contempo che tale manifestazione presenta un notevole rilievo non solo a livello locale,

avendo anche il pregio di richiamare ciò che rappresenta in termini sportivi, industriali e come simbolo internazionale del made in Italy il nome di Enzo Ferrari. Invita pertanto il relatore a sostenere la proposta di inserire tale evento tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali.

Il senatore CONTI (*PdL*) e la senatrice GERMONTANI (*PdL*) dichiarano di condividere l'indicazione relativa alla Maratona d'Italia suggerita dal senatore Barbolini.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Barbolini, pur ribadendo la propria contrarietà, in linea di principio, a un'azione pubblica tesa alla promozione e alla diffusione del gioco.

A fronte del calo del gettito relativo alle lotterie, il senatore COSTA (*PdL*) ritiene fondamentale che il tema della riorganizzazione del settore assuma una maggiore rilevanza nell'agenda del Governo, anche tenendo conto dell'attenzione riservata alla materia dei giochi pubblici nel loro complesso. Conclude il proprio intervento sottolineando il valore di alcune manifestazioni, come il Carnevale organizzato dal Comune di Viareggio, quello del Comune di Acireale e Il Corteo Storico di Federico II, organizzato dal Comune di Oria.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CONTI (*PdL*), che riprende le perplessità sul ruolo dello Stato nell'organizzazione di giochi espresse in altra seduta dalla senatrice Baio, la senatrice BAIIO (*PD*) ribadisce l'esigenza di una più rigorosa regolamentazione della materia dei giochi, per quanto concerne le modalità di accesso e di fruizione, soprattutto al fine di prevedere forme efficaci di tutela per i soggetti più deboli.

Dopo aver individuato nella maggiore lentezza del meccanismo legato alle vincite una delle cause della crisi delle lotterie, auspica che la proposta avanzata dal senatore Barbolini possa essere sostenuta dalla Commissione con il più ampio consenso, attesa anche la rilevanza della figura di Enzo Ferrari a livello nazionale.

Ad avviso del senatore VACCARI (*LNP*), l'individuazione di ulteriori abbinamenti rispetto a quelli previsti dal Governo presenta indubbe difficoltà, poiché tale operazione richiederebbe una preventiva valutazione delle manifestazioni interessate nel loro complesso: esprime quindi qualche perplessità di metodo per la discussione in atto.

Rimarcato il carattere complesso del fenomeno della crisi delle lotterie, il presidente FERRARA conviene con la proposta di inserire la Maratona d'Italia tra le manifestazioni da abbinare, atteso il suo forte richiamo nei confronti del pubblico.

Il relatore DE ANGELIS (*PdL*), pur dichiarandosi in linea di massima disponibile ad accogliere l'indicazione del senatore Barbolini, sostenuta da una parte della Commissione, non ritiene accoglibile la proposta di prevedere una quarta lotteria oltre quelle già contemplate nello schema di decreto. Piuttosto potrebbe essere utile verificare la necessità di procedere all'abbinamento della Maratona d'Italia con altre manifestazioni, attualmente già previste, pur nella difficoltà di unire eventi differenti.

Il presidente FERRARA, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, sintetizza l'esito della discussione e propone quindi alla Commissione di conferire al relatore il mandato a predisporre un parere favorevole con la proposta di inserire la Maratona d'Italia tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali, rimettendo però all'Esecutivo la scelta della modalità ritenuta più adeguata per realizzare tale obiettivo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) e il relatore DE ANGELIS (*PdL*) convengono con tale proposta.

Il presidente FERRARA avverte quindi che si passerà alla votazione del mandato al relatore a predisporre un parere favorevole con osservazione nei termini dianzi indicati.

Intervenendo per dichiarare il proprio voto favorevole, il senatore VACCARI (*LNP*) ritiene condivisibile l'impostazione prescelta, che enuncia con chiarezza l'obiettivo delineato dalla Commissione, consentendo però al Governo di definire le modalità con le quali realizzarlo.

Dopo che il presidente FERRARA ha verificato la presenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore De Angelis a redigere un parere favorevole con osservazione nei termini prima indicati.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 18 novembre 2008

47^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE*

(1197) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 12 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Validara ha svolto la relazione introduttiva. Informa inoltre che, secondo la programmazione stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo e annunciata questa mattina in Assemblea, il provvedimento dovrebbe iniziare l'*iter* in Aula a partire dalla settimana prossima. Comunica tuttavia di aver ricevuto rassicurazioni in ordine alla possibilità, per la Commissione, di utilizzare anche la settimana prossima per la conclusione dell'esame in sede referente, una volta terminata la trattazione dei documenti di bilancio.

Propone infine che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo sia fissato a venerdì 21 novembre, alle ore 12.

Il senatore RUSCONI (PD) chiede che tale termine sia posticipato a lunedì 24 novembre. Domanda inoltre quando sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti ai documenti di bilancio.

Il PRESIDENTE rileva l'inopportunità di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge in titolo, in considerazione dei ristretti tempi di esame a disposizione della Commissione. Propone invece di fissare a lunedì 24 novembre alle ore 18 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di bilancio (A.S. n. 1210). Ricorda peraltro che gli emendamenti al disegno di legge

finanziaria (A.S. n. 1209) devono essere presentati direttamente alla Commissione bilancio; le Commissioni di merito sono infatti competenti ad esaminare solo emendamenti compensativi alle Tabelle di bilancio, concernenti lo stesso stato di previsione, le riduzioni nette ad un singolo stato di previsione oppure privi di conseguenze finanziarie. Né sono ammessi, rammenta, emendamenti fra Tabelle diverse.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente di fissare a venerdì 21 novembre alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1197 e a lunedì 24 novembre alle ore 18 il termine per la presentazione di emendamenti ai documenti di bilancio.

Ad integrazione della relazione già svolta, il relatore VALDITARA (*PdL*) evidenzia la difficoltà di procedere ad un reclutamento attraverso commissioni nazionali anche per le figure di ricercatore a contratto o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel dibattito prende quindi la parola il senatore CERUTI (*PD*), il quale non ravvisa ragioni tali da motivare l'urgenza del provvedimento, ritenendo piuttosto che esso sia volto ad ottenere risparmi di spesa, a dispetto delle finalità di valorizzazione del merito e della qualità del sistema universitario.

Reputa peraltro opportuno che in tale ambito la Commissione riacquisti compiti propositivi, tanto più che è in corso una strumentale e superficiale campagna giornalistica di denigrazione del comparto. Ciò costituisce, a suo giudizio, uno stereotipo che non rappresenta l'intero mondo accademico e che peraltro non è stato denunciato dalle associazioni di categoria già intervenute in audizione.

Quanto al sistema misto di composizione delle commissioni, basato tanto sull'elezione quanto sul sorteggio, ritiene che esso coniughi il peggio di ciascun metodo, operando fra l'altro in maniera repentina sui concorsi già banditi. Sottolinea in proposito l'insostenibilità del meccanismo del sorteggio, atteso che sarebbero necessari circa 21.000 commissari a fronte di un numero inferiore di docenti, e rileva criticamente che le rinunce incrociate possono lasciare spazio a valutazioni ben lontane da una reale trasparenza.

Dopo aver rammentato che la doppia idoneità per i concorsi banditi fino al 30 giugno 2008 rischia di generare ulteriore precariato senza favorire il merito, passa ad esaminare l'esclusione dalla ripartizione delle risorse per le università che superano il tetto del 90 per cento delle spese per il personale. Al riguardo, ritiene che detta misura possa avere effetti penalizzanti per quegli atenei che, pur non rispettando tali limiti, possiedono un alto potenziale di sviluppo sotto profili diversi dalle mere verifiche economiche. Lamenta pertanto l'assenza di selettività volta a valorizzare effettivamente la qualità e il merito, prefigurando il rischio che al-

cune università siano private di discipline importanti in caso di trasferimento dei docenti.

Rispondendo ad una breve richiesta di chiarimento del relatore VALDITARA (*PdL*), tiene a precisare l'esigenza di incoraggiare comunque la mobilità nel sistema tanto nazionale quanto internazionale, per consentire altresì il rientro dei cervelli e le chiamate dei docenti per chiara fama. Giudica quindi il provvedimento eccessivamente rigido e tale da determinare un disequilibrio, che ingesserà il sistema accademico senza mettere in moto un meccanismo virtuoso.

Deplora peraltro la contraddittorietà delle misure sulla composizione delle commissioni, in quanto si elimina l'elettività dei professori associati mantenendo comunque la loro partecipazione in qualità di membri interni.

Ribadisce poi l'improprio riferimento alle assunzioni dei ricercatori a tempo determinato e stigmatizza che il riordino del comparto venga attuato mediante la decretazione di urgenza, la quale potrebbe generare conseguenze peggiori rispetto alla situazione attuale. Nel ritenere che occorra affrontare anzitutto un problema culturale, giudica infine prioritario porre rimedi agli aspetti più delicati e contraddittori del provvedimento, individuando peraltro soluzioni che riformino alla radice il settore.

Il senatore VITA (*PD*) segnala criticamente le aporie del provvedimento, atteso che lo strumento del decreto-legge non consente un esame accurato di questioni assai rilevanti. Ritiene infatti che la discussione sull'università debba essere svincolata da provvedimenti di natura emergenziale, altrimenti ci si abitua pericolosamente ad una forma surrettizia di normalità, e precisa che l'opposizione non accetterà tempi eccessivamente ristretti per l'esame del provvedimento in titolo.

Reputa poi che il decreto-legge n. 180 eluda la verità profonda e drammatica che interessa il comparto, ossia il persistere dei tagli attuati attraverso il decreto-legge n. 112; domanda in proposito se saranno ripristinate le risorse, anche in occasione dell'imminente sessione di bilancio. Se così fosse, prosegue, ci sarebbe indubbiamente un atteggiamento diverso da parte della minoranza.

Si sofferma poi sulle misure inerenti il diritto allo studio, che giudica il tema principale per il rilancio dell'università nell'ottica della meritocrazia. Occorre dunque assicurare il maggiore investimento in questa direzione onde consentire di sopperire alle deficienze obiettive del settore. Nel manifestare disponibilità alla razionalizzazione dei corsi e delle sedi distaccate, ritiene comunque che essa debba procedere in parallelo rispetto ad una effettiva garanzia del diritto allo studio nella prospettiva, da un lato, di evitare la liceizzazione dell'università e, dall'altro, di restituire a quest'ultima la natura di luogo aperto e ricettivo.

In ordine ai concorsi, domanda maggiori chiarimenti in merito all'esclusione dei docenti associati e dei ricercatori dalle commissioni, atteso che la valutazione prescinde a suo avviso dai titoli accademici tanto più che gli ambiti cognitivi spesso si incanalano in settori non dominati dalle gerarchie.

Quanto al *turn over*, pur riconoscendo nel provvedimento segnali di apertura rispetto al decreto-legge n. 112, ritiene preferibile eliminare il blocco già previsto, in quanto sussiste un problema generazionale. Rivolge conclusivamente un sentito appello affinché si manifesti una concreta volontà emendativa volta a recepire le considerazioni emerse nel dibattito.

La senatrice DE FEO (*PdL*) esprime talune perplessità in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 1, soprattutto con riguardo ai criteri per la valutazione delle università virtuose. Paventa infatti il rischio che alcune università storiche, le quali hanno corsi di prestigio frequentati però da pochi studenti, siano escluse dalla possibilità di bandire concorsi nonché dalla ripartizione dei fondi ulteriori. Ciò determinerà a suo avviso l'impossibilità di colmare le lacune dovute ad esempio ai pensionamenti, con un forte pregiudizio per le discipline in cui il numero dei docenti è assai esiguo.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dichiara di non comprendere l'atteggiamento del Governo e della maggioranza in merito all'adozione continua di provvedimenti elaborati senza un sufficiente confronto. In proposito, ritiene che ciò sia assai grave con riguardo al settore universitario, atteso che in tale ambito si sono registrate posizioni condivise che potevano preludere ad un positivo lavoro comune, non solo tra maggioranza e minoranza, ma anche tra gli operatori del comparto.

Lamenta quindi che le misure previste dall'articolo 1 penalizzino soprattutto gli atenei storici, mentre le nuove università non hanno ancora raggiunto la soglia del 90 per cento delle spese per il personale data la loro recente istituzione. Rileva poi criticamente la superficialità del provvedimento, che è stato volutamente preceduto da campagne mediatiche negative circa il mondo accademico volte a giustificare l'urgenza, secondo una precisa strategia dell'Esecutivo analogamente a quanto accaduto per la scuola.

Nel lamentare peraltro l'irragionevolezza di alcune misure previste nel decreto-legge, come ad esempio l'assenza di deroghe al limite del 90 per cento, ribadisce che la consapevolezza delle criticità del comparto avrebbe consentito una riflessione condivisa sulle soluzioni da intraprendere. Si augura pertanto che la maggioranza assuma un atteggiamento meno rigido rispetto a quello adottato in occasione del decreto-legge n. 137, nella prospettiva di introdurre opportuni correttivi con riferimento fra l'altro ai trasferimenti di docenti, alla condizione dei nuovi atenei nonché al sistema misto di composizione delle commissioni, che non risulta a suo giudizio quello ottimale. Nel dichiarare la disponibilità del suo Gruppo ad un confronto effettivo sulle misure contenute nel provvedimento, dubita che esso sia stato redatto a partire da un'analisi dei dati inerenti gli ambiti di azione.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) puntualizza che la maggioranza non ha mai attribuito al comparto universitario termini dispregiativi ma si è

limitata a stigmatizzare gli sprechi, i quali vanno a suo avviso ridimensionati. Invita dunque ad evitare dibattiti strumentalmente polemici.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DI NUOVA RIUNIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato giovedì 20 novembre, al termine della seduta, è anticipato al termine della seduta plenaria di domani, mercoledì 19 novembre. Comunica poi che un'ulteriore riunione è convocata domani, alle ore 13,30, per proseguire le audizioni sul disegno di legge n. 1197.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 19 novembre alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 18 novembre 2008

47^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino e il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Il presidente GRILLO prima di dare la parola al relatore, senatore Cicolani, per l'espressione dei pareri sull'ordine del giorno e sugli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 13 novembre scorso), ringrazia il sottosegretario Corsetto per aver assicurato la sua presenza alla seduta odierna in relazione all'esigenza di fornire alcuni chiarimenti sull'emendamento 2.0.1.

Ha quindi la parola il sottosegretario CROSETTO per evidenziare come l'emendamento in parola, recante disposizioni per la valorizzazione ambientale degli immobili militari e la costituzione della società Difesa Servizi S.p.A., riproponga una iniziativa già avanzata presso l'altro ramo del Parlamento; l'emendamento è che è volto a consentire l'utilizzo economico dei marchi collegabili alla Difesa nonché la valorizzazione ambientale dell'ingente patrimonio immobiliare del Dicastero attraverso, ad esempio, l'impiego di aree per l'installazione di impianti energetici. Al

fine di meglio soddisfare le predette esigenze – che passano attraverso la costituzione di un'apposita società denominata Difesa Servizi S.p.A., costituita anche per permettere uno svolgimento di un'attività economica nel pieno rispetto della disciplina fiscale – invita il suo presentatore a riformulare l'emendamento sulla base delle indicazioni preannunciate nelle vie brevi.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) accogliendo l'invito, riformula l'emendamento 2.0.1 nell'emendamento 2.0.1(testo 2).

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) sottolinea come il provvedimento in esame, in conseguenza dell'eterogeneità degli argomenti che sono affrontati nelle proposte emendative in esame, molte delle quali di iniziativa del Governo e di senatori della maggioranza, rischi di essere stravolto nella sua natura e finalità in caso di loro accoglimento. E' invece necessario, non soltanto per considerazioni di ordine formale, che alcune questioni, pur importanti, come quelle affrontate dall'emendamento 2.0.1, siano esaminate nella sede propria e nell'ambito di iniziative in materia. Non occorre dimenticare infatti che il provvedimento in esame nasce tra l'altro per la giusta esigenza di dare una risposta alle problematiche correlate all'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, che hanno giustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza. Molte delle iniziative emendative che sono all'attenzione della Commissione esprimono, per il loro contenuto ed il provvedimento al quale sono riferite, un metodo difficilmente accettabile che rischia di alterare l'ordinaria dialettica tra maggioranza ed opposizione e sul quale auspica un'attenta riflessione.

Dopo un breve intervento del senatore DE TONI (*IdV*), il quale condivide le considerazioni testé espresse ed invita ad una riconsiderazione dell'approccio seguito, anche perché molti dei temi introdotti nell'esame attraverso le proposte emendative presentate potrebbero essere più utilmente ed appropriatamente esaminate in altra sede.

Si passa quindi alla formulazione dei pareri.

Il relatore CICOLANI (*PdL*) si dichiara favorevole all'ordine del giorno G/1152/1/8, ove lo stesso venga modificato in modo da rafforzare l'impegno del Governo nella direzione di un maggiore controllo in ordine alla trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, in particolare, nelle aree del Mezzogiorno.

Accogliendo l'invito del Relatore, il senatore RANUCCI (*PD*) modifica l'ordine del giorno G/1152/1/8 in un testo 2, al quale i senatori Izzo, De Toni e Magistrelli aggiungono la propria firma.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), relatore, riferendosi all'emendamento 1.1, condividendo l'auspicio di una rivisitazione della materia nel senso

indicato nella proposta emendativa, invita i proponenti a ritirarlo e trasformarlo in un ordine del giorno, al fine di consentire al Governo un approfondimento della proposta sotto il profilo tecnico. Quanto alle proposte espresse negli emendamenti 1.2 e 1.3, dichiara la sua preferenza per la formulazione contenuta nell'emendamento di cui il senatore Ranucci è primo firmatario, ove lo stesso accolga l'invito a modificarlo prevedendo che la variazione abbia luogo su base semestrale per ragioni di copertura, precisando altresì che lo stanziamento al riguardo previsto al comma 10 non potrà in alcun modo essere superato.

Il senatore RANUCCI (*PD*) accogliendo l'invito del relatore modifica l'emendamento 1.3 in un testo 2, preannunciando nel contempo la presentazione di un ordine del giorno volto a recuperare il contenuto originario della proposta in esito ad un approfondimento dei profili di copertura.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), relatore, dopo aver dichiarato un parere contrario sull'emendamento 1.4 e favorevole invece sull'emendamento 1.5, invita i presentatori dell'emendamento 1.6 ad una riformulazione sotto il profilo tecnico nella parte in cui propone la sostituzione del comma 5, espungendovi nel contempo le restanti parti.

Il senatore BALDINI (*PdL*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.6 in un testo 2.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), relatore, dopo aver dichiarato un parere favorevole sull'emendamento 1.7 che ha il pregio di chiarire la portata dell'intervento attuato con il provvedimento in esame anche al fine di evitare possibili incertezze applicative, esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Invita quindi i presentatori dell'emendamento 1.12 ad una riformulazione dell'emendamento.

Il senatore MURA (*LNP*), accogliendo l'invito, modifica l'emendamento 1.12 in un testo 2.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), relatore, dichiara un parere contrario sugli emendamenti 1.13 e 1.14. Dopo che si è riservato di formulare il suo parere sull'emendamento 1.14/bis, dichiara parere contrario sugli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.0.1, identico al successivo 1.0.2 e si riserva quindi di esprimere il parere sull'emendamento 1.0.3.

Dopo che il senatore MENARDI (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 1.0.4, il presidente GRILLO (*PdL*) sottolinea come sulla materia degli arbitrati affrontata dalla proposta emendativa in esame siano state divulgate informazioni errate ed arbitrarie in recentissimi articoli comparsi sulla stampa. Auspica che sulla materia possa svolgersi una seria riflessione sulla base di un'approfondita valutazione che non potrà prescindere, come spesso accade, dalla esatta ricostruzione delle vicende intercorse e

degli interventi ascrivibili alla diversa responsabilità degli Esecutivi che hanno di recente affrontato tale questione.

Il PRESIDENTE avverte, prima di passare alla formulazione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, che è stato presentato dal Governo l'emendamento 2.1000, che è dato per illustrato.

Il RELATORE, dopo che si è riservato di esprimere un parere sull'emendamento 2.1, si dichiara favorevole sull'emendamento 2.1000 in quanto volto a stimolare gli investimenti nel settore ferroviario, anche in relazione all'esigenza di garantire i servizi ferroviari di trasporto pubblico, nonché diretto ad assicurare un migliore riparto delle somme rinvenienti dai canoni di concessione in favore di attività di vigilanza e controllo dell'ANAS S.p.A. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6 e parere favorevole sull'emendamento 2.5. Fa riserva di dichiarare il parere sull'emendamento 2.0.1 testo 2. Riferendosi agli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3, invita i rispettivi presentatori a riformularli in un testo 2.

Il senatore BORNACIN (*PdL*), accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 2.0.3 in un Testo 2.

Il RELATORE, pur nella consapevolezza che il decollo dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie passi necessariamente attraverso una chiara definizione del contratto applicabile al personale, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5 che affrontano la medesima materia, formulando altrimenti un parere contrario.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5, auspicando che l'argomento con essi sollevato venga ripreso al più presto nelle sedi più opportune, in considerazione della sua importanza.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.0.6.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 3.1 auspicando la trasformazione dello stesso in un ordine del giorno. Dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 3.100 che risponde ad un'esigenza di più corretta tecnica redazionale, dichiara parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11 e 3.12. Fa quindi riserva di esprimere parere sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.9 e 3.10.

Dopo che la senatrice FIORONI (*PD*) ha auspicato una riconsiderazione del parere sull'emendamento di cui è prima firmataria, il presidente GRILLO ritira l'emendamento 3.13, ribadendo però la propria convinzione circa l'efficacia della proposta in esso contenuta sulla quale richiama l'attenzione del Governo. L'esperienza positiva costituita dall'azione dei commissari in situazioni straordinarie quali quella della emergenza dei rifiuti in Campania e della realizzazione del passante di Mestre, dovrebbe indurre all'adozione su più vasta scala degli strumenti eccezionali utilizzati in tali contesti. La volontà di ritirare l'emendamento consegue alla consapevolezza che il Governo sta riflettendo sulla proposta in esso contenuta con l'obiettivo di recuperarne la portata nella predisposizione di una norma, da inserire in una prossima iniziativa governativa, che individui nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il centro propulsivo di tutte le iniziative da adottare con gli strumenti di carattere straordinario all'uopo predisposti.

Seguono brevi interventi del senatore Marco FILIPPI (*PD*) – che si dichiara sorpreso del ritiro in considerazione della meritevolezza della proposta in esso contenuta – del senatore IZZO (*PdL*) – che invita il presidente GRILLO a considerare la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno – del senatore ZANETTA (*PdL*) – il quale sottolinea l'importanza di una proposta che persegue l'obiettivo di dare rinnovato impulso alla realizzazione improcrastinabile delle opere pubbliche nel Paese e che potrebbe essere opportunamente ripresa con eventuali miglioramenti nell'ambito dell'esame di altre iniziative di prossima attenzione del Parlamento – e del presidente GRILLO il quale alla luce degli interventi svolti fa riserva di presentare in Assemblea un ordine del giorno che recuperi la portata della proposta contenuta nell'emendamento 3.13.

Dopo che il RELATORE ha dichiarato parere favorevole sull'emendamento 3.0.1, il senatore RANUCCI (*PD*) sottolinea la delicatezza della materia affrontata con la proposta in esame auspicando una riformulazione da parte del Governo dell'emendamento nella direzione di circoscriverne la portata alla vicenda Alitalia o comunque al settore del trasporto aereo.

Segue un breve intervento del presidente GRILLO, il quale evidenzia come un'eccessiva focalizzazione dell'intervento sulla vicenda Alitalia rischi di sollevare questioni di legittimità dell'intervento sotto il profilo della conformità al diritto europeo, pur formulando l'auspicio che il Governo possa migliorare la disposizione con modifiche volte a circoscriverne l'ambito applicativo.

Il RELATORE dichiara un parere favorevole sull'emendamento 3.0.2 (testo 2) che, con un intervento di interpretazione autentica, mira ad affermare la piena legittimità in particolare sotto il profilo del diritto europeo di talune forniture di energia elettrica in favore di imprese.

Dopo brevi interventi della senatrice DONAGGIO (*PD*), che invita ad una riflessione sulla portata della proposta emendativa, e del senatore IZZO (*PdL*) che auspica una più corretta formulazione in ordine alla determinazione della decorrenza dei decrementi annuali ivi previsti, il RELATORE, riferendosi all'emendamento 3.0.3, subordina l'espressione di un parere favorevole ad una migliore formulazione sotto il profilo tecnico.

Il senatore BALDINI (*PdL*) accogliendo l'invito del Relatore modifica l'emendamento 3.0.3 in un testo 2.

Il RELATORE modifica quindi l'emendamento 3.0.4 in un testo 2. Fa altresì riserva di esprimere il suo parere sull'emendamento 3.0.5.

Il senatore BALDINI (*PdL*) accogliendo l'invito del Relatore ritira l'emendamento 3.0.6.

Il senatore ZANETTA (*PdL*), accogliendo l'invito del Relatore, modifica gli emendamenti 3.0.7 e 3.0.8 negli emendamenti 3.0.7 (testo 2) e 3.0.8 (testo 2).

Dopo un breve intervento del senatore IZZO (*PdL*) il quale invita il Governo ad affrontare al più presto ed una volta per tutte la questione della deferibilità ad arbitri delle controversie in materia di appalti pubblici non ritenendo più accettabile un ulteriore rinvio della questione, il RELATORE invita i presentatori a trasformare l'emendamento 3.0.9 in un ordine del giorno, formulando altrimenti un parere contrario.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152

G/1152/1/8 (testo 2)

RANUCCI, Marco FILIPPI, IZZO, DE TONI, MAGISTRELLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1152, di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

premessi che:

gli Atti assunti dal Governo, insieme agli Accordi di programma Stato-Regioni, prevedono per il Mezzogiorno ed in particolare per la Calabria uno sviluppo economico, produttivo e occupazionale fondato sulla realizzazione delle grandi infrastrutture, in modo particolare quelle per la movimentazione delle genti e delle merci;

il piano di spesa, a sostegno di tutti gli Atti di programmazione, per la Calabria, prevede un impegno economico di 21,480 miliardi di Euro; a fronte di tale impegno di spesa, la disponibilità finanziaria è di 7,543 miliardi di Euro, pari al 35,61 per cento;

il progetto di ammodernamento e messa in sicurezza della Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria costituisce una priorità di assoluta valenza strategica nella politica infrastrutturale del Paese; ciò nonostante lo svolgimento dei lavori continua a registrare grande lentezza, con continui rinvii e forti ritardi nell'effettivo inizio delle opere e nei finanziamenti;

le imprese che operano nel settore dei lavori pubblici al sud, e in particolare in Calabria, lamentano diverse criticità, ed in particolare: ritardi intercorrenti dall'aggiudicazione dell'appalto all'avvio dei lavori che mediamente superano i 24 mesi; rescissioni degli Atti contrattuali a causa di inadempienze alle vigenti norme di legge; continui attentati a mezzi meccanici o alla logistica in molti cantieri, a seguito dei quali i lavori subiscono notevoli rallentamenti; difficoltà di approvvigionamento di forniture e materiali nei cantieri in produzione e di riflesso notevoli incertezze operative che limitano anche lo sviluppo occupazionale;

le richieste di estorsioni e le intimidazioni delle organizzazioni criminali sono diventate soffocanti al punto che molte ditte impegnate nei lavori sull'A3, e in altre grandi opere pubbliche, hanno manifestato l'intenzione di interrompere i lavori e abbandonare i cantieri;

le inchieste Tamburo e Arca condotte dalla DIA e avvenute in periodi diversi, dimostrano ad esempio come le modalità di infiltrazione delle cosche nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria non cambiano e passano innanzitutto attraverso il pagamento di una tangente pari al 3 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che i sistemi, attraverso i quali le imprese imposte dalla malavita organizzata accantonano le somme per pagare le tangenti, sono innanzi tutto la sovrapproduzione, in secondo luogo l'emissione di fatture a copertura di operazioni inesistenti, infine la fornitura di materiale non corrispondente, per qualità e quantità al capitolato d'appalto;

considerato che:

la realizzazione di un Piano di infrastrutture organico, necessario e urgente per tutto il Sud e in particolare per la Calabria rappresenta, per la «società civile», una sfida concreta tesa ad avviare un circuito virtuoso fatto di certezze e di prospettive di sviluppo economico, produttivo e occupazionale;

trasferire i finanziamenti disponibili per le opere infrastrutturali, destinati alla Calabria, o alle Regioni del Sud, in altri programmi per altre regioni, non è certo il rimedio per non «sovvenzionare» la malavita organizzata, anzi creerebbe ulteriori impedimenti allo sviluppo di queste aree già fortemente sottosviluppate e per questo sottoutilizzate;

è nelle fasi della sub-contrattazione che la malavita organizzata determina il suo massimo interesse per controllare o tentare di controllare, ogni forma di cessione a terzi;

per controllare e governare, in trasparenza, tutte le fasi della sub-contrattazione a terzi, la norma del subappalto «di tipo passante» o del pagamento attraverso bonifico bancario, significherebbe un forte deterrente per le organizzazioni malavitose;

la portata strategica delle opere per le infrastrutture del sud deve prevedere un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri e dei subcantieri, a garanzia della piena regolarità dei lavori e per assicurare concrete condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie al fine di realizzare un piano straordinario teso alla corretta e tempestiva realizzazione delle opere, nel quadro di massima vigilanza e controllo sui cantieri e nei sub-cantieri nelle aree territoriali del mezzogiorno e a garantire la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti con particolare attenzione ai subappalti;

a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle grandi opere infrastrutturali di interesse nazionale in corso di realizzazione nel mezzogiorno, con specifico riferimento all'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, prevedendo a tal fine anche presidi di pubblica sicurezza all'interno dei cantieri;

ad istituire in ogni Prefettura degli Osservatori preposti al monitoraggio, in collaborazione con l'ispettorato del lavoro, dei flussi di manodopera e al controllo della regolarità dei rapporti di lavoro, anche allo scopo di evitare le sempre più frequenti frodi di identità.

Art. 1.

1.3 (testo 2)

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 1, sostituire le parole: «su base annuale» con le seguenti: «su base semestrale».

Conseguentemente al comma 10, dopo le parole: «dopo 300 milioni di euro,» aggiungere le seguenti: «che costituisce tetto massimo di spesa,».

1.6 (testo 2)

BALDINI, GALLO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.

1.12 (testo 2)

MURA, STIFFONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso».

Agli oneri derivanti dalla presente norma pari a 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.**2.1000**

IL GOVERNO

All'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009, di 520 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1.120 milioni di euro per l'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.

2-ter. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A., è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter* pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009, 1.000 milioni per l'anno 2010 e 1.600 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate.

2-quinquies. Al comma 1020 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo la parola "destina" è inserita la seguente: "prioritariamente" e dopo la parola "concessionari" sono inserite le seguenti: "fino alla concorrenza dei relativi costi";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2009 le entrate derivanti dall'applicazione del secondo periodo, corrisposte direttamente ad ANAS S.p.A., al netto di quelle destinate alle attività di vigilanza e controllo, sono incluse nel contratto di programma – parte servizi e possono essere destinate a tutti i servizi oggetto del medesimo contratto"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2 sostituire le parole: «e autotrasporto» con le seguenti: «autotrasporto, servizi ferroviari e destinazione del canone relativo ai pedaggi autostradali».

2.0.1 (testo 2)

ZANETTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Difesa Servizi S.p.A.)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.A.».

2. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1. La società ha sede in Roma. Il capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa,

che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:

a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del "controllo analogo" sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

11. All'onere derivante dal comma 2, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. Il Ministero della difesa, attraverso la società di cui al comma 1, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

13. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 12 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

14. Ai fini di cui al comma 12, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione

pubblica o private. All'accordo deve essere allegato un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

15. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

16. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei consensi, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, la quale svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.

17. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 16 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

18. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

19. Il Ministero della difesa può, anche avvalendosi della società di cui al comma 1, consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 18 mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.

20. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

21. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

22. Le disposizioni di cui ai commi da 18 a 23 non si applicano ai collezionisti e agli armatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

23. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni di-

stintivi di cui al comma 18, e le modalità attuative dei commi da 18 a 22 del presente decreto.

2.0.3 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI, BORNACIN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 99 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, è consentito, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N e O che siano provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.

1-*ter*. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, che siano muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità".

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 98 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è abrogato».

Art. 3.

3.0.2 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto

1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica».

3.0.3 (testo 2)

BALDINI, GRILLO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 25 del Regolamento per la navigazione marittima)

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è così modificato: *dopo le parole:* «scaduto il termine della concessione,» *aggiungere le seguenti:* «ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente».

3.0.4 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Collaborazione con la BEI per la realizzazione delle infrastrutture strategiche)

1. Al fine di accedere al finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) delle opere di cui al comma 2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la Bei stessa.

2. L'area di collaborazione con la Bei riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 e supportato finanziariamente dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva europea 2004/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sulle Reti TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della Bei stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

3. Ai sensi di quanto previsto nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla Bei una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della Bei.

3.0.7 (testo 2)

ZANETTA, GALLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programmi Nazionali Urban Italia – Azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità)

1. Le risorse di cui all'articolo 145, comma 86, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative all'attuazione dei 20 Programmi Nazionali Urban Italia, assegnate presso il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposita unità previsionale di base per essere riassegnate, nell'anno 2009, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzate per azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità a favore dei 20 comuni interessati ai suddetti programmi Urban.

2. Le disponibilità giacenti al 31 dicembre 2008 sulle contabilità speciali di tesoreria intestate ai comuni, in applicazione del predetto articolo 145, comma 86, della legge n. 388 del 2000, sono riversate, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a cura dei rispettivi funzionari delegati, all'entrata del bilancio dello Stato, sulla stessa unità previsionale di base di cui al comma precedente, per essere riassegnate nell'anno 2009 al predetto Ministero per le finalità di cui al comma 1.».

3.0.8 (testo 2)

BALDINI, ZANETTA, GRILLO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di arbitrati)*

1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differito dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 sino al 31 dicembre 2008, è ulteriormente differito fino al 30 aprile 2009».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 18 novembre 2008

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1175) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il senatore DE CASTRO (*PD*), intervenendo in discussione generale, esprime apprezzamento per la relazione introduttiva svolta dal relatore Piccioni, valutando positivamente l'impianto complessivo del decreto-legge in esame. Tale provvedimento completa in gran parte il percorso legislativo avviato nel corso della XV legislatura ed interrotto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

In particolare, prosegue l'oratore, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di promozione del settore agroalimentare italiano all'estero, intervenendo sullo strumento del credito di imposta, come disciplinato dall'articolo 1, commi 1088, 1089 e 1090 della legge finanziaria 2007. La modifica alla norma della finanziaria 2007 si rende urgente in quanto, dopo un complesso negoziato, la Commissione europea, con decisione C(2008)668 del 13 febbraio 2008, ha approvato lo schema di decreto attuativo del regime di aiuti in questione, stabilendo da un lato che alcune categorie di imprese possano beneficiare del credito di imposta sino al 50 per cento delle spese ammissibili ed escludendo dall'altro dal predetto beneficio le grandi imprese agroindustriali, fatta eccezione per il cosiddetto regime «*de minimis*».

Va inoltre precisato che la disposizione in questione – deliberata dal Consiglio dei ministri nel febbraio scorso e «bollinata» dal Ministero dell'economia e delle finanze – è stata già sottoposta, in data 20 marzo 2008, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 del decreto-legge disciplina l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato per i restanti anni di validità del programma pluriennale – ovvero 2008, 2009 e 2010 – di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Nel 2007 il contingente di 250.000 tonnellate annue di biodiesel fiscalmente agevolato è stato suddiviso in una quota prioritaria di 70.000 tonnellate, ottenuta da oli vegetali prodotti nell'ambito di contratto quadro, ed in una quota generica di 180.000 tonnellate, realizzata con oli aventi diversa origine. Per gli anni successivi non sono presenti specifiche disposizioni di legge in ordine al predetto riparto, anche se viene previsto che lo stesso venga attuato dando priorità al biodiesel da filiera, secondo criteri indicati in un apposito decreto interministeriale, da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Si ricorda, peraltro, che il predetto articolo 22-bis è stato introdotto nella scorsa legislatura dall'Esecutivo allora in carica, attraverso l'articolo 1, comma 371, della legge finanziaria 2007.

Al fine di consentire alle imprese operanti nella filiera la possibilità di programmare i contingenti di biodiesel con alcuni mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell'agevolazione, si rende necessario – nelle more della emanazione del decreto interministeriale – differire il termine dell'utilizzo del contingente di biodiesel al 30 giugno 2009, in considerazione del fatto che l'assegnazione del contingente annuo 2008 non è ancora avvenuta e che, trattandosi di agevolazione fiscale, il predetto contingente si azzerà alla data del 31 dicembre prossimo.

L'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di enti irrigui. In particolare i commi 1 e 2 attribuiscono il contributo straordinario nell'importo necessario a fare fronte alla gestione ordinaria dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) fino al 31 dicembre 2008. Con il comma 3 si dispone la proroga di un ulteriore anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano.

Con l'articolo 4 – prosegue l'oratore – si intende risolvere un'emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e procedure contabili nazionali ed europee, inerenti agli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, si tratta della nota di addebito comunitaria – cosiddetta misura «Spadare» – e dell'attuazione degli impegni risultanti dal sistema finanziario IGRUE (Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato), relativamente al programma SFOP per il periodo 1994-1999.

L'oratore preannuncia infine la presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame, volte a far confluire nel decreto-legge in questione talune misure già previste nell'ambito del disegno di legge governativo presentato nel Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2008 – non ancora assegnato alla Commissione – recante «Disposizioni per il rafforza-

mento della competitività del settore agroalimentare». Saranno altresì presentati emendamenti volti ad individuare misure volte al rilancio del settore ittico che, come è noto, sta attraversando un momento di forte crisi strutturale in seguito alla crisi energetica.

L'oratore si sofferma infine sui profili attinenti all'etichettatura dei prodotti, sicuramente di peculiare importanza per il settore agroalimentare italiano, evidenziando tuttavia che gli stessi rientrano nella potestà normativa dell'Unione europea. Occorre quindi che il Governo italiano si attivi in sede comunitaria, per consentire il conseguimento degli obiettivi sottesi alla disciplina dell'etichettatura.

Il senatore SANCIU (*PdL*) esprime apprezzamento per la disciplina contenuta nel provvedimento in titolo, sottolineando che interventi finalizzati al rilancio del comparto agroalimentare previsti nello stesso risultano quanto mai necessari ed importanti, soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una crisi a livello globale.

Preannuncia inoltre la presentazione di emendamenti, volti ad ampliare la portata delle misure finalizzate al sostegno del settore agricolo.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni espresse dal senatore De Castro, volte a sottolineare la valenza comunitaria di taluni profili della materia agroalimentare, auspica che l'esame del decreto-legge in titolo si svolga in un clima sereno e costruttivo, caratterizzato da un confronto dialettico tra tutti i commissari, sia di maggioranza che di opposizione.

In fase emendativa, potrà essere valutata l'opportunità di introdurre eventuali integrazioni al testo in esame, volte ad accrescere ulteriormente l'efficacia delle misure di sostegno del settore agroalimentare contenute nello stesso.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) dichiara di condividere l'approccio metodologico testé prospettato dal Presidente, preannunciando la presentazione di proposte emendative volte ad integrare il testo in esame, nell'ottica prospettica di accrescere l'incidenza e l'efficacia degli interventi volti al rilancio della competitività del settore agroalimentare.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale, dando la parola al relatore e al rappresentante del Governo per gli interventi in sede di replica.

Il relatore PICCIONI (*PdL*), intervenendo in sede di replica, sottolinea preliminarmente la rilevanza delle misure contenute nel decreto-legge in esame, finalizzate al rilancio della competitività del comparto agroalimentare.

Esprime l'auspicio che la portata del decreto-legge possa essere ampliata – attraverso apposite proposte emendative – con ulteriori interventi,

volti a recepire talune importanti esigenze prospettate da talune associazioni rappresentative del settore agricolo, nonché sottolineate da taluni commissari – sia di maggioranza che di opposizione – intervenuti nel corso della discussione generale.

Dopo aver prospettato l'opportunità di rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale, il relatore sottolinea la necessità di introdurre misure relativamente al completamento del piano irriguo nazionale, che consentano la realizzazione delle opere prefigurate nell'ambito dello stesso, e in particolare di quegli interventi già approvati a suo tempo dal CIPE. A titolo esemplificativo, il relatore si sofferma sui bacini artificiali presenti nel territorio del biellese, uno dei quali non è attualmente utilizzabile per l'assenza di adeguate infrastrutture idrauliche per le reti di adduzione.

Il sottosegretario BUONFIGLIO, intervenendo in sede di replica, esprime apprezzamento per il clima costruttivo in cui si è svolto finora l'esame del provvedimento in titolo. Fa inoltre presente, in merito alle considerazioni precedentemente espresse dal senatore De Castro relativamente all'etichettatura dei prodotti, che il Governo italiano si sta attivando in sede comunitaria al fine di conseguire taluni importanti obiettivi in ordine a tale profilo.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di mercoledì 19 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 19 novembre, alle ore 15, con l'esame dell'atto comunitario n. 1, concernente le proposte di regolamento e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale.

La Commissione conviene con tale proposta.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 18 novembre 2008

35^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) il dottor Giorgio Usai, direttore relazioni industriali e affari sociali, la dottoressa Patrizia La Monica, direttore rapporti istituzionali e il dottor Zeno Tentella, responsabile rapporti parlamentari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione di rappresentanti di Confindustria**

Il dottor USAI svolge un'ampia comunicazione sul tema oggetto dell'indagine, sottolineando in particolare il tasso di incremento dell'occupazione e di decremento della disoccupazione riscontrati in Italia negli ultimi dieci anni. Si tratta di risultati particolarmente positivi a suo avviso conseguenti al cosiddetto «pacchetto» Treu, alla cosiddetta legge Biagi ed al decreto attuativo n. 276 del 2003, che hanno consentito l'apertura ai privati dell'attività di intermediazione dell'assunzione dei lavoratori subordinati ed hanno introdotto ed ampliato l'utilizzo del lavoro interinale, poi definito lavoro in somministrazione. Questa innovazione ha permesso la nascita delle agenzie per il lavoro, ed ha contribuito al miglioramento dello stesso collocamento pubblico. Si sofferma quindi sull'efficacia dell'azione di Assolavoro, la più importante associazione di categoria che rappresenta le agenzie del lavoro e dà conto delle attività di Unimpiego Confindustria, rilevando che i dati percentuali relativi al ricorso alle Agenzie per il lavoro sono assolutamente in linea con quanto avviene nei migliori mercati del lavoro in Europa. Su richiesta del presidente GIULIANO fornisce inoltre ulteriori dati relativi al funzionamento di Unimpiego Confindustria e delle aziende che vi hanno fatto ricorso, nonché dell'Agenzia del lavoro di FONDIRIGENTI.

Il presidente GIULIANO, ringraziato il dottor USAI per l'ampia esposizione chiede chiarimenti in ordine ai servizi forniti da Unimpiego ed un bilancio sulla resa dell'istituto dello *staff leasing*. Chiede inoltre precisazioni in ordine all'affermazione riguardante l'effetto di stimolo nei confronti del settore pubblico cui avrebbe dato luogo il funzionamento delle Agenzie per il lavoro.

Seguono quesiti del senatore ICHINO (PD) (sul trattamento economico dei lavoratori dipendenti somministrati, con riferimento alla parte correlata alla produttività dell'azienda, che ad essi spetta in misura differenziata rispetto agli altri lavoratori) e del senatore CASTRO (PDL) (domanda le valutazioni della Confindustria in ordine alle prospettive delle Agenzie del lavoro).

Replica il dottor USAI, il quale si sofferma in particolare sull'istituto dello *staff leasing*, stigmatizzando che un'organizzazione sindacale abbia imposto il divieto di farvi ricorso, e segnalando che l'istituto è stato penalizzato dalla non corretta applicazione della concertazione; dà quindi chiarimenti sul funzionamento di Unimpiego e sullo stimolo al funzionamento del collocamento pubblico per effetto dell'apertura al privato. Rileva quindi che la normativa italiana, unica in Europa, ha stabilito la parità di trattamento dei lavoratori a parità di mansioni, e specifica che anche

in materia di lavoro interinale l'Italia è per l'Europa un modello. Ritiene in proposito che, ove si attribuisce in fase di contrattazione un maggior valore alla retribuzione di risultato, anche i rapporti interinali dovranno tenerne conto. Infine si sofferma sul sistema autorizzatorio, che deve restare a suo avviso improntato al massimo rigore.

Il presidente GIULIANO ringrazia nuovamente il dottor Usai e gli altri intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 18 novembre 2008

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto all'unanimità di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalla seduta pomeridiana di domani, 19 novembre, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 284, recante «Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico», del disegno di legge n. 56, recante «Disciplina delle attività nel settore funerario» e del disegno di legge n. 1142, concernente l'«Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione», con l'intesa che eventuali connessioni potranno essere disposte alla ripresa dei lavori al termine della sessione di bilancio.

L'ufficio di Presidenza ha inoltre convenuto all'unanimità sulle seguenti modalità di organizzazione dei lavori per l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, fatte salve le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in considerazione dei lavori dell'Assemblea. Si è convenuto di avviarne l'esame – ove i disegni di legge nn. 1209 e 1210 siano assegnati in tempo utile – nella seduta che sarà convocata alle ore 8,30 di giovedì 20 novembre: in quella seduta si svolgerà la relazione introduttiva e sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle tabelle di bilancio, per le parti di competenza della Commissione igiene e sanità. La discussione generale potrà svolgersi quindi nelle sedute che saranno convocate alle ore 14,30 di giovedì 20 novembre, alle ore 14,30 di martedì 25 e alle ore 9 di mercoledì 26; un'eventuale ulteriore seduta potrà essere convocata alle ore 21,30 di martedì 25 novembre, ove ciò si renda necessario in considerazione del numero di iscritti a parlare in discussione generale. Nella seduta che sarà convocata

alle ore 14,30 di mercoledì 26 novembre si potranno svolgere le dichiarazioni di voto e le votazioni.

La Commissione prende atto.

SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DA PARTE DI UNA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce i contenuti di una lettera della senatrice Chiaromonte, la quale, a causa delle sue condizioni di salute, chiede di potersi avvalere dell'ausilio di una persona di sua fiducia per svolgere i propri interventi in Commissione e di poter far pervenire – quando possibile – il testo scritto degli interventi stessi. Avendo egli rimesso alla Presidenza del Senato la determinazione in merito alla possibilità di ammettere un collaboratore della senatrice nell'aula della Commissione, informa che il Presidente del Senato ha consentito che la senatrice possa essere assistita nel corso delle sedute plenarie della Commissione, in tutte le sedi, da una persona il cui nominativo sia stato preventivamente comunicato alla Presidenza della Commissione stessa: la senatrice, pertanto, potrà svolgere ogni tipo di intervento, comprese le dichiarazioni di voto, per il tramite della persona autorizzata ad assisterla, che pronuncerà gli interventi stessi. Tale possibilità è comunque garantita anche nelle sedi informali e ristrette.

Quanto al testo scritto degli interventi, ferma restando l'impossibilità di pubblicazione in allegato al resoconto sommario, di questo sarà data lettura da parte dell'assistente della senatrice che fosse presente, ovvero, in assenza dell'assistente, da parte di altro componente del Gruppo cui appartiene la senatrice, ovvero da parte dello stesso Presidente della Commissione: di tale intervento sarà quindi redatto il resoconto sommario, secondo le consuete modalità.

La Commissione prende atto.

PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA SANITÀ NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

Il PRESIDENTE riferisce la determinazione assunta all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari al fine di sottoporre al Presidente del Senato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sullo stato della sanità negli istituti penitenziari.

Al riguardo, si avverte infatti l'esigenza di acquisire elementi di informazione sulla situazione dell'assistenza sanitaria negli istituti stessi, ricordando come la legge finanziaria 2008 abbia disposto il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria.

Poiché analoga iniziativa potrebbe essere assunta dalla Commissione giustizia, si è convenuto di non definire sin d'ora il possibile programma delle audizioni e degli eventuali sopralluoghi, che potrà essere eventualmente concordato in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite nel caso lo svolgimento dell'indagine fosse affidato alle Commissioni riunite giustizia e igiene e sanità.

La Commissione prende atto delle indicazioni dell'Ufficio di Presidenza appena riferite dal Presidente, al quale conferisce l'incarico di inoltrare al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine stessa.

IN SEDE REFERENTE

(137) DE LILLO. – *Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto*

(Esame e rinvio)

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a innalzare a diciotto anni il limite di età concernente il divieto di vendita di tabacco, in attuazione dell'articolo 10 della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 21 maggio 2003, ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 75 del 2008. Dopo aver sottolineato la rilevanza dell'impegno dell'OMS nella lotta globale al tabagismo, fa presente come questo rappresenti uno dei principali fattori di rischio di morte e di malattia. A questo riguardo, ricorda come già in applicazione delle disposizioni in materia di contrasto al fumo di cui all'articolo 51, della legge n. 3 del 2003, si siano prodotti significativi risultati in termini di riduzione del consumo di tabacco.

Nel dare conto dei risultati di un'indagine condotta per conto dell'Istituto superiore di sanità, sottolinea tuttavia come tale fenomeno, diffuso soprattutto nella fascia più giovane della popolazione, presenti ancora dati preoccupanti. Ritiene quindi necessario un intervento normativo in materia volto a vietare la vendita di tabacco agli infradiciottenni, come peraltro già previsto in altri Paesi.

Rileva infine come l'innalzamento dei limiti d'età per l'acquisto di tabacco possa generare, nel lungo periodo, ricadute positive in termini di minori spese per l'assistenza sanitaria.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.

La senatrice BIANCONI (*PdL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala sin d'ora alla valutazione della Commissione l'opportunità di un eventuale ciclo di audizioni sul disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno che su tale eventuale proposta la Commissione sia chiamata a pronunciarsi, come di consueto, all'avvio della discussione generale.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 19 novembre, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 284, recante «Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico», del disegno di legge n. 56, recante «Disciplina delle attività nel settore funerario» e del disegno di legge n. 1142, concernente l'«Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione».

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata alle ore 8,30 di domani, 19 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 18 novembre 2008

39^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ informa che il disegno di legge n. 1195, d'iniziativa del Governo, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia è stato assegnato alla Commissione per l'esame in sede consultiva.

Peraltro, il disegno di legge A.S. 1195, collegato alla manovra finanziaria, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati reca un gran numero di disposizioni di stretta e talora di esclusiva competenza della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, alcune delle quali rivestono fondamentale importanza per la politica ambientale del Paese, concorrendo a definire quella strategia nazionale per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, che a sua volta si colloca all'interno dello sforzo che l'Unione europea sta intraprendendo relativamente al fenomeno dei mutamenti climatici.

In particolare ritiene che vada segnalata l'appartenenza alla sfera di competenza della Commissione 13^a delle numerose disposizioni, introdotte dalla Camera dei deputati, relative ai rifiuti radioattivi, all'ISPRA, all'E-NEA, alla materia edilizia, alle fonti rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile.

Propone quindi alla Commissione di sollevare presso la Presidenza del Senato una questione di competenza per una nuova assegnazione, in sede referente, alla Commissione 13^a e alla Commissione 10^a riunite.

La senatrice MAZZUCONI (PD), a nome del Gruppo del Partito Democratico, dichiara di condividere la posizione espressa dal Presidente.

La proposta di sollevare una questione di competenza sul disegno di legge n. 1195, avanzata dal Presidente, è quindi accolta all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 18 novembre 2008

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(S. 1167 Governo) *Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali*, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato). (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante norme in materia di revisione della disciplina sui lavori usuranti, riordino di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rapporto di lavoro, disciplina del personale delle pubbliche amministrazioni e proroga di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori. Rammenta che la Commissione ha espresso in data 1° ottobre 2008, alla XI Commissione della Camera, parere favorevole sul provvedimento in titolo. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione di enti o società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché per la ridefinizione del rapporto di controllo del menzionato dicastero sugli stessi soggetti; il comma 2 definisce la procedura per l'esercizio della delega, stabilendo che i decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Rileva che l'articolo 6 reca alcune novelle all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni: il testo stabilisce il

principio della prevalenza, nel coprire il proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall'esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità; precisa che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale debbano tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica; dispone l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale; pone l'obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno cinque anni. Si sofferma in particolare sul comma 5, introdotto dalla Camera, con cui si prevede che il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici debba essere garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Osserva che la disposizione sembra ammettere la possibilità che il luogo di residenza dei concorrenti si delinei quale requisito ai fini del concorso, purchè specifiche disposizioni del bando tutelino, al contempo, la parità di condizioni per l'accesso ai posti messi a gara. Segnala, al riguardo, le previsioni degli articoli 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui, rispettivamente, tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che sancisce la libera circolazione dei lavoratori. In relazione all'articolo 7, evidenzia che diverse disposizioni sulla stabilizzazione, recate dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge finanziaria 2007, sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 2009, fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, che dovranno concludersi entro il 30 giugno 2009. Rileva che, in sede di rideterminazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, le amministrazioni pubbliche debbono prevedere le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare, compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale. Riferisce quindi sul contenuto dell'articolo 8, che reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche. In particolare si sofferma sul comma 1 della predetta disposizione, che dispone che, se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici il personale adibito a tali funzioni risulti in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, osserva infine che l'articolo 17 reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di

congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, stabilendo che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Esprime quindi parere favorevole sul testo in esame.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) prende atto della relazione svolta e dichiara di concordare con la proposta di parere favorevole del relatore per i profili di competenza della Commissione.

Il deputato Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) condivide la proposta di parere favorevole sul testo in esame ma esprime perplessità sulla opportunità di applicare alle regioni la specifica previsione di cui all'articolo 7 che dispone che le procedure di stabilizzazione in corso dovranno concludersi entro il 30 giugno 2009.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, valutata la considerazione svolta dal deputato Fosson, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 1197 Governo) DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione del Senato). (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Dore MISURACA (*PdL*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame. Evidenzia il contenuto dell'articolo 1, per il quale le università che abbiano superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali ovvero all'assunzione di personale e sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l'assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009. Evidenzia che il testo detta disposizioni per il reclutamento dei professori universitari, stabilendo una nuova composizione delle commissioni e introducendo il sistema del sorteggio, e modifica altresì le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari. Rileva che l'articolo 2 reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che una quota del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, sia ripartita tra le università in base ai risultati dei processi formativi e dell'attività di ricerca scientifica, nonché in base alla qualità dell'offerta formativa e alla efficacia ed

efficienza delle sedi didattiche. Osserva che l'articolo 3 prevede, per l'anno 2009, lo stanziamento di risorse per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari e per la concessione di borse di studio agli studenti più capaci e meritevoli. Sostiene che il testo in esame interviene in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) ed *n*), della Costituzione, riconducibili alla competenza legislativa dello Stato, mentre la predetta previsione sulla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari incide su materia di competenza regionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 1175 Governo) DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

(Parere alla 9^a Commissione del Senato). (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, il deputato Isidoro Gottardo, illustra i contenuti del provvedimento in esame, finalizzato a consentire l'adeguamento di previsioni della normativa agricola alla disciplina comunitaria, nonché ad attivare modalità di finanziamento degli investimenti per lo sviluppo nel settore agroalimentare ed agevolazioni fiscali nel settore delle bioenergie. Precisa che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di promozione del settore agroalimentare italiano all'estero, intervenendo sullo strumento del credito di imposta, come disciplinato dall'articolo 1, commi 1088, 1089 e 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Rileva che l'articolo 2 disciplina l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato e l'articolo 3 attribuisce un contributo straordinario all'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, in considerazione dell'eccezionale esposizione debitoria dell'ente e proroga di un anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano. Osserva che l'articolo 4 reca norme in materia di procedure contabili nazionali ed europee, inerenti agli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del Programma strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Sostiene che il testo in esame attiene a materie riconducibili alla potestà legislativa concorrente, in relazione alle previsioni sul sostegno all'innova-

zione per i settori produttivi e sugli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di astenersi sulla proposta di parere presentata dal relatore in quanto valuta negativamente le previsioni di cui all'articolo 1 sulla disciplina dei crediti d'imposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (S. 1167 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1167 Governo, approvato dalla Camera, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, in corso di esame presso le Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla XI Commissione della Camera in data 1^o ottobre 2008;

valutato che il provvedimento reca norme in materia di benefici previdenziali, di riordino di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili pertanto alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o*) (previdenza sociale), lettera *g*) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera *l*) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione;

evidenziato che le disposizioni relative al personale delle pubbliche amministrazioni statali o degli enti pubblici nazionali attengono ad una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, mentre in ordine al personale delle regioni e degli enti locali le relative previsioni si delineano quali norme di principio cui le regioni sono tenute a conformare la propria potestà legislativa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 7 del testo in esame, sono fatti salvi i termini stabiliti dalle regioni per le procedure di stabilizzazione in corso.

ALLEGATO 2

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (S. 1197 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato;

valutato che il decreto-legge, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» ed ai «livelli essenziali delle prestazioni», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), della Costituzione; considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario è riconducibile all'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; rilevata la competenza regionale in ordine alla materia edilizia residenziale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sia richiesta, all'articolo 3, che dispone, per l'anno 2009, lo stanziamento di risorse per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, la previa intesa in sede di conferenza Stato – Regioni sulle modalità di attuazione della predetta norma, che incide su materia di competenza regionale.

ALLEGATO 3

**DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo
del settore agroalimentare (S. 1175 Governo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, in corso di esame presso la 9^a Commissione del Senato, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili al «sostegno all'innovazione per i settori produttivi» ed agli «enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 18 novembre 2008

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 14.

Costituzione della Commissione: elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il PRESIDENTE, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Michele Bordo e Alfonso Papa, indice la votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

(Segue la votazione e lo spoglio delle schede per l'elezione dei Vicepresidenti).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

presenti e votanti	49.
--------------------	-----

Hanno riportato voti:

deputato Benedetto Fabio Granata	24
senatore Luigi De Sena	19
senatore Giuseppe Lumia	1
senatore Achille Serra	1
schede bianche	3
schede nulle	1

Proclama eletti Vicepresidenti il deputato Benedetto Fabio Granata e il senatore Luigi De Sena.

(Segue lo spoglio delle schede per l'elezione dei Segretari).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Segretari:

presenti e votanti 49.

Hanno riportato voti:

senatore Gianpaolo Vallardi	25
deputato Francantonio Genovese	17
deputato Michele Bordo	1
schede bianche	5
schede nulle	1

Proclama eletti Segretari il senatore Gianpaolo Vallardi e il deputato Francantonio Genovese.

Il senatore GARRAFFA chiede di intervenire sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Commissione è riunita in sede di seggio elettorale in cui non sarebbero ammessi interventi, invita comunque il senatore Garraffa a prendere brevemente la parola.

Il senatore GARRAFFA, in relazione all'esame in Senato del provvedimento in materia di sicurezza, richiamate recenti decisioni del Tribunale di Palermo, in materia di misure di prevenzione, di restituzione di beni sequestrati per il reato di usura, sollecita l'intervento del Presidente nei confronti del Governo per una proposta emendativa in materia.

Il PRESIDENTE, dopo aver assicurato il senatore Garraffa che si farà informalmente carico presso il Governo della sua richiesta, invita i Gruppi a designare i propri rappresentanti per poter convocare tempestivamente l'Ufficio di Presidenza nella composizione integrata dai rappresentanti dei Gruppi.

Convocazione dell'Ufficio di Presidenza

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza è convocato immediatamente al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 18 novembre 2008

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 13,45.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio - (ENASARCO)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 dell'ENASARCO sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il deputato Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, illustrando al termine la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi alla Fondazione ENASARCO;

premesso che:

a) la Fondazione Enasarco ha appena concluso una fase critica della propria attività di gestione, segnata dall'insediamento nel novembre 2006 di un Commissario straordinario che ha poi terminato la propria azione di risanamento nella primavera del 2007;

b) l'ente, nel periodo osservato, ha migliorato decisamente il saldo previdenziale, che è passato dal disavanzo di 24 milioni di euro registrato nel 2005, all'avanzo di circa 11 milioni di euro per il 2006;

c) appare di grande significatività la riforma del 2004 del sistema di calcolo e dei requisiti di base per accedere alle pensioni di vecchiaia, che ha previsto sia l'introduzione del metodo contributivo, sia l'eliminazione delle pensioni di anzianità, insieme anche ad un lieve incremento dell'aliquota contributiva;

d) negli anni tra il 2004 ed il 2006 l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione lievemente negativi dovuti principalmente alla peculiare gestione degli iscritti silenti che sono in numero particolarmente elevato e che presentano tassi di variazione sempre positivi;

e) i risultati della razionalizzazione e riorganizzazione degli oneri di gestione, tra cui la riduzione del personale in servizio, non hanno evidenziato ad oggi rilevanti effetti sull'entità delle spese di funzionamento dell'ente;

f) risultati positivi si registrano invece sul fronte dell'attività di riscossione dei crediti, sia sul fronte dell'evasione contributiva, sia su quello della riduzione dei tassi di morosità che caratterizzavano in passato il patrimonio immobiliare adibito a reddito;

g) l'analisi dei dati contenuti nel bilancio tecnico attuariale in merito agli equilibri di lungo periodo mostra che la gestione, in prospettiva, sarà caratterizzata da un peggioramento rilevante dei propri saldi, con un patrimonio netto che dovrebbe ridursi fortemente a partire dal 2020 fino a diventare negativo nel 2030;

h) tale andamento è dovuto in parte anche alla normale evoluzione demografica della cassa che, nella fase di piena maturazione, sarà caratterizzata da un numero elevato di pensionati rispetto agli iscritti;

i) a parziale contrasto di tali andamenti dovrebbe manifestare i propri effetti la coraggiosa azione di riforma dei criteri di accesso e di calcolo delle prestazioni, avviata dall'ente nel 2004. Anche se, secondo quanto riportato nel bilancio tecnico attuariale, tale azione di contrasto non sembra poter riuscire a invertire in tempo utile i disequilibri prospettici della gestione;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti osservazioni:

valuti l'ente quali iniziative adottare al fine di ridurre i costi di gestione, che appaiono allo stato attuale ancora piuttosto elevati;

valuti l'ente quali iniziative adottare al fine di ridurre il numero degli iscritti silenti;

si rileva l'opportunità di adottare tutte le iniziative idonee a ridurre i tempi medi di liquidazione delle prestazioni, che appaiono ancora relativamente troppo lunghi;

si adottino le iniziative necessarie a migliorare la redditività netta del patrimonio immobiliare, che si attesta solo sull'1% dell'intero patrimonio dell'ente;

si valutino infine le iniziative necessarie ad invertire il *trend* decrescente nell'equilibrio della gestione di lungo periodo''.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale della Cassa nazionale del notariato

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 della Cassa nazionale del notariato sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, illustrando al termine la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi alla Cassa nazionale del notariato;

premessi che:

la Cassa del notariato presenta un'incidenza del prelievo contributivo (28%) e un'età media al pensionamento (74 anni) di gran lunga più elevate rispetto alla media delle casse professionali;

l'insieme di questi due elementi fa sì che la cassa, anche osservando le proiezioni di lungo periodo riportate nel bilancio tecnico attuariale, presenti un andamento prospettico che si mantiene sostanzialmente in equilibrio;

tali andamenti positivi sono determinati in parte dalla peculiarità dell'attività notarile, caratterizzata da un mercato del lavoro scarsamente esposto alle fluttuazioni imposte dall'evoluzione demografica;

proprio la caratteristica di un mercato del lavoro "chiuso" ha però sottoposto di recente la Cassa ad un consistente calo della massa contributiva dovuto alla uscita dalla sfera di competenza dell'attività notarile del settore della compravendita degli autoveicoli, cui la Cassa ha prontamente fatto fronte attraverso l'aumento dell'aliquota di contribuzione previdenziale;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive da lui testé formulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

ALLEGATO 1

RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006, PREVENTIVO 2007 E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31.12.2005 DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI AGENTI E I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (ENASARCO)*Premessa*

La Fondazione Enasarco provvede alla previdenza integrativa obbligatoria degli agenti e rappresentanti di commercio, erogando trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti ai propri iscritti. L'Ente, inoltre, eroga, per il tramite di apposite gestioni separate, prestazioni previdenziali integrative, tra cui assistenza sociale (assegni di nascita, erogazioni straordinarie, borse di studio, colonie estive, ecc.) e una sorta di trattamento di fine rapporto (indennità di scioglimento del contratto di agenzia). Gli agenti e rappresentanti di commercio, oltre ad essere iscritti all'Enasarco debbono anche obbligatoriamente versare contributi alla gestione commercianti dell'Inps. Lo statuto della Fondazione prevede, infine, la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile a favore degli iscritti con almeno sette anni di contribuzione, per i quali siano stati omessi i versamenti contributivi e ormai prescritti.

La contribuzione delle prestazioni su elencate è a carico degli iscritti per il 50% e delle ditte mandatarie per la restante parte. Nel caso di agenti operanti in società di capitale, le ditte non sono tenute al versamento del contributo previdenziale appena ricordato, mentre versano un contributo del 2% che va a finanziare le attività integrative della previdenza. Le ditte mandatarie sono, inoltre, tenute a versare un ulteriore contributo del 4% per il finanziamento dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.

L'Enasarco nel 2004 ha introdotto un nuovo sistema di gestione delle posizioni contributive *on line*, che ha permesso all'ente di superare un farraginoso sistema di riscossione dei contributi che avveniva tramite un versamento cumulativo, da parte di ciascuna ditta, a favore di tutti gli agenti con cui aveva un rapporto di agenzia cui, dopo 50 giorni, seguiva l'invio all'Ente di una distinta dei singoli conti individuali. Attraverso il nuovo sistema di contribuzione *on line* è stato possibile accelerare notevolmente i tempi di acquisizione dei singoli versamenti contributivi con vantaggi, sia sul versante dell'evasione contributiva, che su quello della comunicazione con gli iscritti.

L'Enasarco nel periodo in esame è stata interessata da alcune modifiche normative – stabilite attraverso l'approvazione del nuovo regola-

mento in vigore dal 1° gennaio 2004 - tra cui l'elevamento di mezzo punto percentuale dell'aliquota contributiva e l'introduzione di nuovi meccanismi di calcolo delle pensioni. In particolare le modifiche hanno previsto l'introduzione pro-rata, a partire dal 2004, del sistema di calcolo contributivo, insieme alla eliminazione dei trattamenti anticipati di vecchiaia e al progressivo innalzamento dell'età al pensionamento.

Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni

Sono iscritti all'Enasarco gli agenti e rappresentanti di commercio che operino individualmente o in associazione. Il contributo previdenziale è stabilito nella misura del 13.50% (metà a carico dell'agente e metà a carico del preponente) di cui il 12,50 destinato al finanziamento delle prestazioni previdenziali vere e proprie e il restante 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà. La Fondazione accende un conto personale intestato ad ogni singolo agente sul quale confluiscono tutti i versamenti di competenza dello stesso agente. I contributi versati non possono comunque essere inferiori a 700 euro annui nel caso di agenti monomandatari (con un solo committente) e a 350 euro nel caso di agenti plurimandatari (con più committenti). Nel caso di agenti che svolgano la loro attività in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, il pagamento, a carico del solo preponente, è pari al 2% fino a 13 mila euro, per poi scalare di mezzo punto per i successivi scaglioni di reddito fino ad arrivare allo 0,1% oltre i 26 mila euro.

È previsto, inoltre, un contributo aggiuntivo del 4% a carico delle ditte, che va a finanziare l'indennità di risoluzione del rapporto prevista a favore degli iscritti. I contributi a tal fine versati possono confluire in una apposita gestione presso l'Enasarco (Fondo indennità risoluzione rapporto) oppure essere tenuti presso la ditta stessa sulla base di specifici accordi stipulati tra la Fondazione e le organizzazioni sindacali delle case mandanti e degli agenti.

La Fondazione negli anni più recenti ha rivisto i requisiti e il metodo di calcolo delle prestazioni previdenziali di base (pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti). In particolare, per la pensione di vecchiaia sono necessari 65 anni di età, per gli uomini, 60 per le donne e un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Per i contributi versati a partire dal 1/1/2004 viene applicato il sistema di calcolo contributivo, mentre per quelli precedenti si applica pro rata il sistema di calcolo vigente all'epoca dei versamenti. A partire dal 1/1/2006 sono state abolite, inoltre, le pensioni di vecchiaia anticipata, che venivano già liquidate con penalizzazioni crescenti in relazione agli anni di anticipo rispetto all'età della vecchiaia.

La Fondazione eroga anche prestazioni integrative di previdenza tra cui, in base allo statuto in vigore al 1/1/2004:

- soggiorni termali e climatici;
- colonie estive per figli e orfani degli iscritti;

- borse di studio e premi di laurea per figli e orfani degli iscritti;
- assegni per nascita;
- assegni funerari;
- erogazioni straordinarie;
- contributi per il mantenimento di pensionati della Fondazione in case di riposo;
- assistenza infortunistica e di malattia anche attraverso la stipula di apposite polizze assicurative;

Il finanziamento di queste prestazioni viene assicurato esclusivamente dal contributo del 2% previsto in favore degli agenti che operano in forma di società per azioni o a responsabilità limitata.

La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni

Nell'anno 2006 (non sono disponibili i dati di preventivo per l'anno 2007), la Cassa presenta un numero di iscritti complessivo pari a 267.612 di cui 29.782 femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2006, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione lievemente negativi. Questi andamenti sono principalmente imputabili alla peculiare gestione degli iscritti silenti - definiti dall'Ente come coloro che non versano contributi da almeno tre anni - che sono in numero particolarmente elevato, tali da essere superiori al numero degli iscritti (pari a 673.805 nel solo 2006) e che presentano tassi di variazione sempre positivi. La particolarità stessa della professione porta gli iscritti ad avere periodi di assenza di contribuzione, senza però aver cessato l'attività; esistono infatti iscritti silenti con più di 15 anni di contributi versati. La componente femminile degli iscritti si attesta intorno al 10-11% e rimane sostanzialmente stabile nel periodo osservato.

L'indicatore demografico, rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di nuovi assicurati, pari ad un valore vicino a quello di 30 cessati ogni 100 nuovi assicurati, indica un andamento positivo dei flussi in entrata di nuove posizioni contributive, che superano le cessazioni. L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a circa 53 anni nel complesso e a circa 52 per le femmine, in linea con il dato medio rilevato per l'insieme dei lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica positiva, determinata prevalentemente dalla crescita della contribuzione media (+8% medio annuo), piuttosto che dalla dinamica degli iscritti che si mostra, come detto, leggermente negativa. L'aliquota legale, con riferimento al solo contributo soggettivo, è pari al 13,5%. Per calcolare l'aliquota effettiva - data dal rapporto tra monte contributivo e monte retributivo - che indica la reale incidenza del prelievo contributivo sulle retribuzioni attuali, si è dovuto fare ricorso, per quanto riguarda le retribuzioni medie degli iscritti, al dato riportato nel bilancio tecnico attuariale, dal momento che l'Ente data la specificità dell'attività dei propri iscritti e della modalità

di calcolo dei contributi, non fornisce tale informazione. Secondo le elaborazioni effettuate sulla base di una retribuzione media degli iscritti, comprensivi dei pensionati contribuenti, stimata dal bilancio tecnico, pari a 18.200 euro annui per il 2006, l'aliquota effettiva risulta pari al 15,7%.

In riferimento al numero di trattamenti pensionistici erogati dalla cassa, nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità), con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del complesso dei trattamenti. Se le pensioni da lavoro mostrano una dinamica piuttosto lenta (tasso medio annuo di crescita pari all'1,5%), maggiormente per i maschi (1,2%) che per le femmine (2,7%), quelle di anzianità, invece, sono interessate da una dinamica assai più vivace, senza distinzione di genere, con un tasso medio annuo che si attesta intorno al 10 per il totale dei pensionati di anzianità. Tali andamenti sono determinati dalla prevista abolizione delle pensioni di anzianità, entrata in vigore alla fine del 2005, che ha portato all'accelerazione delle richieste entro tale data da parte di coloro che ne avevano maturato il diritto.

Per quanto riguarda la distribuzione per sesso delle diverse tipologie di pensioni, si segnala una quota di pensioni da lavoro destinata alle femmine (11,7%) decisamente più elevata rispetto alla quota femminile delle pensioni di anzianità (7% circa); mentre, in riferimento al complesso dei trattamenti, la quota femminile sale al 38,5% del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità che sono prevalentemente femminili.

I flussi annui che movimentano lo *stock* di pensioni (cessate e nuove liquidate) indicano una tendenza in calo delle cessazioni per i maschi (-2,6% per il 2006), a fronte di una riduzione del tasso di crescita per le femmine; con un indicatore del rapporto tra cessazioni e nuove liquidazioni che tende alla convergenza tra maschi e femmine. Tali andamenti risentono dell'influenza della modifica dei requisiti per l'accesso al pensionamento (età e anzianità contributiva) entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2004. Un ulteriore effetto sull'andamento delle nuove liquidate si ripercuoterà sui dati del 2007, grazie all'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2006, dell'ulteriore modifica dei requisiti necessari per l'accesso al pensionamento (65 anni di età per gli uomini e sessanta per le donne e 20 anni di anzianità contributiva minima).

L'età media al pensionamento della categoria si colloca intorno a 62 anni, in linea con il valore medio della gestione commercianti dell'Inps. Tale valore tenderà ad aumentare negli anni dal momento che, dal 2004, non vengono più erogati i trattamenti di vecchiaia anticipati. Il numero medio di anni di contribuzione, pari a 25 per la totalità dei pensionati e a 22,6 per le pensionate indica carriere lavorative brevi e piuttosto discontinue.

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi allo *stock* delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono inoltre suddivisi per le pensioni da lavoro, così come già definite, per

quelle di anzianità e per il totale. Gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari, nel 2006, per l'insieme della categoria, a poco meno di 8 mila euro annui, a circa 5 mila per le femmine e a 8 mila 500 per i maschi, con tassi di crescita annui intorno al 2%. Leggermente più elevati gli importi medi delle sole pensioni di anzianità (poco più di 8 mila euro annui per il totale). Detti importi mostrano dunque livelli estremamente ridotti, ma a tal proposito va ricordato che nel caso dell'Enasarco ci si riferisce a pensioni integrative rispetto a delle pensioni obbligatorie di base già liquidate dalla gestione commercianti agli stessi soggetti beneficiari.

Ancora più modesti appaiono gli importi del complesso delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), soprattutto per le femmine (poco meno di 5 mila euro annui), ma anche per il complesso dei pensionati con un valore pari, in media, a circa 7 mila euro annui.

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi delle femmine per le diverse tipologie di pensione: gli importi dell'insieme delle pensioni erogate alle femmine nel 2006, ultimo anno disponibile, sono pari al 61% degli importi del totale dei pensionati (maschi e femmine insieme); nel caso delle pensioni da lavoro, e al 60% per quelle di anzianità, mentre salgono a quasi il 70% per il complesso dei trattamenti pensionistici.

Nella tabella 3 è anche riportato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni. L'indicatore segnala che le entrate contributive sono esattamente pari alla spesa per pensioni in essere. Anche in tal caso emerge la prossimità a valori ancora in equilibrio, ma che indicano l'avvicinamento di elementi di criticità della gestione. Un consistente attivo caratterizza invece la gestione delle prestazioni assistenziali, con un grado di copertura delle entrate pari a 3 volte le uscite per prestazioni e un valore del saldo attivo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Una analisi a parte merita l'aliquota contributiva di equilibrio, data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi, che indica, per ciascun anno, la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali (tabella 3). Anche in tal caso, come per l'aliquota effettiva, per il valore dei redditi professionali si è dovuto fare riferimento a quello riportato dal bilancio tecnico attuariale. L'aliquota contributiva di equilibrio così calcolata si colloca su di un valore prossimo al 15%, molto vicino a quello dell'aliquota contributiva effettiva (15,7%), mostrando, ancora una volta, l'affacciarsi dei primi elementi di criticità della gestione (1). Tra l'altro l'Enasarco presenta un rapporto pensioni/iscritti tipico di una fase di evoluzione della gestione più matura, seppur ancora caratterizzata da positivi flussi in entrata (nel 2006 vengono pagate 42 pensioni ogni 100 iscritti).

(1) Come noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

Il tasso di copertura delle pensioni rispetto alla retribuzione media degli iscritti, per le pensioni da lavoro, sempre per il solo 2006 per il quale si è potuta desumere l'informazione relativa alla retribuzione media, indica un valore pari al 43%, un livello che si può considerare soddisfacente trattandosi, come già detto, di trattamenti pensionistici integrativi a quello obbligatorio di base. Più bassa appare la copertura per il complesso delle pensioni IVS, comprendendo cioè anche quelle di invalidità e ai superstiti (37%).

Nella tabella 4 sono replicati i dati relativi agli importi medi, già analizzati in precedenza per l'insieme delle pensioni in essere con riferimento, in tal caso, alle nuove liquidate (il flusso). Se si osserva l'ultimo anno disponibile, gli importi delle nuove liquidate sono in media (maschi e femmine) inferiori a quelli dell'insieme delle pensioni vigenti per il complesso dei trattamenti pensionistici (poco meno di 4 mila euro nel 2006), così come per le pensioni da lavoro (circa 5 mila euro). Risultano inferiori anche gli importi dei nuovi trattamenti di anzianità che, come si è già segnalato, hanno cessato di essere liquidati a partire dal 1° gennaio 2004.

Nella stessa tabella 4, è stato riportato anche un indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, con riferimento al complesso dei trattamenti. L'indicatore si attesta intorno ad un valore relativamente ridotto, indicando che ogni nuova pensione liquidata dalla Cassa è pari a poco più della metà (0,58 nel 2006) rispetto agli importi dei trattamenti già esistenti. Tale valore è inoltre inferiore rispetto a quello medio che si registra per l'insieme dei lavoratori autonomi assicurati presso l'Inps, che supera di poco l'unità. Il contributo all'incremento della spesa per pensioni che deriva dal crescere degli importi, dunque, è estremamente modesto e indica l'efficacia delle misure volte a modificare i sistemi di calcolo delle pensioni sin qui intraprese, nell'ottica di un contenimento della spesa, in prospettiva, che potrà contribuire a riportare gli indicatori di equilibrio della gestione su più ampi margini di sicurezza.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Tale riserva, secondo la normativa vigente, deve essere pari almeno a 5 annualità delle pensioni in pagamento al 1994. In prospettiva tale vincolo, secondo quanto previsto dalle norme attuative dell'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe essere integrato con riferimento anche alle rate di pensione correnti in pagamento.

Negli anni considerati l'Enasarco presenta un risultato economico di esercizio in progressivo miglioramento, risalendo ad un attivo di 45 milioni di euro nel 2007, dopo la chiusura negativa per 21 milioni di euro dell'anno precedente. Il patrimonio netto, che risente del risultato negativo dell'anno 2006, si mostra in aumento e pari a 3.790 milioni di euro per l'anno 2007. La riserva legale, attestandosi su di un valore pari a tre volte l'importo delle rate di pensione attualmente in pagamento, non supererebbe il vincolo delle 5 annualità della spesa corrente per pensioni e risulta appena 6 volte superiore, se ci si riferisce alle annualità di pensione del 1994. Questi valori segnalano un livello di allarme per la Cassa, seppure essa abbia efficacemente messo in atto tutte le necessarie misure di contenimento sul fronte delle prestazioni (abolizione delle pensioni di anzianità, allungamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e introduzione, pro rata, del metodo di calcolo contributivo). Il tempo necessario affinché si manifestino appieno gli effetti delle misure restrittive dal lato della spesa fino ad ora intraprese, lascia spazio a ulteriori miglioramenti possibili soprattutto sul fronte delle entrate contributive, al fine di garantire il rispetto immediato dell'equilibrio della gestione.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

La Fondazione ha un patrimonio immobiliare rilevante che costituisce oltre la metà del patrimonio complessivo. L'insieme del patrimonio di Enasarco (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta a 5.678 milioni di euro nel 2007 (dati di preventivo), in aumento per 50 milioni di euro rispetto all'anno precedente, di cui 2.956 milioni (pari al 52% dell'intero patrimonio) da immobili e 2.722 da investimenti mobiliari (tabella 6). La quota del patrimonio immobiliare è rimasta fissa nel periodo di osservazione, così come il rendimento netto degli immobili stabile intorno all'1%, nonostante nel periodo in esame sia stata operata una azione di miglioramento dell'efficienza della gestione, sia attraverso il recupero delle morosità accumulate, sia attraverso la realizzazione di operazioni di manutenzione straordinaria. Sul fronte della morosità la Cassa ha messo in atto un sistema stabile volto a monitorare in maniera ravvicinata i nuovi casi insorgenti al fine di non accumulare, come in passato, rilevanti posizioni debitorie. Infine, la gestione di una parte del patrimonio immobiliare – si tratta in particolare di immobili ubicati fuori Roma – è stata esternalizzata e affidata a società specializzate.

Gli investimenti mobiliari, che rappresentano la restante metà del patrimonio complessivo, sono pari, per il 2007 a 2.722 milioni di euro. Su questa componente del patrimonio la Cassa aveva impegnato notevoli sforzi nel periodo immediatamente precedente il commissariamento al

fine di riorganizzare e razionalizzarne la gestione (2). A tal fine era stata approvata dal consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio 2006, una nuova struttura finanziaria che, in collaborazione con la banca depositaria, avrebbe dovuto provvedere a ridelineare le scelte di portafoglio in un'ottica di una valutazione combinata del fattore rendimento-rischio, anche attraverso l'affidamento a gestori esterni specializzati. Dopo il commissariamento della Fondazione, tutta l'azione di riorganizzazione della gestione mobiliare è stata bloccata e nel corso degli esercizi 2006-2007 sono state seguite le scelte di *asset allocation* così come approvate dall'ultimo consiglio di amministrazione.

La composizione del patrimonio mobiliare, nell'ultimo biennio di osservazione, risulta costituita per una quota pari a circa il 40% da attività liquide (fondi monetari, liquidità a breve e pronti contro termine), per oltre il 50% da titoli, e per la restante quota da altre attività (tra cui i fondi immobiliari e i fondi *private equity*).

Negli ultimi due anni la quota di titoli e di liquidità hanno leggermente incrementato il peso relativo, a scapito degli altri investimenti. Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, calcolato come media aritmetica tra le consistenze trimestrali, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, si mostra sostanzialmente stabile nel periodo di riferimento (intorno al 6%), quasi tutto imputabile ai valori fatti registrare dalla componente titoli. Detto rendimento, se analizzato per il periodo in esame, per i 2 sottogruppi di investimenti, rispettivamente, attività liquide (2,8%) e titoli (6,7%), risulta superiore a quelli di mercato osservati per lo stesso periodo e per le medesime tipologie di investimenti (rispettivamente 1,4, 3,5).

I costi di gestione

I costi di gestione dell'Enasarco (tabella 7) ammontano nel 2007 a 174 milioni di euro di cui il 32% per il personale in servizio, con una quota in progressivo aumento rispetto al 2004. Le spese nette di gestione, al netto di recuperi e proventi vari, sono pari a 148 milioni di euro. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano stabilmente nel periodo osservato a circa 1,5 milioni di euro (1 milione previsto per il 2007). In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2006, sono pari a 290 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (61 euro se ci si riferisce al solo costo del personale). Se si adotta come riferimento il totale monetario di prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 7% e per l'1,5% le sole spese per il personale.

(2) Il decreto di commissariamento con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione in carica risale al 7 novembre 2006. Nella primavera del 2007 si è insediato il nuovo consiglio.

A fronte di tali costi risultano 386 unità di personale in servizio, in diminuzione negli ultimi due anni di analisi, di cui sette dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta intorno ai 44 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (57%), ma non esiste personale femminile tra i dirigenti incaricati.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni, anche se con tendenza al miglioramento, sono ancora relativamente elevati per tutte le tipologie di pensioni previste(3). In particolare, nel 2006, per le pensioni di vecchiaia sono necessari in media 155 giorni, per le pensioni di anzianità residue ancora da liquidare sono previsti circa 200 giorni, così come per le invalidità, mentre per quelle di reversibilità ne occorrono in media 132.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti(4), la Cassa ha soddisfatto gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel mese di giugno 2005, seguito dalle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo).

L'Enasarco nell'ultimo biennio di osservazione ha svolto una intensa azione di recupero dei crediti contributivi che sono passati dal valore di poco meno di 9 milioni di euro del 2004 a quello di oltre 15 milioni del 2006 e ai circa 14 milioni previsti per il 2007.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori della gestione dell'Enasarco secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con le informazioni a tutto il 2005. Scorrendo i dati della tavola 1 e visionando gli andamenti presenti nel grafico 2, si può notare come il saldo previdenziale, differenza tra contributi e prestazioni previdenziali, dovrebbe rimanere positivo sino al 2015, mentre il saldo corrente, che tiene conto anche delle spese di gestione, delle prestazioni assistenziali e dei redditi da capitale, dovrebbe rinviare tale momento fino al 2019. Di conseguenza, per quasi 15 anni, il patrimonio netto della gestione dovrebbe continuare ad espandersi; a partire dal 2020, però, quest'ultimo dovrebbe tendere a diminuire in maniera decisa, divenendo negativo a partire dal 2030: nel complesso, negli ultimi 25 anni della previsione, il patrimonio dell'Enasarco dovrebbe contrarsi per 37 miliardi di euro, risultando infine negativo per oltre 32 miliardi. Negli ultimi 15

(3) Come confronto, si possono osservare i tempi medi rilevati per la totalità degli enti previdenziali (pubblici e privati) riportati nella Relazione della Commissione bicamerale per l'anno 1998, che risultano pari rispettivamente a 75 giorni per le prestazioni di vecchiaia, 128 per le invalidità e 94 per le reversibilità.

(4) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

anni del periodo di previsione, la spesa per pensioni dovrebbe risultare sempre più che doppia rispetto al monte contributi.

L'insieme di tali difficoltà è ben espresso dalla dinamica sempre crescente (grafico 3) del rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi degli iscritti, rapporto che, da un lato, mima il rapporto tra spesa per pensioni e Pil e, dall'altro, individua l'aliquota contributiva di equilibrio, in grado cioè di eguagliare ogni anno il flusso dei contributi con la spesa per pensioni. Come si può notare, all'inizio del periodo di previsione, e fino al 2015 tale aliquota si colloca tra il 12 e il 14% sostanzialmente in linea con il livello dell'aliquota effettiva di contribuzione, costruita come rapporto tra contributi e massa dei redditi degli iscritti. Dopo il 2015, l'aliquota di equilibrio inizia un percorso di continua ascesa che dura fino a tutto il 2040, quando raggiunge il livello del 29%; nel quinquennio finale della previsione, infine, l'aliquota di equilibrio diminuisce marginalmente al 28%, livello pari a poco più di due volte l'incidenza dell'aliquota effettiva di contribuzione a tale data (circa 27%). È evidente in tale arresto della crescita dell'aliquota contributiva di equilibrio, l'effetto positivo del cambio di regime di calcolo delle prestazioni pensionistiche attuato di recente dall'Ente (5); così come è evidente che i livelli prospettici individuati dal bilancio tecnico non risultano né praticabili né auspicabili, imponendo di conseguenza un riesame delle modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche che consentano una gestione equilibrata dei flussi previdenziali anche nel medio-lungo periodo.

Per meglio indagare le modalità del disequilibrio prospettico della gestione, nel grafico 4 viene esaminata separatamente la dinamica delle due componenti del rapporto precedente: la spesa per pensioni e la massa dei redditi professionali. Come si può notare in tutti i quinquenni della previsione, ad eccezione del primo e dell'ultimo, la crescita delle prestazioni supera significativamente la dinamica dei redditi: se nel primo quinquennio (2005-2010) la spesa per pensioni cresce meno della massa dei redditi degli iscritti, nel successivo decennio (2010-2020), la spesa per prestazioni decolla su tassi di crescita superiori al 5%, mentre la crescita dei redditi recede su ritmi di incremento del 2,5%. In seguito e fino al 2030, la crescita della spesa per pensioni si stabilizza su tassi di incremento medi annui del 6% e la massa dei redditi degli iscritti rallenta ulteriormente, con-

(5) Va detto che il livello dell'aliquota contributiva di equilibrio prospettato dalla relazione allegata al bilancio tecnico potrebbe risultare sovrastimato in ragione della mancata revisione nel tempo dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica, mancata revisione dovuta alla natura di previsione a legislazione vigente. Nel regolamento dell'Ente, infatti, viene indicata la tabella dei coefficienti di trasformazione in vigore dal 2004, tabella che ricalca quella della legge n. 335 del 1995, ma viene lasciata aperta la strada ad una loro successiva riconsiderazione, ad intervalli biennali, previa consultazione con le parti sociali e tenuto conto dell'andamento della gestione. È chiaro che una revisione dei coefficienti potrebbe determinare sia una diminuzione del punto di massimo dell'aliquota contributiva di equilibrio, sia una più accentuata diminuzione negli anni finali della previsione.

vergendo verso tassi di crescita di poco inferiori al 2% (6). Dopo quella data la crescita della spesa pensionistica rallenta in maniera vistosa fino a crescere, nel quinquennio finale della previsione, a tassi medi dell'1% annuo; nello stesso periodo riprende dinamicità la crescita della massa dei redditi degli iscritti che, sempre nell'ultimo quinquennio della previsione, torna a crescere del 2% più della spesa previdenziale. Il fatto che negli ultimi cinque anni si verifichi questa inversione di segno nei tassi di crescita, potrebbe indicare che il nuovo metodo di calcolo contributivo delle pensioni prospetti, negli anni successivi, un percorso di miglioramento degli squilibri della gestione; sia come sia, non si può non notare come tale prospettiva di miglioramento arrivi troppo in ritardo per evitare i disequilibri gestionali descritti in precedenza.

Indicazioni ancora più interessanti sulle cause della dinamica crescente dell'aliquota contributiva di equilibrio si ottengono se si considerano gli andamenti riportati nel grafico 5. Come è noto, la crescita del rapporto tra pensioni e massa dei redditi degli iscritti può essere scomposta in due componenti economicamente significative: il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e l'importo medio del reddito da professione (una specie di tasso di sostituzione macro dello *stock* di pensioni che offre una misura delle condizioni economiche relative dei pensionati) e il rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti (rapporto che offre una descrizione degli effetti della demografia, sia per quanto attiene agli aspetti generali che a quelli specifici della cassa, sugli equilibri gestionali). Come si può notare dal punto di vista esplicativo, la dinamica ascendente dell'incidenza della spesa pensionistica è dovuta interamente alla dinamica demografica, mentre il tasso di sostituzione macro oscilla di un livello costante compreso tra il 35 e il 40%. In particolare, tra il 2006 e il 2045, l'incidenza del numero di pensioni sugli attivi dovrebbe quasi raddoppiare passando da 37 a 72 pensioni ogni 100 iscritti.

Si forniscono di seguito alcune specificazioni sul rapporto tra numero di pensioni e di attivi, per poi considerare la dinamica del tasso

(6) Va segnalato che parte della criticità della gestione dipende dai valori estremamente prudenziali assunti per la crescita della massa dei redditi degli iscritti all'Enasarco. Ricordato che il numero degli iscritti evolve debolmente, solo grazie all'apporto dei pensionati attivi, la crescita della massa dei redditi dipende principalmente dalla crescita dei redditi unitari che per ciascun grado di anzianità vengono fatti evolvere del 2% all'anno, pari cioè al tasso di inflazione previsto nella simulazione. In situazione di generazioni di iscritti stabili ciò equivale a imporre una crescita del reddito unitario medio del 2% e quindi nulla in termini reali. In termini economici ciò equivale a dire che la crescita della produttività degli agenti e rappresentanti di commercio sarà nulla lungo tutto l'orizzonte di previsione. Per confronto si consideri che normalmente le previsioni di lungo periodo, elaborate sia dalla Ragioneria Generale dello Stato che dal Cer, prevedono per l'intera economia una crescita della produttività, e quindi dei redditi reali da lavoro, prossima all'1,5%. È evidente che se la produttività degli iscritti di ENASARCO si uniformasse a tali valutazioni di consenso, le condizioni di disequilibrio della Cassa risulterebbero decisamente più lievi.

di sostituzione e cioè l'adeguatezza delle pensioni future. Si può dimostrare che, in equilibrio, il rapporto tra pensioni e attivi è pari al rapporto tra vita media della pensione e anni di contribuzione al pensionamento. Nel caso degli agenti di commercio, il primo parametro è pari a 27 anni (ottenuto considerando una età media dei pensionati da lavoro di poco più di 62 anni e le speranze di vita contenute nella tavola di mortalità Istat sul 2004), il secondo a poco più di 25 anni: ciò indicherebbe che il rapporto di equilibrio tra pensioni e attivi si dovrebbe collocare intorno a 108 pensionati ogni 100 iscritti, significativamente più elevato rispetto al valore contenuto nel bilancio tecnico per l'anno 2045. È possibile che parte di tale differenza sia dovuta al processo di incremento dei requisiti pensionistici in atto nella gestione, processo che dovrebbe essere preso in considerazione dalle simulazioni della relazione tecnica, mentre potrebbe non aver ancora dispiegato appieno i propri effetti sui dati finora disponibili (7). Dato conto di tale differenza e considerata un'ulteriore evoluzione della speranza di vita della pensione di 4 anni rispetto a quanto indicato nella tavola di mortalità sul 2004 (8) è prevedibile che il rapporto di equilibrio tra pensioni e iscritti sia destinato a crescere di ulteriori 12 punti percentuali. Di conseguenza, si può ipotizzare che la transizione demografica della gestione non sia terminata nel 2045, ma continui a esercitare i suoi effetti espansivi sulla spesa per almeno un ulteriore decennio. In particolare, tenendo conto dell'evoluzione futura della speranza di vita, l'aliquota contributiva di equilibrio dovrebbe aumentare dal 29% del 2045 fino al 33%; ovviamente, tale aggravio sarebbe contenuto o addirittura annullato da un incremento della vita lavorativa degli iscritti (9). Infine per confronto si consideri che, secondo le ultime proiezioni della Ragioneria generale dello Stato sul sistema pensionistico obbligatorio, il rapporto tra numero di pensioni e iscritti dovrebbe risultare, nel 2050, di oltre 30 punti superiore a quello individuato dal bilancio tecnico dell'Enasarco, anche se dovrebbe presentare una dinamica ascendente decisamente più contenuta, ciò a causa del diverso stato di maturità delle due gestioni. Va, infine, rilevato che una delle caratteristiche che più di altre rendono problematica la gestione della Cassa previdenziale in oggetto è la ridotta dimensione della storia contributiva degli iscritti:

(7) In effetti se si considera l'età media al pensionamento da lavoro si nota che, mentre nel 2004 tale parametro era pari a 61 anni, nel 2007 questo era salito a quasi 65 anni. Va inoltre rilevato che parte della differenza è dovuta alla presenza di un cospicuo numero di pensionati contribuenti che, determinando un incremento della massa degli iscritti e del reddito professionale, determinano il contenimento della crescita dell'aliquota contributiva di equilibrio, mentre non sono compresi nel calcolo teorico qui proposto in quanto non sono disponibili i dati relativi alle loro pensioni liquidate.

(8) Tale previsione di incremento è calcolata per il tramite delle speranze di vita prospettive elaborate dall'Istat nell'ambito della previsione della popolazione residente tra il 2005 e il 2050.

(9) Con qualche margine di imprecisione si può calcolare che, se il tasso di sostituzione dello *stock* di pensioni non varia, per annullare i 4 punti di incremento dell'aliquota contributiva di equilibrio, sarebbe necessario aumentare la vita lavorativa di poco meno di due anni.

questa da un lato fa sì che si elevi il rapporto tra numero di pensioni e numero di assicurati, dall'altro non sembrerebbe permettere la costituzione di una rendita pensionistica adeguata soprattutto per quelle leve di pensionamento che saranno liquidate interamente con il sistema di calcolo contributivo.

Riguardo gli importi medi delle pensioni, come visto in precedenza, nonostante il passaggio al sistema di calcolo contributivo, il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e reddito medio degli iscritti risulterebbe sostanzialmente invariato, oscillando tra il 30 e il 40%, lungo tutto l'orizzonte di previsione. Nel grafico 6 si nota come tale capacità di difesa sia una caratteristica di tutte le tipologie di pensione: si distinguono solo le pensioni di invalidità che nell'arco previsionale considerato accumulano una dinamica media annua del loro importo medio di poco superiore al 3%; anche se per importi trascurabili, la categoria con la minore dinamica degli importi medi risulta quella delle pensioni di reversibilità. Sebbene la dinamica dell'importo medio della pensione non contribuisca alla crescita dell'aliquota contributiva di equilibrio, questa capacità di difesa del reddito dei pensionati relativamente agli occupati contrasta nettamente con la prevista riduzione del potere d'acquisto relativo delle pensioni IVS per la generalità dei lavoratori aderenti al sistema pensionistico obbligatorio. Sempre secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, la progressiva applicazione del sistema di calcolo contributivo dovrebbe portare ad una decisa contrazione del rapporto tra l'importo medio delle pensioni IVS in essere e la retribuzione media dei lavoratori: in particolare, tra il 2005 e il 2050, tale rapporto dovrebbe ridursi del 30%. Solo dal punto di vista contabile, se un'analoga riduzione dovesse riguardare il tasso di copertura delle pensioni dei rappresentanti di commercio, allora al 2045 l'aliquota contributiva di equilibrio si ridurrebbe dal 29 al 20%.

Osservazioni conclusive

La Fondazione Enasarco ha appena concluso una fase critica della propria attività di gestione, segnata dall'insediamento nel novembre 2006 di un Commissario straordinario che ha poi terminato la propria azione di risanamento nella primavera del 2007. L'ente, nel periodo osservato, ha migliorato decisamente il saldo previdenziale, che è passato dal disavanzo di 24 milioni di euro registrato nel 2005, all'avanzo di circa 11 milioni di euro per il 2006. Appare di grande significatività la riforma del sistema di calcolo e dei requisiti di base per accedere alle pensioni di vecchiaia, introdotta a partire dal 2004, che ha previsto sia l'introduzione del metodo contributivo, sia l'eliminazione delle pensioni di anzianità, insieme anche ad un lieve incremento dell'aliquota contributiva.

I risultati della razionalizzazione e riorganizzazione degli oneri di gestione, tra cui la riduzione del personale in servizio, non hanno eviden-

ziato ad oggi rilevanti effetti sull'entità delle spese di funzionamento dell'ente. Risultati positivi si registrano sul fronte dell'attività di riscossione dei crediti: sia sul fronte dell'evasione contributiva, che su quello della riduzione dei tassi di morosità che caratterizzavano in passato il patrimonio immobiliare adibito a reddito.

L'analisi dei dati contenuti nel bilancio tecnico attuariale in merito agli equilibri di lungo periodo mostra che la gestione, in prospettiva, sarà caratterizzata da un peggioramento rilevante dei propri saldi, con un patrimonio netto che dovrebbe ridursi fortemente a partire dal 2020 fino a diventare negativo nel 2030. Tale andamento è dovuto in parte anche alla normale evoluzione demografica della cassa che, nella fase di piena maturazione, sarà caratterizzata da un numero elevato di pensioni rispetto agli iscritti. A parziale contrasto di tali andamenti dovrebbe manifestare i propri effetti la coraggiosa azione di riforma dei criteri di accesso e di calcolo delle prestazioni, avviata dall'ente nel 2004. Anche se, secondo quanto riportato nel bilancio tecnico attuariale, tale azione di contrasto non sembra poter riuscire a invertire in tempo i disequilibri prospettici della gestione.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti												Flusso dell'anno			Contribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12				Cessati				Nuovi assicurati				femmine	maschi				
	Attivi		Silenti		maschi		femmine		femmine		maschi							
maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	femmine	maschi						
2004	29.126	243.029	272.155	86.404	553.483	1.029	2.455	3.598	15.653	1.868	2.327	659						
2005	29.559	241.719	271.278	89.198	566.441	1.124	2.551	4.211	18.758	2.053	2.517	707						
2006	29.782	237.830	267.612	92.243	581.562	1.104	2.469	3.837	16.224	2.192	2.707	765						
Variazioni %																		
2005	1,5	0,5	0,3	3	2	9,2	71,5	17,0	19,8	9,9	8,1	7,3						
2006	0,8	1,6	1,4	3	3	1,8	39,4	8,9	13,5	6,8	7,6	8,2						

Anno	Indicatori						aliquota legale (a)	aliquota effettiva totale
	quota femminile	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	età media contribuenti m.	età media contribuenti f.		
2004	10,70	235,1	0,29	0,16	43,75	41,86	12,5	-
2005	10,90	241,7	0,27	0,14	44,09	42,20	13,0	-
2006	11,13	251,8	0,29	0,15	44,43	42,49	13,5	-

(a) Si fa riferimento all'aliquota ordinaria e per i liberi professionisti al solo contributo soggettivo.

Tabella 2
Numero pensioni

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Flusso dell'anno						
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate		maschi	femmine	totale	
	maschi	femmine	totale	maschi				femmine	totale	maschi	femmine				maschi
2004	61.990	7.959	69.949	16.914	1.226	18.140	67.439	41.359	108.798	2.227	1.145	3.372	3.631	2.021	5.652
2005	62.736	8.169	70.905	18.866	1.390	20.256	68.243	42.565	110.808	2.303	1.230	3.533	3.099	2.505	5.604
2006	63.578	8.402	71.980	20.762	1.558	22.320	69.081	43.237	112.318	2.255	1.248	3.503	3.213	1.996	5.209
Variazioni %															
2005	1,2	2,6	1,4	11,5	13,4	11,7	1,2	2,9	1,8	3,4	7,4	4,8	-14,7	23,9	-0,8
2006	1,3	2,9	1,5	10,0	12,1	10,2	1,2	1,6	1,4	-2,1	1,5	-0,8	3,7	-20,3	-7,0

Anno	Indicatori									
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione	numero medio anni contribuzione f.
2004	11,4%	6,8%	38,0%	0,61	0,57	61,63	61,9	58,8	24,5	20,4
2005	11,5%	6,9%	38,4%	0,74	0,49	61,23	61,6	58,5	25,5	22,1
2006	11,7%	7,0%	38,5%	0,70	0,63	62,00	62,3	59,3	25,6	21,7

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro					Pensioni totali					Spesa totale per pensioni (milioni €)			
	Totali		di cui anzianità			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine									
2004	8,00	4,57	7,61	8,23	4,81	8,00	8,00	7,71	4,53	6,50	520,14	187,21	707,34	
2005	8,13	4,67	7,73	8,26	4,84	8,03	8,03	7,85	4,58	6,59	535,49	195,14	730,63	
2006	8,29	4,78	7,88	8,38	4,88	8,14	8,14	8,01	4,66	6,72	553,14	201,37	754,51	
Variazioni %														
2005	1,6	2,1	1,6	0,3	0,6	0,3	0,3	1,7	1,3	1,4	3,0	4,2	3,3	
2006	1,9	2,2	1,9	1,5	0,9	1,4	1,4	2,0	1,6	1,9	3,3	3,2	3,3	

Anno	Indicatori											
	Importo relativo femmine		Importo minimali e massimali contributivi				Aliquota contributiva di equilibrio	Grado di copertura	Spesa per prestazioni assistenziali (milioni di €)	Contributi per prestazioni assistenziali (milioni di €)	Grado di copertura	
	Lavoro	Anzianità	Totale	Agenti plurimandatari	Agenti monomandatari	Massimali						Minimali
2004	60,1%	60,1%	69,6%	124,00	1.753,40	248,00	3.068,50	-	0,9	12,9	39,1	3,0
2005	60,4%	60,3%	69,5%	350,00	1.823,50	700,00	3.191,24	-	1,0	13,8	41,2	3,0
2006	60,6%	60,0%	69,3%	364,00	1.965,73	727,00	3.439,93	-	1,0	13,1	43,1	3,3

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento (a)					
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	maschi	femmine									
2004	4,74	2,90	4,55	5,15	3,32	5,01	4,44	2,30	3,68	-	-	-	
2005	3,95	2,75	3,82	4,14	2,50	4,02	3,65	2,39	3,09	-	-	-	
2006	5,22	3,24	5,00	5,76	3,15	5,56	4,75	2,59	3,92	-	-	-	
						Variazioni %							
2005	-16,7	-5,2	-16,0	-19,5	-24,8	-19,8	-17,7	3,7	-16,0	-	-	-	
2006	32,2	18,1	30,9	39,0	26,4	38,3	30,0	8,6	27,0	-	-	-	

Indicatori						
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/reddito al pensionamento		effetto rimpiazzo	
	Lavoro	Anzianità	maschi	femmine	maschi	femmine
2004	63,7%	66,2%	-	-	0,58	0,51
2005	71,9%	62,1%	-	-	0,47	0,52
2006	64,8%	56,8%	-	-	0,59	0,56
			Totale	Totale	Totale	Totale
			62,6%	-	0,58	0,51
			77,3%	-	0,47	0,52
			66,1%	-	0,59	0,56

(a) Solo per le pensioni da lavoro.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

Inarcassa	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegni nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	20,6	5.965,4	2.218,1	3.747,4	2.298,8	-61,0	6,2	3,2
2005	14,3	6.015,2	2.252,0	3.763,2	2.320,9	22,1	6,3	3,2
2006	-21,0	6.034,0	2.289,0	3.745,0	2.338,0	17,0	6,3	3,1
2007 (a)	45,0	6.041,0	2.251,0	3.790,0	2.317,0	-21,0	6,3	3,0

(a) Dati di preventivo.

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	5.537,3	3,7%	2955,7	1,1%	2.581,6	6,6%
2005	5.570,6	2,8%	2955,7	1,2%	2.614,9	4,6%
2006	5.627,9	3,4%	2955,7	1,0%	2.672,2	6,1%
2007 (a)	5.677,95	3,4%	2.955,7	0,9%	2.722,3	6,1%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota altri investimenti	P-immobiliare dato in gestione (b)
	2004	53,4%	2,0%	38,6%	50,1%	11,3%
2005	53,1%	2,0%	23,9%	61,9%	14,2%	16,7%
2006	52,5%	2,0%	39,1%	53,1%	7,7%	16,7%
2007 (a)	52,1%	2,0%	40,3%	52,1%	7,6%	0,0%

(a) Dati di preventivo.

(b) L'Ente ha esternalizzato la gestione di alcuni immobili ubicati fuori Roma.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	personale totale
2004	134,8	27,7	49,3	108,5	379	12
2005	131,0	29,3	47,5	106,6	411	13
2006	136,3	29,3	48,5	110,3	393	11
2007	174,0	31,6	70,6	148,3	386	11

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (b)		Indice di costo (c)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	34,7%	225,3	89,3	4,2%	1,6%	47,7	58,2%	0,0%
2005	34,2%	238,3	92,0	4,4%	1,7%	53,0	58,5%	0,0%
2006	31,0%	230,3	82,6	4,2%	1,5%	50,4	59,4%	0,0%
2007 (a)	32,2%	248,0	90,9	4,4%	1,6%			

(a) Dati di preventivo.

(b) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(c) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2006	771	734	37	86	123	3.886	108.900	313.350
2010	885	788	97	104	201	4.591	109.872	310.982
2015	1.020	1.036	-16	125	109	5.361	126.017	312.789
2020	1.152	1.349	-197	126	-71	5.420	143.969	315.230
2025	1.277	1.824	-547	87	-460	4.010	169.632	322.789
2030	1.396	2.441	-1.045	-28	-1.073	-44	200.750	333.720
2035	1.517	3.071	-1.553	-245	-1.798	-7.584	226.124	339.516
2040	1.656	3.524	-1.869	-575	-2.443	-18.555	238.480	336.030
2045	1.825	3.717	-1.892	-954	-2.846	-32.064	237.578	328.302

Grafico 1. Enasarco: iscritti per genere




Grafico 2. Andamento della gestione
(milioni di euro)




Grafico 3. Rapporto spesa per pensioni/redditi professionali
(aliquota contributiva di equilibrio)




Grafico 4. Scomposizione della variazione del rapporto
spesa per pensioni/redditi professionali
(tassi di crescita medi annui)




Grafico 5. Determinanti del rapporto spesa per pensioni/redditi professionali





Grafico 6. Evoluzione delle prestazioni pensionistiche
(variazioni medie annue tra il 2005 e il 2043)



ALLEGATO 2

**RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006, PREVENTIVO 2007 E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31.12.2005
SULLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO***Premessa*

La Cassa del notariato a partire dal 1° gennaio 2008 ha aumentato l'aliquota di contribuzione dal precedente livello del 25 a quello del 28%. Il provvedimento è stato sollecitato da alcune recenti modifiche legislative che, sottraendo alla competenza notarile i passaggi di proprietà dei veicoli, hanno indotto un consistente calo dell'attività del settore.

La Cassa nazionale del notariato eroga ai propri iscritti un trattamento unico di quiescenza calcolato su una base di partenza uguale per tutti poi incrementata per ogni ulteriore anno di contribuzione; eroga inoltre i trattamenti di inabilità, e reversibilità, insieme ad altri specifici trattamenti per il sostegno alla attività notarile, tra cui: l'assegno di integrazione a complemento degli onorari conseguiti nell'anno se inferiori a una determinata quota dell'onorario medio, oppure nel caso di interruzione di servizio per malattia o altre specifiche cause e l'indennità di cessazione. La Cassa prevede inoltre una serie di prestazioni assistenziali a favore dei propri iscritti (contributi per l'impianto dello studio, concessione di mutui, borse di studio, ecc.) oltre a una polizza sanitaria a favore degli iscritti.

Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni

La Cassa nazionale del notariato richiede ai propri iscritti un contributo soggettivo pari, per il 2008, al 28% sul repertorio notarile e una quota fissa di 237 euro come contributo agli archivi notarili. Ai notai di prima nomina che non abbiano conseguito nel primo anno di esercizio un reddito superiore ai 2/3 di quello medio nazionale è concesso un contributo per l'impianto dello studio. Infine, il contributo di maternità è pari a un ammontare fisso annuo, a carico di tutti gli iscritti. Per l'anno 2007 esso ammonta a 129 euro.

Gli iscritti alla cassa nazionale del notariato conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 75 anni, purché abbia esercitato almeno 10 anni, oppure dopo venti anni di esercizio effettivo in presenza di 65 anni di età o dopo trenta anni di esercizio effettivo. Il trattamento di quiescenza così ottenuto a favore degli iscritti è costituito da un importo base

mensile, pari a 2.350 euro fino a dieci anni di esercizio, aumentato del 2,70 per cento per ogni ulteriore anno, fino ad un massimo di trenta anni. Il trattamento può essere ulteriormente aumentato del 5% per ogni figlio a carico sotto i 26 anni di età. La pensione viene rivalutata ogni anno in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi e qualora tale variazione fosse inferiore al tasso di crescita dei contributi della Cassa verrà utilizzata una media delle due variazioni.

E' prevista inoltre a favore degli iscritti una indennità di cessazione pari a un dodicesimo per ogni anno di esercizio effettivo della media nazionale degli onorari percepiti dai notai in esercizio nei venti anni immediatamente precedenti.

La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni

Nell'anno 2006 la cassa presenta un numero di iscritti pari a 4.675 di cui 1.241 femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2006, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione appena positivi, pari per la totalità degli iscritti all'1% circa; decisamente più vivace risulta invece la crescita per le iscritte femmine, soprattutto nel 2006 con un tasso di crescita del 5,7%). L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco più di 53 anni in media e a circa 49 per le femmine.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica positiva fino al 2006 (+2% circa in media annua) che diventa poi negativa nell'ultimo anno a causa del forte calo dell'attività notarile (10). Infine l'aliquota legale, con riferimento al solo contributo soggettivo, pari a un valore del 25% negli anni precedenti al 2008, si mostra di circa 10 punti percentuali inferiore rispetto a quella effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo dei trattamenti pensionistici insieme a quello delle pensioni di vecchiaia. Il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati dalla Cassa è pari per il 2007 a 2.360, mentre è pari a 925 quello delle pensioni di vecchiaia. Appena il 39% del complesso dei trattamenti erogati è costituito da pensioni di vecchiaia dirette, mentre la maggior parte risulta rappresentata da pensioni ai superstiti. Le pensioni di vecchiaia mostrano comunque tassi di crescita medi nel periodo pari a poco meno del 2%, decisamente più elevati per le femmine (poco meno del 7% medio annuo). La quota delle pensioni di vecchiaia che vengono erogate alle donne è infatti crescente nel periodo osservato e raggiunge il 13,5% nel 2007.

(10) Il calo dell'attività notarile, come già ricordato, è stato determinato da alcune modifiche normative che hanno sottratto la materia dei passaggi di proprietà dei veicoli dalla sfera di competenza dei notai.

I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti non indicano una tendenza chiara anche per l'esiguità dei numeri interessati. L'indicatore del rapporto tra cessazioni e nuove liquidazioni, superiore per i maschi, tende comunque a diminuire in entrambi i casi, indicando comunque la presenza di positivi flussi in entrata.

L'età media al pensionamento della categoria si colloca su livelli decisamente elevati, superiori a quelli medi dell'attività libero professionale, e omogenei tra maschi e femmine (74 anni). Il numero medio di anni di contribuzione, sempre per l'anno 2006, è pari a 37 anni per la totalità dei pensionati.

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni di vecchiaia e per il complesso. Gli importi medi del totale pensioni sono pari nel 2007, per l'insieme della categoria, a 67 mila euro annui, mentre tale importo risulta pari a oltre 86 mila euro nel caso delle pensioni di vecchiaia, per le quali le differenze tra maschi e femmine risultano molto contenute. Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alla componente femminile rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati. Detti importi sono pari al 97% degli importi complessivi nel caso delle pensioni di vecchiaia dirette e scendono all'85% per il complesso dei trattamenti pensionistici. Tali cifre indicano la presenza nella professione di una componente femminile poco numerosa, ma caratterizzata da livelli retributivi e di conseguenza pensionistici, decisamente soddisfacenti.

La spesa complessivamente sostenuta dalla Cassa per l'erogazione di trattamenti pensionistici è pari nel 2007 a 158 milioni di euro e presenta un tasso di crescita medio pari a poco meno del 4%.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate sono stati calcolati i relativi coefficienti di copertura rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti (sempre riportati nella tabella 3). I tassi di copertura risultano pari, per la totalità degli iscritti, al 58% per le pensioni di vecchiaia e al 44% per l'aggregato pensioni complessivo, comprensivo anche dei trattamenti di invalidità e superstiti.

In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario della Cassa è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni che indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari a 1,5 volte la spesa per pensioni (tabella 3). Indicazioni interessanti provengono anche dall'esame dell'aliquota contributiva di equilibrio - data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi - che indica, per ciascun anno, la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali. L'aliquota contributiva di equilibrio si colloca su di un valore prossimo al 22%, inferiore cioè all'aliquota contributiva effettiva, mostrando, nel breve periodo di osservazione qui considerato, una sostanziale stabilità. Detto ridotto livello dell'aliquota di equilibrio dipende dal fatto che la gestione è caratterizzata nel presente e in prospettiva, da un basso rapporto

tra numero di pensioni e numero di iscritti (11): Secondo i dati del 2007, infatti, la gestione paga 1 pensione ogni 50 iscritti.

Infine, sono stati calcolati i coefficienti di copertura dei flussi annui di nuove pensioni liquidate e l'ultima retribuzione alla data del pensionamento (tabella 4). In base ai dati forniti dalla Cassa, nel 2006 il tasso di copertura delle pensioni liquidate nello stesso anno così calcolato risulta pari al 44% per l'insieme dei pensionati, in aumento nel periodo 2004-2006. Più elevate risultano le coperture nel caso delle sole pensioni di vecchiaia per le quali si raggiunge un livello del 58% rispetto all'ultima retribuzione.

Nella stessa tabella 4 è stato riportato anche un indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello stock di pensioni, con riferimento al complesso dei trattamenti. L'indicatore, nel breve periodo di tempo osservato, si mostra sostanzialmente stabile indicando che ogni nuova pensione liquidata dalla Cassa è di importo estremamente vicino a quello dei trattamenti già esistenti.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Tale riserva, secondo la normativa vigente, deve essere pari almeno a 5 annualità delle pensioni in pagamento al 1994. In prospettiva tale vincolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe essere integrato con riferimento anche alle rate di pensione correnti in pagamento.

Negli anni considerati la Cassa nazionale del notariato presenta un risultato economico di esercizio costantemente in avanzo, pari a poco meno di 74 milioni di euro nel 2006 (12 milioni per il preventivo 2007), con un patrimonio netto conseguentemente in aumento e pari a 1.182 milioni di euro per l'anno 2007. La riserva legale supera sia il vincolo delle 5 annualità di pensione in pagamento in riferimento al 1994, con un valore pari a 10 volte, sia in riferimento alla spesa corrente per pensioni, con un valore della riserva pari a 7 volte quest'ultima.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio della Cassa del notariato (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 1.238 milioni di euro nel 2006, ul-

(11) Come è noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

timo anno per il quale sono disponibili i dati, in aumento per 75 milioni di euro rispetto all'anno precedente (tabella 6). Il 40% circa dell'intero patrimonio è costituito da immobili (495 milioni di euro nel 2006), mentre la restante parte costituita da investimenti mobiliari ammonta, sempre per il 2006, a 743 milioni di euro. La quota del patrimonio immobiliare è in lieve calo rispetto agli anni precedenti in seguito ad un'operazione di riqualificazione realizzata proprio a partire dall'ultimo anno di riferimento, che ha visto sostituire progressivamente unità immobiliari molto vecchie e di scarso prestigio con immobili di pregio a maggiore redditività. Il rendimento netto degli immobili appare in forte aumento rispetto agli anni precedenti, passando dal 2,3% del 2004 al 9,5 % del 2006.

Gli investimenti mobiliari, pari per il 2007 a 743 milioni di euro, rappresentano il 60% del patrimonio complessivo. La composizione di questa parte del patrimonio è data da poco più del 6% da attività liquide, per il 53% da titoli, per il 26% da azioni e per la quota residua, pari a poco meno del 15%, da altre attività. Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, calcolato come media aritmetica tra le consistenze trimestrali, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, mostra un andamento fortemente crescente nel periodo osservato con un valore pari al 13% nel 2006. I rendimenti medi effettivi del periodo in esame per i tre sottogruppi di investimenti, rispettivamente attività liquide, titoli e azioni risultano essenzialmente in linea rispetto a quelli di mercato osservati per lo stesso periodo sia per quanto riguarda le attività liquide (1,8% per la Cassa a fronte dell'1,5% di mercato) che per quanto riguarda il comparto obbligazionario (2,7% a fronte del 3,5% di mercato) e decisamente più elevati per il comparto azionario (21,7% a fronte del 13% di mercato). Il rendimento fortemente positivo che si è registrato nel 2006 per il settore azionario è da imputare prevalentemente alla scelta di aumentare il peso di questo comparto con un apporto in valore assoluto di oltre 50 milioni di euro, indirizzati all'acquisto in titoli di società italiane ed estere ad alta capitalizzazione, in grado di garantire elevati dividendi.

La composizione della componente mobiliare è stabilita dagli organi amministrativi dell'ente che ne determinano le quote e all'interno di ciascuna di esse la tipologia specifica, stabilendo il profilo di rischio ottimale per ciascuna tipologia di investimento. La gestione degli investimenti mobiliari è curata prevalentemente all'interno della Cassa stessa anche se la quota affidata a società di gestione esterne si mostra in aumento nel periodo in esame, arrivando a raggiungere, nel 2006, il 13% dell'intera quota di investimento mobiliare.

I costi e l'efficienza della gestione

I costi di gestione della Cassa del notariato (tabella 7) ammontano nel 2006 a poco meno di 7,9 milioni di euro di cui il 57% per il personale in servizio, con una quota sostanzialmente stabile nel periodo osservato. Le

spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 1,7 milioni di euro, pari a poco meno del 22% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2007, sono pari a 1.129 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (644 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 2% (l'1,1 le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi. Spese elevate, dunque, ma in linea con gli altri enti esaminati se rapportate al valore delle prestazioni gestite.

A fronte di questi costi risultano 66 unità di personale in servizio, di cui 4 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta intorno ai 68 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (poco meno del 60%).

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni sono pari a 30 giorni, tempi tra i più brevi registrati all'interno delle casse professionali. Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti (12) la Cassa ha soddisfatto solo parzialmente gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel 2005 e poi aggiornato nei due anni successivi, mentre non ha ancora inviato le informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo).

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori della gestione della Cassa nazionale del notariato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con i dati a tutto il 2005. Gli andamenti rappresentati sembrano descrivere una cassa già matura che mantiene inalterata nel corso del tempo la situazione di sostanziale equilibrio che la caratterizza attualmente. Nel dettaglio la differenza tra contributi e spesa per pensioni dovrebbe rimanere positiva lungo tutto l'orizzonte di previsione, mentre il saldo previdenziale e assistenziale, differenza tra contributi e totale spesa per prestazioni e assistenza, dovrebbe divenire negativo già nel 2020, ma oscillare in seguito tra valori positivi e negativi, disegnando appunto una situazione di sostanziale equilibrio di lungo periodo. Tenendo conto dell'andamento delle spese non previdenziali e assistenziali e dei ricavi da capitale il saldo corrente dovrebbe risultare sempre positivo anche se per importi piuttosto contenuti. Di conseguenza il patrimonio netto della gestione dovrebbe presentare un profilo continuamente crescente che la porterebbe a fine periodo di previsione alla cifra di 4 miliardi di euro, quasi quadruplicata rispetto ai valori di inizio periodo.

(12) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

Tale dinamica delle risorse patrimoniali dovrebbe permettere di mantenere sostanzialmente inalterato il grado di copertura rispetto agli impegni previdenziali e assistenziali della Cassa. Come si può notare dal grafico 3 il rapporto tra patrimonio e spesa per pensioni dovrebbe oscillare intorno ad un trend quarantennale solo lievemente decrescente, presentando a fine periodo di previsione un valore pari a 7,5 annualità della spesa per pensioni; anche la considerazione delle altre spese previdenziali e assistenziali non dovrebbe mutare sostanzialmente il quadro dinamico descritto in precedenza, scontando solo un valore di equilibrio più contenuto ma che consente comunque di coprire il complesso delle spese per 6 anni. Va specificato che la caratteristica di stabilità degli andamenti previsti della Cassa dipende dal fatto che essa, diversamente da quanto accade per le altre casse privatizzate, risulta poco soggetta ai condizionamenti demografici sia a causa delle caratteristiche di accesso alla professione sia a causa della relativa anzianità di esercizio: infatti, secondo le indicazioni del bilancio tecnico, il rapporto tra pensioni e iscritti non dovrebbe mutare significativamente nel futuro rispetto ai livelli oggi prevalenti.

Tale quadro di stabilità ed equilibrio della gestione è confermato anche dall'analisi dell'aliquota contributiva di equilibrio (grafico 4), calcolata come il rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi degli iscritti, che individua l'aliquota contributiva in grado di eguagliare ogni anno il flusso dei contributi con la spesa per pensioni. In tal caso si può notare come tale aliquota teorica risulti lievemente crescente nei primi 20 anni di simulazione (dal 21% del 2006 al 27% del 2025) e in seguito oscilli intorno o poco sopra il livello dell'aliquota contributiva effettiva (25%), calcolata come rapporto tra contributi e massa reddituale degli iscritti. Dunque il combinato disposto del livello dell'aliquota contributiva e dei criteri di accesso e di calcolo delle pensioni sembrano, secondo le simulazioni del relativo bilancio tecnico, in grado di garantire l'equilibrio di lungo periodo della Cassa dei notai. Va specificato che il raggiungimento di tale equilibrio è facilitato sia dall'elevata età al pensionamento dei notai che, da una consistente storia contributiva degli stessi (13).

Miglioramenti conoscitivi sugli andamenti descritti finora si possono ottenere considerando il seguente grafico 5, dove viene riportata la dinamica di crescita delle due componenti dell'aliquota contributiva di equilibrio: la spesa per pensioni e la massa dei redditi professionali. In tal caso si può notare come la crescita delle pensioni ecceda la crescita dei redditi nel primo ventennio di simulazione, determinando quella crescita dell'aliquota contributiva di equilibrio di cui sopra, per importi comunque contenuti. Nel ventennio finale di previsione, invece, la crescita dei due aggre-

(13) Nel triennio 2004-2006 i neo pensionati presentavano una età media pari a poco più di 74 anni e 40 anni di contribuzione; entrambi gli indici risultano i più alti nel confronto con gli altri Enti previdenziali. In base a questi due indicatori, il rapporto di equilibrio tra pensioni e iscritti risulta pari a 41 pensioni ogni 100 iscritti. Tale valore risulta contenuto, nel confronto con le altre casse, e simile al valore oggi vigente.

gati dovrebbe tendere a convergere verso tassi di espansione prossimi al 3% in termini nominali e dell'1% in termini reali, mostrando come in tale periodo la gestione raggiunga il suo punto di equilibrio.

Infine, per testare la sensibilità dei risultati a cambiamenti nelle ipotesi alla base della previsione il bilancio tecnico contiene una analisi di sensitività che valuta i risultati gestionali della Cassa sotto diversi scenari: in particolare nella tavola 9 oltre allo scenario di base, descritto finora, si presentano i risultati di uno scenario pessimistico e di uno ottimistico (14). Ovviamente l'interesse è sugli esiti dello scenario pessimistico che delinea un grave indebolimento delle condizioni di stabilità finanziaria della Cassa: in tale quadro il saldo corrente diviene stabilmente negativo a partire dal 2018 e le risorse patrimoniali si esauriscono nel 2042. Per ristabilire l'equilibrio dei flussi finanziari, l'aliquota contributiva dovrebbe salire sopra al 40%. Ovviamente le ipotesi peggiorative sottostanti a tale scenario hanno una bassa probabilità di verificarsi, ma l'elaborazione di esercizi controfattuali serve proprio a indicare come sia necessario un costante monitoraggio della congruità delle ipotesi sottostanti alla previsione rispetto agli andamenti e alle tendenze che si vanno effettivamente a manifestare.

Osservazioni conclusive

La Cassa del notariato presenta un'incidenza del prelievo contributivo (28%) e un'età media al pensionamento (74 anni) di gran lunga più elevate rispetto alla media delle casse professionali. L'insieme di questi due elementi fa sì che la cassa, anche osservando le proiezioni di lungo periodo riportate nel bilancio tecnico attuariale, presenti un andamento prospettico che si mantiene sostanzialmente in equilibrio. A questi andamenti contribuisce anche la peculiarità dell'attività notarile, caratterizzata da un mercato del lavoro scarsamente esposto alle fluttuazioni imposte dall'evoluzione demografica. Proprio la caratteristica di un mercato del lavoro "chiuso" ha di recente sottoposto la Cassa ad un consistente calo della massa contributiva dovuto alla uscita dalla sfera di competenza dell'attività notarile del settore della compravendita degli autoveicoli, cui la Cassa ha prontamente fatto fronte attraverso l'aumento dell'aliquota di contribuzione previdenziale.

(14) Lo scenario pessimistico è caratterizzato da un ulteriore incremento del numero degli iscritti e da una crescita dei redditi nulla in termini reali, cioè inferiore di 1 punto percentuale all'anno rispetto all'ipotesi base; nello scenario ottimistico, invece, si ha, rispetto alla base, una crescita più elevata di 3 decimi di punto all'anno degli onorari e un tasso di rendimento reale sul patrimonio mobiliare più alto di 1,5 punti percentuali.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti										Monte contributivo complessivo (mln €)	
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno						Retribuzione media annua (€) (b) totale		
	Attivi			Silenti		Cessati		Nuovi assicurati				
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine			
2004	3.481	1.164	4.645	1.210	985	75	14	36	24	142.300	230	
2005	3.431	1.174	4.605	1.287	1.012	33	7	-	-	145.700	233	
2006	3.434	1.241	4.675	1.506	1.129	95	22	99	88	147.000	238	
2007	-	-	4.675	-	-	-	-	-	-	-	221	
Variazioni %												
2005	-1,4	0,9	-0,9	6,4	2,7	-56,0	-50,0	-	-	-	2,4	1,3
2006	0,1	5,7	1,5	17,0	11,6	187,9	214,3	-	-	-	0,9	2,4
2007	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,4

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	età media contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale (a)	aliquota effettiva totale	
2004	25,06	47,3	2,08	0,58	54,60	48,84	53,15	25,0	34,8%	
2005	25,49	49,9	nd	nd	54,97	49,41	53,55	25,0	34,7%	
2006	26,55	56,4	0,96	0,25	54,95	48,97	53,36	25,0	34,7%	

(a) Si fa riferimento all'aliquota ordinaria e per i liberi professionisti al solo contributo soggettivo.

(b) dati desunti dal bilancio tecnico.

Grafico 1. Cassa del notariato: iscritti per genere




Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro					Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)			
	Totali		di cui anzianità			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine							totale
2004	80,26	77,45	79,93	-	-	77,43	51,15	60,36	63,80	78,10	141,90	
2005	81,85	78,38	81,42	-	-	78,03	52,49	61,46	64,30	80,00	144,30	
2006	85,82	82,93	85,43	-	-	83,16	55,43	65,33	70,10	84,20	154,30	
2007	-	-	86,70	-	-	-	-	67,16	-	-	158,50	
Variazioni %												
2005	2,0	1,2	1,9	-	-	0,8	2,6	1,8	0,8	2,4	1,7	
2006	4,8	5,8	4,9	-	-	6,6	5,6	6,3	9,0	5,3	6,9	
2007	-	-	1,5	-	-	-	-	2,8	-	-	2,7	
Indicatori												
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media					Aliquota contributiva di equilibrio		Grado di copertura		
			Pensione da lavoro					Totale Pensioni				
	Lavoro	Anzianità	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale
2004	96,9%	-	84,7%	56,4%	54,4%	56,2%	54,4%	35,9%	42,4%	21,5%	1,6	
2005	96,3%	-	85,4%	56,2%	53,8%	55,9%	53,6%	36,0%	42,2%	21,5%	1,6	
2006	97,1%	-	84,9%	58,4%	56,4%	58,1%	56,6%	37,7%	44,4%	22,5%	1,5	

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento (a)		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	maschi	femmine						
2004	76,39	75,00	76,14	-	73,08	56,72	65,52	-	-	-
2005	82,76	72,73	81,16	-	80,95	58,82	69,47	-	-	-
2006	84,00	85,71	84,27	-	80,77	63,49	73,05	-	-	-
Variazioni %										
2005	8,3	- 3,0	6,6	-	10,8	3,7	6,0	-	-	-
2006	1,5	17,9	3,8	-	0,2	7,9	5,2	-	-	-

Indicatori									
Anno	importo relativo femmine			Importo pensione/reddito al pensionamento			effetto rimpiazzo		
	Lavoro	Anzianità	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale
2004	98,5%	-	86,6%	-	-	-	0,94	1,11	1,09
2005	89,6%	-	84,7%	-	-	-	1,04	1,12	1,13
2006	101,7%	-	86,9%	-	-	-	0,97	1,15	1,12

(a) Solo per le pensioni da lavoro.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (*)	Assegni nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	49,0	1.130,7	96,5	1034,2	985,7	42,5	10,2	6,9
2005	62,3	1.229,6	133,1	1096,5	1034,2	48,5	10,7	7,2
2006	73,8	1.294,9	124,6	1170,3	1096,5	62,3	11,3	7,1
2007 (a)	11,7	-	-	1182,0	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo

(*) comprende la riserva facoltativa

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	1.079,5	2,3%	495,0	2,3%	584,5	2,3%
2005	1.162,8	5,6%	508,4	2,6%	654,4	7,9%
2006	1.237,6	9,5%	494,6	3,6%	743,0	13,4%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	45,9%	2,1%	9,4%	60,8%	26,8%
2005	43,7%	2,1%	8,3%	65,6%	21,5%	4,5%
2006	40,0%	2,1%	6,4%	53,3%	25,7%	13,8%

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	6,0	3,8	1,1	6,0	66	4
2005	6,8	3,8	1,3	6,8	66	4
2006	7,2	4,0	1,3	7,2	66	4
2007	7,9	4,5	1,3	7,9	66	4

Anno	Quota spese personale		Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario		Quota femmine sul personale	
	personale	gestione	Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale	lavoro (mgl euro)	totale	dirigenti	dirigenti
2004	63,2%	861,4	1,5%	544,4	0,9%	57,7	59,1%	25,0%		
2005	56,6%	970,8	1,6%	552,4	0,9%	58,2	59,1%	25,0%		
2006	55,8%	1019,1	1,7%	565,8	0,9%	60,3	59,1%	25,0%		
2007	56,7%	1129,1	1,9%	644,4	1,1%	68,7	59,1%	25,0%		

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	per altre Prestazioni	Saldo Prestazioni	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Assicurati
2006	240	152	88	50	38	61	1.167	4.691
2010	259	178	81	62	19	50	1.430	5.291
2015	298	211	86	54	32	74	1.790	5.312
2020	338	265	72	81	-9	43	2.122	5.312
2025	382	321	61	88	-26	31	2.351	5.312
2030	433	351	82	64	17	83	2.729	5.312
2035	490	398	92	150	-58	22	3.179	5.312
2040	567	459	107	127	-20	69	3.589	5.312
2045	666	534	132	146	-14	84	4.017	5.312

Tabella 9
Analisi di sensitività (dati al 2045)

	Saldo corrente	Patrimonio	Patrimonio/ pensioni	Pensioni/ ributi	Aliquota di equilibrio
Ipotesi pessimista	-325,2	0,0	0,0	1,23	40,5
Ipotesi base	83,7	4.016,6	7,5	0,8	25,6
Ipotesi ottimistica	248,1	6.051,2	11,5	0,7	23,2

Grafico 2. Andamento della gestione




Grafico 3. Patrimonio e spesa previdenziale e assistenziale




Grafico 4. Rapporto spesa per prestazioni/redditi professionali
(aliquota contributiva di equilibrio)





Grafico 5. Scomposizione della variazione del rapporto spesa per pensioni/redditi professionali
(tassi di crescita medi annui)



COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione della legislazione

Martedì 18 novembre 2008

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito, accompagnato dal capo di gabinetto Raffaele Perna, dal vice capo di gabinetto Mario Muccio, dai funzionari del gabinetto Maria Laura Cantarelli, Deborah Delli Carri e Giovanni Savini, dal capo della segreteria Valerio Stanisci, dal portavoce Cristina Foglia, dal capo dell'ufficio legislativo Carla Ciuffetti e dal capo del dipartimento Valentino Franconi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno e che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 13 novembre 2008.

Il PRESIDENTE rivolge un sentito ringraziamento al ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito, per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione ed introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il ministro VITO ringrazia la Commissione per l'occasione offerta di intervenire su un tema così rilevante e complesso, che coinvolge questioni diverse.

Vi è da un lato il problema dell'elevatissimo numero delle disposizioni normative vigenti, che rende difficile la stessa conoscibilità delle norme da parte dei cittadini, conoscibilità che è la premessa ineludibile di ogni Stato di diritto, e vi è, dall'altro lato, il tema della qualità dei testi di legge, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale.

Come è stato già rilevato nel corso di precedenti audizioni, le politiche di semplificazione legislativa devono concentrarsi innanzitutto sul problema dello *stock* normativo consolidato. Tale aspetto deve, tuttavia, essere necessariamente accompagnato da un intervento sulle procedure che governano il flusso di produzione della nuova normativa, per avviare il quale risulta decisiva una stretta collaborazione Governo-Parlamento.

La rilevanza attribuita dal Governo all'obiettivo della semplificazione emerge con chiarezza sin dai primi atti compiuti, a partire dalla scelta di contenere la compagine governativa, riducendo il numero dei ministeri e il numero complessivo dei componenti del Governo. Tale scelta, oltre a venire incontro all'esigenza di contenimento dei costi della politica, ha benefici effetti sui flussi di produzione normativa ove si consideri che la moltiplicazione dei ministeri, dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio e dei sottosegretari determina inevitabilmente un aumento della pressione verso la produzione di leggi, regolamenti e decreti. La rilevanza del tema «semplificazione» nell'azione del Governo è desumibile anche dal concreto contenuto dei primi provvedimenti adottati e, in particolare, dalle misure previste nel decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di sportello unico per le imprese, taglia-oneri amministrativi, «taglia-enti», e «taglia-leggi», con l'abrogazione di quasi 3500 leggi obsolete.

All'esame del Parlamento sono state sottoposte anche ulteriori misure in materia di riduzione e certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi, conferenza dei servizi, silenzio-assenso, di modernizzazione e semplificazione del processo civile. Di grande rilevanza sono poi il recente regolamento sull'analisi di impatto della regolazione (AIR) e la prosecuzione delle attività inerenti il c.d. progetto «Normattiva», che dovrebbe garantire ai cittadini la conoscenza piena e gratuita di tutte le norme vigenti.

Molti dei fenomeni degenerativi – quali il frequente ricorso alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia, l'approvazione di leggi finanziarie «*omnibus*» – sono il risultato della profonda crisi in cui versa il procedimento legislativo ordinario. I tempi lunghi ed indeterminati della decisione parlamentare e la mancanza di qualsiasi certezza sulla conclusione dell'*iter* legislativo ordinario, anche di quello relativo alle iniziative che attuano il programma del Governo, costituiscono potenti fattori di de-

terrenza nell'ordinaria produzione di proposte legislative da parte dell'Esecutivo.

Nelle legislature XIII e XIV il tempo medio impiegato per l'approvazione definitiva dei disegni di legge del Governo, escludendo decreti-legge, finanziarie e ratifiche di trattati internazionali, è stato rispettivamente pari a 374 e 388 giorni; la percentuale dei disegni di legge presentati dal Governo e giunti all'approvazione definitiva è stato del 30 per cento nella XIII legislatura e del 60 per cento nella XIV legislatura.

Dal confronto con le altre esperienze europee emerge un dato univoco: in tutti i maggiori Paesi europei gli Esecutivi hanno un'influenza sui tempi e sui contenuti delle decisioni parlamentari molto superiori a quelli del Governo italiano. Nell'ordinamento italiano, invece, il Governo non ha alcuna garanzia di approvazione in tempi certi delle proposte di diretta attuazione del proprio programma. Tale situazione è ulteriormente aggravata dall'esistenza di significative differenze regolamentari fra Camera e Senato (si pensi al differente regime in materia di contingentamento, di emendabilità dei decreti-legge, di modalità di esame dei disegni di legge collegati). È quindi necessario ricostruire un ordinato procedimento di approvazione delle iniziative legislative sia governative che parlamentari, con tempi brevi, ma soprattutto prevedibili, in modo da evitare il ripetersi di quelle distorsioni che hanno caratterizzato l'attività legislativa negli ultimi anni, ma, soprattutto, in modo da migliorare la qualità della regolazione, poiché una *better regulation* presuppone processi decisionali fluidi a vantaggio della trasparenza delle scelte normative per i destinatari della regolazione stessa.

Del resto l'attuale situazione danneggia sia il Parlamento, che non è sempre in grado di esercitare con piena consapevolezza le proprie funzioni costituzionali, sia il Governo, che non può attuare in modo compiuto e coerente le proprie strategie legislative dirette a dare concreta attuazione al programma sulla cui base ha ricevuto l'investitura popolare e la fiducia del Parlamento.

In questa prospettiva, la Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione potrebbe costituire un efficace snodo parlamentare per il confronto sull'attuazione delle più efficaci misure di semplificazione e sulla valutazione degli oneri amministrativi derivanti dalla regolazione. Una collaborazione di questo tipo potrebbe essere di grande utilità, oltre che per le già ricordate attività connesse al taglia-enti e al taglia-leggi, anche per l'efficace costruzione di un sistema di analisi preventiva degli effetti della regolazione in termini di adempimenti per imprese e cittadini.

Sarebbe inoltre importante sviluppare le intuizioni che furono alla base dell'istituzione, nella XIII legislatura, alla Camera dei deputati del Comitato per la legislazione, superando alcune caratteristiche che attualmente ne limitano significativamente la portata.

Se si crede che la qualità della legislazione sia in questa fase storica un valore politico primario, che deve essere in grado di confrontarsi su un piede di parità con gli altri valori politici in gioco, occorre configurare in modo coerente la trama istituzionale dei soggetti che presiedono a tale va-

lore. Sarà in questo modo possibile realizzare quella proficua collaborazione tra Governo e Parlamento per risolvere le problematiche che il Paese ha e, tra queste, quella dell'estrema complessità dell'ordinamento legislativo ed amministrativo.

Il deputato DELLA VEDOVA ringrazia il Ministro per l'ampia ricognizione e per le considerazioni svolte, che non possono non registrare un ampio consenso. Sollecita quindi il Ministro ad approfondire ulteriormente la questione dei Regolamenti parlamentari, individuando, se possibile, le parti che dovrebbero formare prioritariamente oggetto di riforma, al fine di assicurare una migliore qualità della legislazione e garantire al Governo percorsi certi di esame dei suoi provvedimenti.

Il deputato LOVELLI si unisce ai ringraziamenti appena formulati e alla richiesta di approfondimento in ordine alla riforma dei Regolamenti parlamentari. Svolge quindi alcune considerazioni sui temi emersi dal dibattito.

Nella sua relazione il Ministro ha richiamato questioni e problemi ormai ampiamente approfonditi. Tuttavia, mentre sull'analisi della natura dei problemi si registra una pressoché totale convergenza di opinioni, sembra ancora mancare una strategia condivisa di azioni e di interventi. Senza entrare nella polemica politica che ha spesso contraddistinto il rapporto tra maggioranza e opposizione su questi temi, non può non rilevare come anche l'attuale Esecutivo sia incorso in una serie di contraddizioni. Se è vero infatti che il disegno di legge finanziaria, come evidenziato dal Ministro, consta di soli tre articoli è altrettanto indiscutibile che esso è stato anticipato, nel mese di luglio, da una complessa e articolata manovra finanziaria sulla quale peraltro il Governo ha posto la questione di fiducia. Inoltre, quando è stato necessario approvare in tempi rapidissimi un provvedimento quale il «lodo Alfano» – che peraltro non rientrava nel programma di governo – l'Esecutivo si è visto garantire tempi certi proprio dagli attuali Regolamenti parlamentari, di cui si invoca la riforma.

In conclusione, rileva l'opportunità di una rivisitazione, *de iure condendo*, delle competenze di un organismo bicamerale quale la Commissione per la semplificazione della legislazione, che potrebbe svolgere un ruolo più significativo di raccordo e di confronto sui temi della qualità della regolazione.

Il presidente PASTORE rinnova i suoi ringraziamenti al ministro Vito per l'ampia relazione svolta. Sottopone alla sua valutazione la possibilità di intervenire, in sede di revisione della legge n. 440 del 1988, al fine di valorizzare l'attività normativa di rango secondario del Governo e di introdurre disposizioni in tema di qualità della regolazione.

Il ministro VITO sottolinea come il tema della riforma dei Regolamenti parlamentari sia di particolare attualità e delicatezza. Trattandosi tuttavia di materia di esclusiva competenza di ciascuna Camera e che do-

vrebbe essere sottratta alla polemica tra le parti, non ritiene opportuno esprimersi nel merito delle proposte presentate presso i due rami del Parlamento. È comunque convinto che, attraverso la riforma degli stessi, sia possibile intervenire positivamente sulle procedure legislative nonché sulla qualità della legislazione, in modo da superare tanto la crisi della legge che la crisi di immagine delle istituzioni e recuperare una maggiore concretezza dell'agire politico.

Per quanto riguarda le osservazioni svolte dal deputato Lovelli sulla manovra finanziaria, rivendica a merito del Governo l'aver presentato un provvedimento estremamente snello e omogeneo, che rappresenta un significativo elemento di discontinuità rispetto al passato. Del resto anche il decreto-legge n. 112 del 2008, che anticipava la manovra finanziaria, conteneva un numero di norme considerevolmente inferiore rispetto a quelle di altri «collegati», tanto che le competenti Commissioni bilancio di Camera e Senato ne hanno potuto concludere l'esame. Sul testo licenziato dalle Commissioni il Governo ha dovuto porre la fiducia, ma al solo fine di evitare il rischio di decadenza del provvedimento.

In relazione al cosiddetto lodo Alfano, a suo avviso il fatto che sia stato l'unico disegno di legge ordinario presentato dal Governo ad essere approvato in tempi celeri dal Parlamento rappresenta la migliore dimostrazione dell'enorme difficoltà ad assicurare una fisiologica attività parlamentare.

Auspica infine l'avvio di un proficuo rapporto di collaborazione con la Commissione che possa consentire al Governo di raccogliere suggerimenti e spunti di riflessione e guarda con favore ad un eventuale ampliamento dei compiti della stessa, come suggerito dal deputato Lovelli in una prospettiva di rivisitazione degli strumenti volti ad assicurare una migliore qualità della regolazione.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 18 novembre 2008

1^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari

Il presidente MARINO, dopo aver rivolto un breve indirizzo di saluto ai componenti della Commissione, chiama a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i senatori PORETTI e RIZZI. Indice quindi la votazione per l'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Risultano eletti Vice Presidenti i senatori MAZZARACCHIO ed ASTORE e Segretari i senatori RIZZI e BIONDELLI.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINO avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 19 novembre 2008, alle ore 9, per l'esame del Regolamento interno.

La seduta termina alle ore 14,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 18 novembre 2008

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 9,40.

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte non ostativo condizionato)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sugli emendamenti in titolo, propone di esprimere, sull'emendamento 2.300, un parere non ostativo, rilevando però l'opportunità che l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto sia preceduta dall'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), nel condividere i rilievi del relatore, chiede che l'osservazione da lui proposta sull'emendamento 2.300 sia formulata sotto forma di condizione.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) accoglie la richiesta della senatrice Incostante, proponendo un parere non ostativo con condizione sull'emendamento 2.300 e non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1196) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore SARO (*PdL*), dopo aver illustrato il decreto in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul testo.

Nel riferire sui relativi emendamenti propone di esprimere, sugli emendamenti 1-*bis*.2 (testo 2) e 1-*bis*.3, un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 6, in ragione dell'anomalia di una abrogazione unilaterale di norme contenute in convenzioni di concessione, per le quali è previsto il coinvolgimento di soggetti privati. Sull'emendamento 1-*bis*.17, propone un parere contrario, in quanto interviene a modificare una fonte di rango secondario con una norma di rango primario. Sull'emendamento 1-*ter*.2, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia escluso il carattere vincolante del parere delle Commissioni parlamentari. Conseguentemente propone di esprimere un parere contrario sull'emendamento 1-*ter*.4, in quanto anch'esso prevede il parere vincolante delle Commissioni parlamentari.

Propone quindi di esprimere, sull'emendamento 1-*ter*.0.6, un parere non ostativo, a condizione che, al comma 6, sia esclusa l'individuazione degli organi regionali competenti ad emanare il regolamento, dal momento che, come ha affermato la Corte costituzionale in una giurisprudenza ormai consolidata, ciò viola l'autonomia organizzativa delle Regioni.

Quanto all'emendamento 1-*ter*.0.2, pur proponendo un parere non ostativo, ritiene necessario invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di utilizzare una fonte di rango primario per regolare una materia che, per alcuni profili, è regolata da fonti secondarie.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1196) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore SARO (*PdL*), dopo aver illustrato il decreto in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

Dopo aver riferito sui relativi emendamenti, propone di esprimere, sull'emendamento 1-*ter*.0.6, parere non ostativo, a condizione che, al

comma 6, sia esclusa l'individuazione degli organi regionali competenti ad emanare il regolamento. Come ha infatti affermato la Corte costituzionale in una giurisprudenza ormai consolidata, ciò viola l'autonomia organizzativa delle Regioni.

Propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Con l'occasione ritiene opportuno segnalare all'Assemblea l'anomalia degli emendamenti 1-bis.2 e 1-bis.3, i quali, al comma 6, prevedono l'abrogazione unilaterale di norme contenute in convenzioni di concessione, per le quali è previsto il coinvolgimento di soggetti privati. Ritiene inoltre necessario segnalare l'emendamento 1-bis.17, che interviene a modificare una fonte di rango secondario con una norma di rango primario, nonché gli emendamenti 1-ter.4 e 1-quater.0.100, che prevedono, per l'adozione di un regolamento ministeriale, il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

La Sottocommissione concorda.

(1175) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato brevemente il decreto in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), nell'esprimere le sue perplessità in ordine alla disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto, ribadisce quanto già affermato in sede di esame sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, osservando che il contributo straordinario, di cui all'articolo 3, non appare giustificato sotto il profilo dell'urgenza, né si comprendono, a suo avviso, i motivi per cui all'ente irriguo ivi previsto, piuttosto che ad altri, venga concesso il beneficio.

Rileva inoltre che alcune norme avrebbero potuto trovare una più adeguata collocazione nel disegno di legge finanziaria per il 2009, dal momento che intervengono su precedenti leggi finanziarie.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), pur condividendo alcuni dei rilievi della senatrice Incostante, insiste sull'originaria proposta di parere.

La Sottocommissione concorda.

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, nel riferire sugli emendamenti in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 18 novembre 2008

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(1197) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 14

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, degli atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: «Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili». COM (08) 13 def. (n. 11).

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. COM (08) 16 def. (n. 12).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra il 2020. COM (08) 17 def. (n. 13).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. COM (08) 18 def. (n. 14).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. COM (08) 19 def. (n. 15).
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Due volte 20 per il 2020. L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa». COM (08) 30 def. (n. 16).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di pros-

simità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

VI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
 - BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
 - BERSELLI e BALBONI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (628)
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia (694).
 - SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
 - BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - e della petizione n. 243 ad esso attinente.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
 - MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).
 - COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
 - D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO. – Disposizioni in materia di usura (307).
- DE LILLO. – Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione (1056).

II. Esame del disegno di legge:

- MUGNAI. – Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze, modifica del distretto di appartenenza del tribunale di Massa e istituzione in Pisa di una sezione distaccata del Tribunale amministrativo regionale della Toscana (1121).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile (579) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - MARITATI ed altri. – Delega al Governo per l'efficienza della giustizia (739).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA**I. Esame dei disegni di legge:**

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (1197)

II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili» (COM (2008) 13 def.) (n. 11).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM (2008) 16 def.) (n. 12).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM (2008) 17 def.) (n. 13).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM (2008) 18 def.) (n. 14).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM (2008) 19 def.) (n. 15)
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

«Due volte 20 per il 2020. L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM (2008) 30 def.). (n. 16).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- DONAGGIO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 (935) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003 (1132).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 (1133).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (1175).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (1197).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (1209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SCIASCIA ed altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008 (1075).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEGORER ed altri. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (466).
- COSTA. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (745).
- BENEDETTI VALENTINI. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (782).
- GIARETTA e Paolo ROSSI. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (792).
- Alberto FILIPPI e VACCARI. – Riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (821).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

V. Esame del disegno di legge:

- LANNUTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato della Consob e della Banca d'Italia, nonché su eventuali responsabilità politiche, relativamente a taluni scandali e dissesti finanziari ed industriali avvenuti in Italia, nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmiatori italiani (930) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).

- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
 - COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
 - LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
 - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (1197).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (1175).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposte di regolamento e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM (2008) 306 def.) (n. 1).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del presidente dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Matteo Marzotto, in relazione all'affare assegnato concernente: «L'offerta turistica in Italia».
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente dell'Istat, del Presidente del GME, del Presidente del GSE e del Presidente dell'Acquirente Unico.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 20).

- Proposta di nomina di un componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 21).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
- NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche (918).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (62).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (434).
- PEDICA. – Modifica dell'articolo 586 del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza psichica nei luoghi di lavoro (453).
- MONGIELLO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (856).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (406).
- RAMPONI. – Differimento dell'efficacia di disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile (783).
- PETERLINI. – Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari (36).
- RAMPONI. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per assistenza a congiunti portatori di *handicap* (163).
- CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed *ex* esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto (173).

- SANGALLI ed altri. – Misure per favorire lo sviluppo della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno (682).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita. (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).

- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- BAIIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IX Esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

III. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale:

ORE 14

- Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Prospero De Franchi.

ORE 15

- Audizione del Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Raffaele Bucciarelli.

IN SEDE CONSULTIVA

- Alle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato: Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspetta-

tive e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (A. S. 1167 Governo).

- Alla 7^a Commissione del Senato: decreto-legge n. 180 del 2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (A. S. 1197 Governo).
 - Alla 9^a Commissione del Senato: decreto-legge n. 171 del 2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (A. S. 1175 Governo).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 19 novembre 2008, ore 14,15

Audizione del Presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
